

STATO 01.2025

DISPOSIZIONI LEGALI

BALANCE



INDICE

Disposizioni generali d'affiliazione

Edizione 01.2024

Regolamento dei costi

Edizione 01.2022

Regolamento di previdenza

Edizione 01.2025

Statuto della fondazione

Edizione 01.2021

Regolamento d'organizzazione

Edizione 01.2022

Regolamento elettorale

Edizione 01.2022

Regolamento per gli investimenti

Edizione 01.2025

Regolamento per gli accantonamenti

Edizione 01.2022

Regolamento per la liquidazione parziale

Edizione 11.2023

DISPOSIZIONI GENERALI D’AFFILIAZIONE

INDICE

| | | | | | |
|----------|---|----------|----------|--|-----------|
| 1 | Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione | 2 | 6 | Entrata in vigore e scioglimento del contratto d’affiliazione | 7 |
| 1.1 | Livelli della Fondazione | 2 | 6.1 | Entrata in vigore | 7 |
| 1.2 | Cassa di previdenza | 2 | 6.2 | Durata e disdetta ordinaria | 7 |
| 1.3 | Pool | 2 | 6.3 | Diritto di disdetta legale del datore di lavoro | 8 |
| 1.4 | Fondazione | 2 | 6.4 | Diritto di disdetta straordinaria da parte della Fondazione | 8 |
| 2 | Generalità | 2 | 6.5 | Fallimento del datore di lavoro | 8 |
| 2.1 | Basi legali | 2 | 6.6 | Cambiamento del livello di garanzia | 8 |
| 2.2 | Fondazione | 3 | 7 | Conseguenze dello scioglimento del contratto d’affiliazione | 9 |
| 2.3 | Adesione alla Pax Holding (società cooperativa) | 3 | 7.1 | Senza cambiamento del livello di garanzia | 9 |
| 2.4 | Rapporti tra la Fondazione, le persone assicurate e le persone aventi diritto | 3 | 7.2 | Cambiamento del livello di garanzia | 9 |
| 2.5 | Commissione di previdenza | 3 | 7.3 | Deduzione di un ammanco non possibile | 10 |
| 3 | Obblighi della Fondazione | 3 | 7.4 | Copertura previdenziale | 10 |
| 3.1 | Protezione previdenziale | 3 | 7.5 | Costi in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione | 10 |
| 3.2 | Obblighi d’informazione | 3 | 7.6 | Fondi assegnati | 10 |
| 3.3 | Obblighi di notifica | 4 | 7.7 | Versamento | 10 |
| 4 | Obblighi del datore di lavoro | 4 | 7.8 | Scadenze | 10 |
| 4.1 | Contributi e costi | 4 | 8 | Valore di rimborso in caso di scioglimento del contratto d’affiliazione | 11 |
| 4.2 | Accertamento dell’adeguatezza in caso di diversi rapporti di previdenza | 4 | 8.1 | Riserva matematica | 11 |
| 4.3 | Obblighi di conferma | 4 | 8.2 | Deduzione per il rischio legato agli interessi | 11 |
| 4.4 | Obblighi di notifica | 4 | 8.3 | Valore di rimborso | 11 |
| 4.5 | Ulteriori obblighi di partecipazione | 5 | 9 | Disposizioni finali | 12 |
| 4.6 | Responsabilità del datore di lavoro | 5 | 9.1 | Lacune | 12 |
| 5 | Modalità di pagamento | 6 | 9.2 | Modifica delle Disposizioni generali d’affiliazione | 12 |
| 5.1 | Pagamento del contributo ordinario | 6 | 9.3 | Lingua determinante | 12 |
| 5.2 | Costi secondo il Regolamento dei costi | 6 | 9.4 | Contenzioso | 12 |
| 5.3 | Conduzione del conto | 6 | 9.5 | Entrata in vigore | 12 |
| 5.4 | Estratto conto | 7 | | | |
| 5.5 | Adesione retroattiva | 7 | | | |

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione

1.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il

livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'aver di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Generalità

2.1 Basi legali

2.1.1

Il contratto d'affiliazione tra il datore di lavoro e la Fondazione è composto dal documento della proposta et delle calcoli relativi, dalla richiesta di affiliazione e dalla lettera di accettazione da parte della Fondazione.

2.1.2

Formano parte integrante del contratto d'affiliazione i seguenti documenti:

- Atto di fondazione
- Disposizioni generali d'affiliazione
- Regolamento per la liquidazione parziale
- Regolamento di previdenza
- Regolamento per gli accantonamenti
- Regolamento per gli investimenti
- Regolamento d'organizzazione
- Regolamento elettorale
- Regolamento dei costi
- Piano di previdenza assicurato
- Condizioni d'uso dei servizi online
- Aliquote di conversione per le rendite di vecchiaia

Il datore di lavoro riconosce per se stesso e per i lavoratori affiliati alla Fondazione l'Atto di fondazione nonché gli altri regolamenti e le disposizioni della Fondazione e accetta i diritti e gli obblighi stabiliti in questi documenti. Eventuali modifiche successive dell'Atto di fondazione, le modifiche dei regolamenti decise dal Consiglio di fonda-

zione, nuovi regolamenti e disposizioni della Fondazione nuove o modificate valgono anche per la ditta e i suoi lavoratori affiliati alla Fondazione.

I documenti citati, ad eccezione del piano di previdenza assicurato, sono disponibili sul nostro sito in internet.

2.2 Fondazione

2.2.1

La Fondazione tiene per il datore di lavoro e per la sua cassa di previdenza i conti necessari, in particolare un conto contributi e i conti per gli accrediti di vecchiaia. Su richiesta del datore di lavoro la Fondazione apre un conto riserva dei contributi del datore di lavoro.

2.2.2

Il datore di lavoro riconosce Pax quale gerente della Fondazione. Le comunicazioni inviate a Pax sono considerate anche come comunicazioni alla Fondazione. Le comunicazioni di Pax sono considerate anche come comunicazioni della Fondazione. Pax e la Fondazione inviano le loro comunicazioni all'ultimo indirizzo noto del datore di lavoro.

2.2.3

Per garantire le prestazioni regolamentari la Fondazione, in qualità di stipulante, e la Pax, in qualità di assicuratore, hanno stipulato un contratto di assicurazione collettiva sulla vita. Il contratto comprende la riassicurazione parziale per l'intero processo di risparmio (secondo il livello di garanzia) e la congrua riassicurazione dei rischi di decesso e invalidità. La Fondazione è stipulante e beneficiaria.

2.3 Adesione alla Pax Holding (società cooperativa)

2.3.1

Con l'entrata in vigore del contratto d'affiliazione, il datore di lavoro aderisce contemporaneamente alla Pax Holding (società cooperativa) come socio di una società cooperativa.

2.3.2

Con la fine del contratto d'affiliazione cessa l'adesione alla Pax Holding (società cooperativa) e si perde la qualità di socio.

2.4 Rapporti tra la Fondazione, le persone assicurate e le persone aventi diritto

2.4.1

I rapporti tra la Fondazione e le persone assicurate e le persone aventi diritto sono definiti esclusivamente dal piano di previdenza assicurato, al Regolamento di previdenza e dalle relative appendici.

2.4.2

Il piano di previdenza assicurato contiene la descrizione

delle prestazioni assicurate e gli importi dei contributi per la relativa cassa di previdenza. Il piano di previdenza assicurato è legalmente vincolante solo insieme al Regolamento di previdenza. Il Regolamento di previdenza è determinante per definire le condizioni per i diritti e l'erogazione delle prestazioni. Con riserva di approvazione da parte della Fondazione, il piano di previdenza assicurato può contenere disposizioni particolari.

2.5 Commissione di previdenza

Per ogni cassa di previdenza deve essere costituita una commissione paritetica di previdenza. Si rimanda al Regolamento d'organizzazione e al Regolamento elettorale della Fondazione.

3 Obblighi della Fondazione

3.1 Protezione previdenziale

3.1.1

La Fondazione è iscritta come istituto di previdenza nel Registro per la previdenza professionale e si impegna a erogare almeno le prestazioni secondo le disposizioni della LPP.

3.1.2

La Fondazione ha per scopo l'esecuzione della previdenza professionale e accorda la protezione previdenziale convenuta. Gli eventuali beneficiari di rendite ripresi da altri istituti continuano a essere assicurati secondo il regolamento del loro precedente istituto di previdenza. Le future prestazioni si basano sul regolamento di previdenza valido per la cassa di previdenza affiliata. Rimangono riservate le disposizioni di un contratto di presa in carico dei beneficiari di rendite.

3.2 Obblighi d'informazione

3.2.1

La Fondazione soddisfa gli obblighi d'informazione previsti dalla legge nei confronti delle persone assicurate e delle casse di previdenza. La Fondazione fornisce informazioni, in particolare, sulle prestazioni, sul finanziamento e sull'organizzazione. Su richiesta, fornisce informazioni sul conto annuale, sul reddito da capitale, sull'andamento del rischio attuariale, sulle spese di gestione, sul calcolo del capitale di previdenza, sulla formazione delle riserve e sul grado di copertura.

3.2.2

All'inizio di ogni anno la Fondazione emette per ogni persona assicurata un certificato di previdenza che riporta le prestazioni previdenziali in aspettativa, i contributi e la prestazione di uscita attualmente disponibile. In caso di divergenze hanno la precedenza le disposizioni del piano di previdenza assicurato e il Regolamento di previdenza.

3.3 Obblighi di notifica

3.3.1

La Fondazione comunica i contributi arretrati all'autorità competente.

3.3.2

La Fondazione informa i membri della commissione di previdenza se i contributi regolamentari non sono stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza stabilito.

3.3.3

La Fondazione comunica all'istituto collettore lo scioglimento del contratto d'affiliazione.

4 Obblighi del datore di lavoro

4.1 Contributi e costi

4.1.1

Il datore di lavoro versa i contributi regolamentari (contributi del datore di lavoro e dei lavoratori) e salda le altre spese a suo carico in base al contratto d'affiliazione e ai regolamenti.

4.1.2

I contributi regolamentari comprendono, in particolare:

- i contributi di risparmio
- i contributi di rischio
- i contributi ai costi di gestione
- i contributi di risanamento in caso di copertura insufficiente
- i contributi per il fondo di garanzia
- i contributi per l'adeguamento al rincaro
- i contributi di risanamento del datore di lavoro per i suoi pensionati nel pool dei pensionati in caso di copertura insufficiente
- contributi supplementari per il finanziamento dell'aliquota di conversione minima prevista dalla legge

4.1.3

Gli altri costi a carico del datore di lavoro sono in gran parte definiti nelle Disposizioni generali d'affiliazione, nel Regolamento dei costi e nel Regolamento per la liquidazione parziale.

Costi supplementari a carico del datore di lavoro possono insorgere, in particolare, per i seguenti motivi:

- esigenze di acquisto di copertura dei beneficiari di rendite
- esigenze di acquisto negli accantonamenti attuariali
- esecuzione di una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza o del pool
- scioglimento del contratto

4.1.4

Il datore di lavoro è considerato come debitore nei

confronti della Fondazione per tutti i contributi che gli vengono fatturati dalla Fondazione e per le spese poste a suo carico secondo il contratto d'affiliazione e i regolamenti.

4.2 Accertamento dell'adeguatezza in caso di diversi rapporti di previdenza

4.2.1

Se un datore di lavoro ha concluso contratti d'adesione con diversi istituti di previdenza (nell'ambito del regime obbligatorio e/o sovraobbligatorio) che sono configurati in modo tale che le stesse persone siano assicurate contemporaneamente presso diverse istituzioni, il datore di lavoro deve far sì che l'adeguatezza prevista dalla legge venga rispettata per l'insieme dei rapporti di previdenza.

4.2.2

Per i lavoratori indipendenti che assicurano il loro reddito in diversi istituti di previdenza vale per analogia la cifra 4.2.1.

4.3 Obblighi di conferma

4.3.1

Se la rendita d'invalidità è assicurata con un periodo d'attesa superiore a 12 mesi, alla firma del contratto d'affiliazione il datore di lavoro conferma di aver stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia dalla quale le persone assicurate riceveranno per 24 mesi indennità giornaliera che ammontano almeno all'80 per cento del mancato salario e che viene finanziata almeno per la metà anche dal datore di lavoro.

4.3.2

Alla stipulazione del contratto, apponendo la sua firma al contratto d'affiliazione, il datore di lavoro conferma anche di aver dichiarato per iscritto tutte le rendite in corso che devono essere riprese dalla Fondazione.

4.3.3

Con la firma del contratto d'affiliazione il datore di lavoro conferma di aver assicurato presso la Fondazione tutto il suo personale che deve essere obbligatoriamente assicurato.

4.4 Obblighi di notifica

4.4.1

Il datore di lavoro deve inviare alla Fondazione tutte le comunicazioni necessarie allo svolgimento della previdenza e inoltrare tutti i documenti necessari a tale scopo.

In particolare, il datore di lavoro deve comunicare puntualmente alla Fondazione:

- a. al momento della conclusione del contratto, le persone da assicurare secondo il Regolamento di previdenza e il piano di previdenza assicurato, compresa eventualmente la loro ripartizione in diverse cerchie di persone

- b. le nuove entrate, al più tardi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dall'inizio dell'obbligo previdenziale, compresa eventualmente la loro ripartizione in diverse cerchie di persone; si devono indicare le persone non assicurate in base alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- c. all'inizio dell'anno (entro il 31.01) l'attuale effettivo del personale, compresa eventualmente la sua ripartizione in diverse cerchie di persone, indicando i salari di base e i gradi d'impiego determinanti per lo svolgimento della previdenza professionale, se determinanti nel piano di previdenza assicurato
- d. i casi d'incapacità di lavoro entro 120 giorni a partire dall'insorgere dell'incapacità di lavoro (esonero dal pagamento dei contributi)
- e. immediatamente per iscritto le seguenti modifiche riguardanti la ditta:
 - il cambiamento della forma giuridica
 - la modifica dell'oggetto sociale
 - la modifica della ditta (modifica della ragione sociale)
 - il cambiamento del domicilio
 - la fusione, la scissione
 - la modifica dell'indirizzo per la corrispondenza
 - la modifica del rapporto di rappresentanza
 - la cancellazione della ditta
- f. i casi di decesso, immediatamente
- g. le uscite, immediatamente, indicando la data d'uscita e il nuovo istituto di previdenza
- h. immediatamente le persone assicurate che non adempiono più i presupposti del piano di previdenza assicurato
- i. immediatamente i risultati delle elezioni ordinarie e delle elezioni sostitutive dei rappresentanti dei lavoratori della commissione di previdenza nonché dei rappresentanti del datore di lavoro della commissione di previdenza
- j. immediatamente la riduzione dell'organico o la ristrutturazione della sua impresa che può condurre a una liquidazione parziale della sua cassa di previdenza o a una liquidazione parziale del pool, indicando in particolare le circostanze della riduzione, i lavoratori interessati, la fine dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta
- k. immediatamente gli altri fatti determinanti per lo svolgimento della previdenza p. es. cambiamenti di salario e di stato civile – in particolare la data di matrimonio e di inizio di una unione domestica registrata – nonché le modifiche del grado d'impiego, se determinanti nel piano di previdenza assicurato
- l. immediatamente le modifiche dell'assicurazione d'indennità giornaliera di malattia, se la rendita d'invalidità è assicurata con un periodo d'attesa superiore a 12 mesi

In caso di violazione dell'obbligo secondo la lettera c., la Fondazione ha il diritto di utilizzare gli ultimi salari di base

comunicati e i gradi d'impiego ad essa noti come base determinante per il calcolo.

In caso di violazione di uno dei predetti obblighi la Fondazione si riserva il diritto di disdire il contratto d'affiliazione senza osservare un termine di disdetta secondo la cifra 6.4.

4.4.2

Il datore di lavoro comunica alla Fondazione informazioni veritiere secondo la cifra 4.4.1 tramite il portale «Previdenza professionale online» oppure per iscritto. I formulari messi a disposizione dalla Fondazione sono disponibili in internet.

4.4.3

Il datore di lavoro deve permettere alla Fondazione di prendere visione dei documenti determinanti (conto salario, contratti di lavoro, conteggi AVS, pezze giustificative, ecc.), se questi sono rilevanti per l'esecuzione della previdenza professionale.

4.5 Ulteriori obblighi di partecipazione

4.5.1

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare alle singole persone assicurate tutte le informazioni e tutti i formulari destinati alle persone assicurate. Inoltre, il datore di lavoro si impegna a informare le persone assicurate entro i termini di legge in merito alla comunicazione dei loro dati personali alla Fondazione e a Pax ai fini dell'attuazione dell'assicurazione di previdenza e a portare a loro conoscenza le disposizioni della Fondazione e di Pax in materia di protezione dei dati. In particolare, il datore di lavoro comunica alle persone assicurate che né la Fondazione o Pax né i collaboratori o le altre persone ausiliarie da esse incaricate sottostanno all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'art. 62 LPD per quanto riguarda i dati personali necessari all'esecuzione del contratto.

4.5.2

Il datore di lavoro fa in modo che la commissione paritetica di previdenza si orienti sulle disposizioni del Regolamento d'organizzazione.

4.6 Responsabilità del datore di lavoro

Se nel caso di previdenza vi sono delle lacune nella copertura dovute a inadempienza contrattuale del datore di lavoro, in particolare in seguito a mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore da assicurare obbligatoriamente, a insufficiente assicurazione collettiva d'indennità giornaliera di malattia e d'infortunio, a violazione degli obblighi di partecipazione del datore di lavoro o a pagamenti in sospeso, il datore di lavoro risponde pienamente nei confronti della Fondazione per i danni da essa subiti.

5 Modalità di pagamento

5.1 Pagamento del contributo ordinario

5.1.1

La Fondazione fattura al datore di lavoro i contributi regolamentari. In generale i contributi sono esigibili anticipatamente all'inizio di un trimestre (il 01.01, il 01.04, il 01.07 e il 01.10, e devono essere pagati entro 30 giorni dalla fatturazione. Le correzioni dei contributi per le mutazioni effettuate (p. es. uscita durante l'anno, incapacità di lavoro) vengono inserite nella fattura successiva.

5.1.2

Il luogo di pagamento dei contributi è la sede della Fondazione.

5.1.3

Il datore di lavoro si impegna a pagare puntualmente i contributi sul conto contributi, in particolare compresi i contributi che sono stati dedotti dal salario dei lavoratori e, nella misura in cui vi fosse un saldo a favore della Fondazione, a saldare l'importo entro 30 giorni dalla fatturazione.

5.1.4

Se i contributi dovuti alla Fondazione o il saldo del conto contributi non vengono pagati entro 30 giorni, la Fondazione intima al datore di lavoro di saldare l'importo arretrato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare la quota di contributi arretrati da eventuali riserve di contributi, di passare a una frequenza di pagamento mensile, di richiedere per vie legali il pagamento dei contributi arretrati, compresi gli interessi e le spese, e di disdire il contratto d'affiliazione secondo la cifra 6.4.

5.1.5

I crediti in sospeso nei confronti del datore di lavoro possono comportare una riduzione o una sospensione delle prestazioni della Fondazione, a meno che ciò sia escluso da disposizioni di legge imperative.

5.2 Costi secondo il Regolamento dei costi

5.2.1

I costi per i servizi che non rientrano nell'ambito consueto vengono fatturati al datore di lavoro secondo il Regolamento dei costi.

5.2.2

Le spese per le ingiunzioni ed eventuali altri oneri della procedura d'incasso si basano sul Regolamento dei costi.

5.2.3

Le spese secondo il Regolamento dei costi sono esigibili e vengono fatturate immediatamente. Se le spese fatturate non vengono saldate entro 30 giorni, la Fondazione inti-

ma al datore di lavoro di saldare l'importo arretrato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare il credito in sospeso da eventuali riserve di contributi e di chiederne il pagamento per vie legali, compresi gli interessi e le spese.

5.3 Conduzione del conto

5.3.1

I contributi e i costi fatturati vengono addebitati secondo il Regolamento dei costi al conto contributi con la data di scadenza. I pagamenti vengono accreditati al conto contributi con la valuta della data d'entrata del pagamento. Se esiste un disavanzo di contributi risalente all'anno assicurativo precedente o ai periodi di pagamento precedenti, i pagamenti dei contributi vengono utilizzati per saldare interamente l'importo scoperto. Il saldo viene riportato al periodo di pagamento seguente. Gli accrediti vengono accreditati con la valuta della data della scadenza e conteggiati al relativo periodo di pagamento. Se il saldo per il relativo periodo di pagamento o anno d'assicurazione è già pareggiato, il conteggio avviene nel periodo di pagamento o nell'anno successivo.

5.3.2

Indipendentemente dal momento della fatturazione e senza alcun richiamo, secondo il Regolamento dei costi, sui contributi e sui costi rimasti non pagati fino alla data della loro scadenza viene riscosso un interesse di mora a partire dalla data di scadenza. Per i pagamenti effettuati prima della scadenza vengono accreditati gli interessi fino alla data della scadenza.

5.3.3

Per tutti i conti necessari (conto contributi, conto riserva dei contributi del datore di lavoro, ecc.) la Fondazione stabilisce dei tassi d'interesse adeguati al mercato e può adeguarli in ogni momento alle nuove circostanze.

5.3.4

Un saldo a favore della Fondazione alla fine del periodo di pagamento, viene riportato al periodo di pagamento seguente come credito capitale. Un saldo a favore del datore di lavoro viene accreditato come pagamento a conto ai contributi del periodo di pagamento successivo. Un eventuale saldo al 31 dicembre a favore della Fondazione o del datore di lavoro viene riportato all'anno seguente.

5.3.5

Il saldo a favore del datore di lavoro sul conto contributi non può superare l'importo di un contributo annuo (lavoratori e datore di lavoro) dell'affiliazione. L'avere sul conto contributi può essere impiegato solo per gli scopi della previdenza. È escluso un ritorno degli averi al datore di lavoro durante il corso di validità del contratto d'affiliazione.

5.4 Estratto conto

5.4.1

Alla fine di un anno civile la Fondazione emette un estratto conto per il conto contributi e fattura al datore di lavoro il saldo a favore della Fondazione. Se questo saldo non viene pagato entro 30 giorni, la Fondazione intima al datore di lavoro di saldare l'importo arretrato entro 10 giorni. Se il datore di lavoro non ottempera a questa ingiunzione di pagamento, la Fondazione si riserva il diritto di scalare la quota di contributi arretrati del datore di lavoro da eventuali riserve di contributi, di passare a una frequenza di pagamento mensile, di richiedere per vie legali il pagamento dei contributi arretrati e delle spese secondo il Regolamento dei costi, compresi gli interessi, e di disdire il contratto d'affiliazione secondo la cifra 6.4.

5.4.2

Il saldo dell'estratto conto emesso si considera accettato se il datore di lavoro non presenta un'opposizione scritta entro 4 settimane dalla ricezione dello stesso.

5.5 Adesione retroattiva

Se viene fatta richiesta d'affiliazione retroattiva da parte del datore di lavoro, i contributi per il periodo d'assicurazione già trascorso vengono a maturazione entro 30 giorni dalla comunicazione della somma di contribuzione dopo l'esame della richiesta. Il contratto d'affiliazione entra in vigore al più presto con l'entrata del pagamento entro i termini stabiliti.

6 Entrata in vigore e scioglimento del contratto d'affiliazione

6.1 Entrata in vigore

6.1.1

Il datore di lavoro è vincolato per 60 giorni alla sua richiesta d'adesione alla Fondazione. Questo periodo inizia a decorrere dalla presentazione della richiesta presso la Fondazione.

6.1.2

Il contratto d'affiliazione, con riserva delle cifre 5.5 e 6.1.5, entra in vigore alla data concordata per l'inizio del contratto, se la Fondazione lo sottoscrive entro 60 giorni, e sostituisce eventuali accordi presi in precedenza.

6.1.3

La Fondazione non si fa carico dei costi per lo scioglimento del contratto con il precedente istituto di previdenza e/o degli obblighi di risanamento derivanti da precedenti rapporti di affiliazione. Un'eventuale deduzione effettuata dall'istituto di previdenza precedente deve essere compensata dal datore di lavoro all'inizio del contratto con la Fondazione.

6.1.4

I fondi da apportare all'entrata dipendono dal livello di garanzia scelto (peso della componente integralmente assicurata nel processo di risparmio). Le prestazioni nell'intero processo di risparmio vengono erogate in proporzione al livello di garanzia dalla Fondazione (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Le prestazioni di libero passaggio delle persone attive assicurate e le rendite del processo di risparmio (beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti) vengono ripartite tra queste due parti al momento dell'entrata in base al livello di garanzia. Le prestazioni del processo di rischio (rischi di decesso e invalidità) sono attribuite interamente alla parte integralmente assicurata. I fondi da apportare nella parte autonoma risultano dalla direttiva per l'underwriting applicata in questa parte e dalle basi tecniche del pool. I fondi da apportare nella parte integralmente assicurata risultano dalla tariffa di Pax. Il complesso dei fondi da apportare corrisponde alla somma dei fondi da apportare nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata.

6.1.5

Un'eventuale differenza tra i fondi trasferiti dal precedente istituto di previdenza e i fondi complessivi da apportare nella Fondazione secondo la cifra 6.1.4 (parte autonoma e parte integralmente assicurata) deve essere finanziata dal datore di lavoro. Questi costi devono essere saldati dal datore di lavoro entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio definitivo dell'istituto di previdenza trasferente o della fattura della Fondazione.

Il contratto d'affiliazione entra in vigore al più presto al momento dell'entrata del pagamento. Rimangono riservati accordi particolari tra il datore di lavoro e la Fondazione.

6.1.6

Rimangono riservati altri pagamenti straordinari che il datore di lavoro deve effettuare in base al Regolamento dei costi e ad eventuali altri regolamenti.

6.1.7

La Fondazione può in qualsiasi momento cambiare o abrogare le disposizioni del contratto d'affiliazione e delle relative Disposizioni generali d'affiliazione nonché le sue parti integranti in qualsiasi momento, sostituendole con la versione più attuale, salvaguardando lo scopo contrattuale e osservando le disposizioni del diritto di disdetta legale (cfr. cifra 6.3). La Fondazione comunica i cambiamenti con un adeguato margine di tempo.

6.2 Durata e disdetta ordinaria

6.2.1

La validità del contratto d'affiliazione è conforme alla durata contrattuale concordata. Il contratto può essere disdetto per la prima volta alla scadenza della durata contrattuale convenuta (al 31.12 di un anno civile), osser-

vando un termine di disdetta di sei mesi.

6.2.2

La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto d'affiliazione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avvengono con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anticipo e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attivamente un'opinione. Inoltre il nuovo istituto di previdenza deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i beneficiari di rendite d'invalidità alle stesse condizioni.

6.2.3

Se la disdetta e le conferme non pervengono alla Fondazione al più tardi sei mesi prima della scadenza fissa del contratto, la durata viene prolungata tacitamente di un anno. Il termine di disdetta rimane invariato.

6.3 Diritto di disdetta legale del datore di lavoro

6.3.1

La Fondazione comunica per iscritto al datore di lavoro e alla commissione di previdenza i cambiamenti rilevanti del contratto d'affiliazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il datore di lavoro può disdire per iscritto il contratto d'affiliazione alla data in cui i cambiamenti entrano in vigore, osservando un termine di disdetta di 30 giorni. Il silenzio viene considerato come accettazione dei cambiamenti.

6.3.2

La disdetta deve avvenire per iscritto. Lo scioglimento di un contratto d'affiliazione alla Fondazione e il passaggio ad un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avvengono con l'accordo del personale o dell'eventuale rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Tutti i dipendenti devono essere coinvolti con sufficiente anticipo e in modo adeguato nel processo che porta alla decisione di cambiare istituto di previdenza e devono ricevere le informazioni necessarie per formarsi attivamente un'opinione. Inoltre il nuovo istituto di previdenza deve presentare uno scritto in cui conferma di accettare i beneficiari di rendite d'invalidità alle stesse condizioni.

6.3.3

Si considerano cambiamenti rilevanti di un contratto d'affiliazione:

- a. un aumento di almeno il 10% entro tre anni di quei contributi a cui non corrispondono accrediti all'avere delle persone assicurate
- b. una riduzione dell'aliquota di conversione che per le persone assicurate conduce a una presumibile riduzione della prestazione di vecchiaia di almeno il 5%
- c. altri provvedimenti i cui effetti sono almeno simili a quelli secondo le lettere a. e b.

d. il venir meno dell'intera riassicurazione

6.3.4

Non si considerano rilevanti i cambiamenti secondo la cifra 6.3.3 se sono conseguenza di un cambiamento delle basi legali, per esempio in seguito a modifiche della legge o delle ordinanze oppure in seguito a disposizioni delle autorità o dell'autorità di vigilanza.

6.3.5

Per i cambiamenti non rilevanti ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) non vale questo diritto di disdetta.

6.4 Diritto di disdetta straordinaria da parte della Fondazione

La Fondazione ha il diritto di disdire il contratto senza osservare un termine di disdetta se

- a. il datore di lavoro non rispetta le scadenze dei pagamenti e non dà seguito all'ingiunzione di pagamento secondo le cifre 5.1.4 e 5.4.1,
- b. il datore di lavoro ha violato i suoi obblighi secondo la cifra 4,
- c. la commissione di previdenza emana delle disposizioni o prende delle decisioni che sono in contrasto con lo scopo della Fondazione, i suoi principi, il Regolamento di previdenza, le loro appendici o il piano di previdenza assicurato e non le revoca nonostante la diffida scritta da parte della Fondazione oppure
- d. sussiste una copertura assicurativa insufficiente del datore di lavoro per le indennità giornaliere per malattia.

6.5 Fallimento del datore di lavoro

Con l'apertura del fallimento nei confronti del datore di lavoro la Fondazione presuppone uno scioglimento straordinario del contratto d'affiliazione a partire da quel momento.

6.6 Cambiamento del livello di garanzia

6.6.1

Un cambiamento del livello di garanzia comporta un'uscita (disdetta del contratto d'affiliazione) dal pool precedente (precedente livello di garanzia) e un'entrata (nuovo contratto d'affiliazione) nel nuovo pool (nuovo livello di garanzia). Pertanto un nuovo contratto d'affiliazione (nuovo livello di garanzia) deve essere richiesto in anticipo alla Fondazione.

6.6.2

La richiesta di cambiamento del livello di garanzia è sottoposta a una verifica prima dell'accettazione come una nuova richiesta di adesione. Non sussiste un diritto all'accettazione a un altro livello di garanzia.

6.6.3

Per la disdetta del precedente contratto d'affiliazione (livello di garanzia precedente) vanno rispettate in particolare le disposizioni secondo le cifre 6.2 e 7.2.

7 Conseguenze dello scioglimento del contratto d'affiliazione

7.1 Senza cambiamento del livello di garanzia

7.1.1

Se il contratto d'affiliazione non viene sciolto a causa di un cambiamento del livello di garanzia, tutte le persone assicurate attive e i beneficiari delle prestazioni d'invalidità escono dalla Fondazione. Anche le rendite di vecchiaia e per i superstiti escono dalla Fondazione insieme alle persone assicurate attive e ai beneficiari delle rendite d'invalidità.

7.1.2

Con l'esportazione delle rendite, tutti i destinatari escono dalla cassa di previdenza e dalla Fondazione. Pertanto si ha una liquidazione totale della cassa di previdenza ed eventualmente una liquidazione parziale del pool secondo il Regolamento per la liquidazione parziale.

7.1.3

L'affiliazione uscente ha la possibilità di acquistare la copertura delle intere prestazioni delle rendite di vecchiaia e per i superstiti, dopo aver fornito prova della propria capacità di finanziamento, e di lasciarle nella Fondazione. La prova del finanziamento deve essere presentata alla Fondazione prima dell'invio della disdetta. La Fondazione verifica l'attestazione presentata. La Fondazione può chiedere un'ulteriore prova della capacità di finanziamento per possibili rendite di vecchiaia e per i superstiti che insorgeranno dopo la richiesta. In caso di rifiuto da parte della Fondazione, il nuovo istituto di previdenza deve confermare anche l'accettazione dei beneficiari delle prestazioni di rendita secondo la cifra 6.2.2, osservando il termine di disdetta.

7.1.4

Con l'acquisto delle rendite, i beneficiari delle rendite di vecchiaia e per i superstiti rimangono nella cassa di previdenza o nella Fondazione. Le parti di rendita autonome devono essere acquistate alla tariffa attuale di Pax per i nuovi beneficiari di rendite. La cassa di previdenza ha allora solo rendite integralmente assicurate e passa dal pool precedente al pool delle rendite. Pertanto si ha una liquidazione parziale della cassa di previdenza ed eventualmente una liquidazione parziale del pool secondo il Regolamento per la liquidazione parziale. Il contratto d'affiliazione rimane in vigore in riferimento ai restanti beneficiari di rendite e in misura corrispondente alle relative disposizioni. I costi dell'acquisto delle rendite sono finanziati dapprima con i fondi liberi assegnati all'affiliazione uscente nell'ambito della liquidazione parziale della cassa

di previdenza e dell'eventuale liquidazione parziale del pool, con la riserva di fluttuazione e gli accantonamenti tecnici. Una differenza eventualmente rimanente per i costi di acquisto deve essere compensata dal datore di lavoro. A questo scopo il datore di lavoro può impiegare anche un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro.

7.1.5

Se il contratto d'affiliazione viene sciolto dalla Fondazione a causa di violazioni del contratto secondo la cifra 6.4 o di abusi del diritto nel comportamento del datore di lavoro, questa disdetta viene trattata come una disdetta del datore di lavoro, con la conseguente esportazione di tutte le rendite. Anche la copertura delle rendite di vecchiaia e per i superstiti può essere interamente acquistata secondo le cifre 7.1.3 e 7.1.4.

7.2 Cambiamento del livello di garanzia

7.2.1

Per cambiare il livello di garanzia secondo la cifra 6.6 si deve sciogliere il contratto d'affiliazione. Ciò comporta una liquidazione totale della cassa di previdenza e si applica il Regolamento per la liquidazione parziale.

7.2.2

Un cambiamento del livello di garanzia dev'essere precedentemente chiesto alla Fondazione. La richiesta di cambiamento del livello di garanzia è sottoposta a una verifica prima dell'accettazione come una nuova richiesta di adesione. Non sussiste un diritto all'accettazione a un altro livello di garanzia.

7.2.3

Per la disdetta del precedente contratto d'affiliazione (precedente livello di garanzia) si applica per analogia la cifra 6.2. Il contratto d'affiliazione può essere disdetto solo se la Fondazione approva il cambiamento, se si può stipulare un nuovo contratto d'affiliazione (nuovo livello di garanzia e nuovo pool) con la Fondazione e se si possono apportare i fondi eventualmente necessari secondo la cifra 7.2.6.

7.2.4

Con un cambiamento del livello di garanzia le rendite devono essere esportate. L'intera cassa di previdenza (tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite) cambia pool. Le prestazioni di uscita (parte autonoma) e i valori di rimborso (parte integralmente assicurata) delle persone assicurate attive, gli averi di vecchiaia dei beneficiari di rendite d'invalidità e le rendite del processo di risparmio vengono ripartiti tra la parte autonoma e la parte integralmente assicurata secondo il livello di garanzia del nuovo pool.

7.2.5

I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool in caso di cambiamento del livello di garanzia si determinano

come per una nuova entrata secondo la cifra 6.1.4.

7.2.6

I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool vengono finanziati dapprima con i fondi attribuiti all'affiliazione che cambia livello nell'ambito della liquidazione totale della cassa di previdenza e dell'eventuale liquidazione parziale del pool precedente. Se questi mezzi non sono sufficienti, la differenza rispetto ai fondi complessivi da apportare nel nuovo pool deve essere compensata dal datore di lavoro.

Se il datore di lavoro non è in grado di pagare la somma di acquisto, la cassa di previdenza rimane nel livello di garanzia precedente o nel pool e il contratto d'affiliazione precedente viene continuato.

7.3 Deduzione di un ammanco non possibile

Nell'ambito di una liquidazione parziale del pool un eventuale ammanco viene dedotto in misura proporzionale dalle prestazioni d'uscita delle persone assicurate attive uscenti e dai capitali di previdenza dei beneficiari di rendite uscenti. Gli averi di vecchiaia LPP, tuttavia, non possono essere intaccati. Le deduzioni di un ammanco che non possono essere effettuate o che non possono essere interamente effettuate devono essere finanziate dal datore di lavoro. La Fondazione fattura al datore di lavoro l'ammanco eventualmente residuo.

7.4 Copertura previdenziale

7.4.1

Con lo scioglimento del contratto d'affiliazione si sciolgono i rapporti assicurativi delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione. Per queste persone si estingue ogni copertura previdenziale.

7.4.2

Se alla disdetta del contratto d'affiliazione da parte della Fondazione non è possibile sciogliere i rapporti assicurativi di beneficiari di rendite, per queste persone il contratto d'affiliazione permane nella misura delle relative disposizioni. Questi beneficiari di rendite continuano a rimanere nel pool precedente. I costi amministrativi supplementari che ne risultano vengono riscossi al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione e addebitati secondo il Regolamento dei costi.

7.5 Costi in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione

I costi che risultano dallo scioglimento del contratto e che non possono essere dedotti direttamente dai fondi assegnati secondo la cifra 7.6 vengono addebitati secondo il Regolamento dei costi.

7.6 Fondi assegnati

7.6.1

I fondi assegnati a un'affiliazione uscente sono composti in generale dai fondi della parte autonoma e da quelli della parte integralmente assicurata.

7.6.2

Nella parte autonoma questi fondi comprendono in generale le prestazioni di libero passaggio e i capitali di previdenza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione. Per il calcolo dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite sono determinanti le basi tecniche del pool.

Nella parte autonoma, inoltre, nell'ambito di un'eventuale liquidazione parziale del pool possono essere assegnati all'affiliazione uscente accantonamenti tecnici, riserve di fluttuazione e fondi liberi oppure un ammanco.

7.6.3

Nella parte integralmente assicurata questi fondi comprendono i valori di rimborso secondo la cifra 8 delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione.

7.6.4

Oltre ai fondi citati alle cifre 7.6.2 e 7.6.3, all'affiliazione uscente possono inoltre essere assegnati dei fondi liberi nell'ambito di una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza.

Ai fondi assegnati all'affiliazione uscente si aggiungono inoltre eventuali averi (conti) della cassa di previdenza, mentre ne vengono dedotti i costi supplementari secondo la cifra 7.4.1 e i costi dello scioglimento del contratto secondo la cifra 7.5.

7.7 Versamento

I fondi assegnati all'affiliazione uscente vengono versati al nuovo istituto di previdenza. Se non sussiste alcun istituto di previdenza comune per la successione, le prestazioni di libero passaggio vengono versate a ogni singola persona assicurata attiva e i capitali di previdenza (parte autonoma) e i valori di rimborso (parte integralmente assicurata) a ogni singolo beneficiario di rendite. I fondi restanti attribuiti all'affiliazione uscente vengono utilizzati secondo le norme legali.

7.8 Scadenze

7.8.1

Tutti i contributi e i costi ancora arretrati al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione vengono a scadere al più tardi alla data di scioglimento.

7.8.2

I fondi assegnati all'affiliazione uscente secondo la cifra 7.6 sono esigibili in generale al momento dello sciogli-

mento del contratto.

7.8.3

Se avviene una liquidazione parziale o totale secondo il Regolamento per la liquidazione parziale, i fondi assegnati secondo la cifra 7.6 sono esigibili solo dopo il completamento della liquidazione parziale o totale.

7.8.4

Se non è possibile un versamento in tempi brevi dei fondi assegnati secondo la cifra 7.6, la corresponsione degli interessi avviene a partire dalla scadenza, come prima dello scioglimento del contratto. Non è dovuto alcun interesse di mora.

7.8.5

Se il datore di lavoro deve effettuare degli acquisti di copertura completa per le rendite o finanziare degli ammanchi nei confronti della Fondazione, questi importi sono esigibili alla data dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

8 Valore di rimborso in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione

Questo capitolo contiene disposizioni relative al valore di rimborso erogate nella parte integralmente assicurata.

8.1 Riserva matematica

8.1.1

La riserva matematica viene stabilita secondo le basi tecnico-assicurative di Pax.

8.1.2

La riserva matematica delle persone assicurate attive corrisponde alla somma dei loro averi di vecchiaia.

8.1.3

La riserva matematica per i beneficiari di prestazioni d'invalidità corrisponde alla somma delle riserve matematiche trasferite delle rendite d'invalidità correnti (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario), delle rendite correnti per figli d'invalidi (valore in contanti calcolato fino all'età finale media), dell'esenzione corrente dal pagamento del contributo (valore in contanti calcolato fino al pensionamento ordinario) più l'avere di vecchiaia esistente.

8.1.4

La riserva matematica per i beneficiari di rendite di vecchiaia corrisponde alla somma delle riserve matematiche trasferite delle rendite di vecchiaia correnti (valore in contanti), delle rendite correnti per figli d'invalidi (valore in contanti calcolato fino all'età finale media) e delle rendite per i superstiti in aspettativa.

8.1.5

La riserva matematica per i beneficiari di rendite per i superstiti corrisponde alla somma delle riserve matematiche trasferite delle rendite correnti per coniugi e partner (valore in contanti) e delle rendite correnti per orfani (valore in contanti calcolato fino all'età finale media).

8.2 Deduzione per il rischio legato agli interessi

8.2.1

A seconda della situazione sul mercato dei capitali nei primi cinque anni della durata contrattuale si può effettuare una deduzione tenendo conto del rischio degli interessi.

8.2.2

La deduzione viene calcolata per ogni persona assicurata (persone assicurate attive e beneficiari di rendite) e ammonta al massimo all'8% della riserva matematica al momento dello scioglimento del contratto.

8.2.3

La deduzione risulta allorché il rendimento del nuovo investimento al momento dello scioglimento del contratto supera il rendimento medio del portafoglio degli investimenti. Come rendimento dei nuovi investimenti al momento dello scioglimento del contratto si considera la media dei rendimenti medi ottenibili

- dei tassi d'interesse delle obbligazioni di cassa
- dei rendimenti delle obbligazioni della Confederazione
- dei tassi d'interesse delle ipoteche in primo rango

secondo il rapporto mensile della Banca nazionale svizzera.

8.2.4

Il rendimento dei nuovi investimenti viene stabilito mensilmente e applicato negli scioglimenti dei contratti del secondo mese successivo. Per esempio, il tasso d'interesse fissato per il mese di ottobre si applica negli scioglimenti di contratti al 31 dicembre.

8.2.5

Il rendimento del portafoglio degli investimenti al momento dello scioglimento del contratto corrisponde al rendimento medio dei nuovi investimenti negli ultimi sei anni. Questo tasso d'interesse è fissato trimestralmente.

8.2.6

La deduzione sugli investimenti in seguito alla situazione degli interessi corrisponde al sestuplo della differenza positiva fra il rendimento dei nuovi investimenti e il rendimento medio del portafoglio degli investimenti al momento dello scioglimento del contratto.

8.3 Valore di rimborso

Il valore di rimborso per ogni singola persona assicurata

(persone assicurate attive e beneficiari di rendite) corrisponde alla riserva matematica secondo la cifra 8.1 dopo la deduzione per il rischio legato agli interessi secondo la cifra 8.2. L'avere di vecchiaia LPP, tuttavia, non può essere intaccato.

9 Disposizioni finali

9.1 Lacune

Nei casi non contemplati in queste Disposizioni generali d'affiliazione il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

9.2 Modifica delle Disposizioni generali d'affiliazione

9.2.1

Salvaguardando lo scopo del contratto e della Fondazione, la Fondazione può modificare o abrogare in qualsiasi momento le disposizioni contenute nelle presenti Disposizioni generali d'affiliazione, sostituendole con una versione più aggiornata.

9.2.2

La Fondazione comunica i cambiamenti al datore di lavoro e alla commissione di previdenza entro un periodo di tempo adeguato.

9.2.3

Le Disposizioni generali d'affiliazione e le loro eventuali modifiche vengono sottoposte ogni volta all'autorità di vigilanza.

9.3 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di queste Disposizioni generali d'affiliazione.

9.4 Contenzioso

Per la risoluzione di controversie tra la Fondazione, i datori di lavoro nonché le persone assicurate e le persone aventi diritto si applica l'art. 73 LPP.

9.5 Entrata in vigore

Queste Disposizioni generali d'affiliazione, edizione 01.2024, entrano in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituiscono tutte le precedenti edizioni.

Basilea, 13 dicembre 2023

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

REGOLAMENTO DEI COSTI

INDICE

| | | | | | |
|----------|--|----------|----------|---|----------|
| 1 | Principi | 2 | 4 | Reperire e dare informazioni nonché servizi speciali | 3 |
| 1.1 | Ambito di applicazione | 2 | 4.1 | Reperire informazioni | 3 |
| 1.2 | Spese di terzi | 2 | 4.2 | Fornire informazioni | 3 |
| 1.3 | Origine non chiara | 2 | 4.3 | Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale | 3 |
| 1.4 | Altre spese particolari | 2 | | | |
| 2 | Contributi dei costi per spese speciali | 2 | 5 | Fatturazione | 3 |
| 2.1 | Scioglimento straordinario del contratto | 2 | 6 | Lacune nel regolamento | 3 |
| 2.2 | Esecuzione di una liquidazione parziale o totale | 2 | 7 | Modifica del regolamento | 3 |
| 3 | Violazione dell'obbligo di notifica e di pagamento del datore di lavoro | 2 | 8 | Lingua determinante | 3 |
| 3.1 | Mutazioni | 2 | 9 | Entrata in vigore | 3 |
| 3.2 | Procedimento d'ingiunzione | 2 | | | |
| 3.3 | Procedura d'incasso | 3 | | | |

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento dei costi:

1 Principi

1.1 Ambito di applicazione

Questo regolamento disciplina i contributi ai costi che la Fondazione riscuote per spese speciali in aggiunta alle spese ordinarie d'amministrazione e che fattura al datore di lavoro o alla persona assicurata a seconda di chi le ha cagionate.

1.2 Spese di terzi

I costi per i servizi erogati da terzi (ad esempio autorità di vigilanza, periti in materia di assicurazione delle pensioni, ufficio di revisione, ufficio del catasto, avvocato, ecc.) vengono fatturati a chi li ha cagionati.

1.3 Origine non chiara

Se non è chiaro o se è dibattuto chi abbia originato i costi, questi vengono fatturati al datore di lavoro e addebitati al conto contribuiti.

1.4 Altre spese particolari

Possono essere addebitate al datore di lavoro anche le spese per oneri che superano quantitativamente o qualitativamente la misura consueta per la previdenza professionale. Queste prestazioni come, ad esempio, valutazioni attuariali (rilevamento dati) e documentazione secondo IFRS, US GAAP o Swiss GAAP RPC 16, calcoli speciali, riproduzione di documenti, redazione di documentazioni individuali, traduzioni, ecc. vengono calcolate secondo l'onere effettivo e fatturate a una tariffa oraria di

CHF 200.00

2 Contributi dei costi per spese speciali

2.1 Scioglimento straordinario del contratto

Nel caso di scioglimento del contratto d'adesione con una durata inferiore a tre anni, i costi vengono dedotti per quanto possibile dalla riserva dei contributi del datore di lavoro e dai fondi liberi. Un eventuale saldo rimanente viene addebitato al conto contribuiti e fatturato al datore di lavoro.

Spese per lo scioglimento del contratto

| | | |
|---|-----|----------|
| p per ogni persona assicurata e beneficiario di rendite | CHF | 200.00 |
| per ogni scioglimento almeno | CHF | 200.00 |
| al massimo | CHF | 1'000.00 |

È determinante il numero di assicurati dodici mesi prima dello scioglimento del contratto.

Beneficiari di prestazioni d'invalidità rimanenti dopo lo scioglimento del contratto

Maggiori costi amministrativi all'anno per ciascun beneficiario di prestazioni d'invalidità, fino al raggiungimento della pensione ordinaria* (deduzione unica in caso di scioglimento del contratto)

CHF 300.00

* In totale al massimo l'1.00% di tutte le prestazioni d'invalidità correnti

- Acquisti dei beneficiari di rendite nella riassicurazione in base al calcolo dell'assicuratore e della Fondazione
- Maggiori costi amministrativi per ciascun beneficiario di prestazioni per i superstiti o di vecchiaia secondo il calcolo dell'assicuratore e della Fondazione

2.2 Esecuzione di una liquidazione parziale o totale

Allestire piani di ripartizione

per ogni piano di ripartizione CHF 250.00

Esecuzione di una liquidazione parziale o totale (cassa di previdenza e pool)

Le spese vengono conteggiate nel contributo ai costi e secondo le disposizioni del Regolamento per la liquidazione parziale.

Maggiori spese straordinarie possono essere fatturate anche al datore di lavoro secondo il punto 1.4.

3 Violazione dell'obbligo di notifica e di pagamento del datore di lavoro

In caso di violazione dell'obbligo di notifica e di pagamento del datore di lavoro secondo le cifre 4.4.1 o 4.1 e 5 delle **Disposizioni generali d'affiliazione**, la Fondazione riscuote inoltre presso il datore di lavoro i seguenti indennizzi per esborsi:

3.1 Mutazioni

Mutazioni che al momento dell'incarico hanno una data d'effetto di oltre 60 giorni dal termine previsto nella cifra 4.4.1 delle Disposizioni generali d'affiliazione

per ogni mutazione CHF 100.00

3.2 Procedimento d'ingiunzione

Sollecito di pagamento CHF 50.00
Allestire piano di rimborso (per proposta) CHF 250.00

3.3 Procedura d'incasso

| | | |
|--------------------------|-----|----------|
| Domanda d'esecuzione | CHF | 500.00 |
| più tasse d'esecuzione | | |
| Rigetto dell'opposizione | CHF | 1'500.00 |
| Domanda di realizzazione | CHF | 300.00 |
| Domanda di fallimento | CHF | 500.00 |
| Domanda di sequestro | CHF | 500.00 |

4 Reperire e dare informazioni nonché servizi speciali

4.1 Reperire informazioni

Il reperimento di informazioni, presso una cassa di compensazione AVS, un ufficio del registro di commercio, ecc., necessarie allo svolgimento della previdenza professionale e che il datore di lavoro non ha procurato malgrado richiamo scritto (violazione degli obblighi di notifica del datore di lavoro) viene fatturato a una tariffa oraria* di

CHF 200.00

* IVA esclusa

4.2 Fornire informazioni

Servizi speciali concordati con il datore di lavoro che non sono inclusi nell'ambito dell'amministrazione ordinaria vengono addebitati secondo il dispendio effettivo a una tariffa oraria* di

CHF 200.00

* IVA esclusa

4.3 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Prelievo anticipato / realizzazione del pegno (per ogni caso)

CHF 500.00

I costi per effettuare un prelievo anticipato o un impegno/una realizzazione del pegno nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale nonché ulteriori costi connessi a queste pratiche (come per es. i costi d'annotazione nel registro fondiario) sono a carico della persona assicurata.

5 Fatturazione

I costi che insorgono a carico del datore di lavoro vengono addebitati al conto contribuiti. I costi dei servizi erogati da terzi a carico della persona assicurata nonché le informazioni e i servizi speciali erogati dalla Fondazione vengono fatturati alla persona assicurata.

6 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo Regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

7 Modifica del regolamento

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto della legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione.

Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

Le modifiche devono essere comunicate al datore di lavoro affiliato al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore.

8 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento dei costi, edizione 01.2022 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Basilea, 22 febbraio 2021

Il Consiglio di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

INDICE

| | | | | | |
|----------|--|----------|----------|---|-----------|
| 1 | Generalità | 4 | | | |
| 1.1 | Adesione | 4 | 6.7 | Compensazione di garanzia | 9 |
| 1.2 | Certificato e piano di previdenza | 4 | 6.8 | Trasferimento di una parte del diritto alla prestazione di libero passaggio o alla rendita in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata (cifra 13.4) | 10 |
| 1.3 | Organizzazione della previdenza professionale | 4 | | | |
| 2 | Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione | 4 | 6.9 | Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cifre 13.5–13.7) | 10 |
| 2.1 | Livelli della Fondazione | 4 | | | |
| 2.2 | Cassa di previdenza | 4 | 6.10 | Prestazioni di vecchiaia (cifra 9) | 10 |
| 2.3 | Pool | 4 | 6.11 | Prestazioni d'invalidità (cifra 11) | 11 |
| 2.4 | Fondazione | 5 | 6.12 | Prestazioni per i superstiti (cifra 10) | 11 |
| 3 | Cerchia delle persone | 5 | 6.13 | Risarcimento in eccesso e coordinamento con altre assicurazioni sociali (cifra 15) | 11 |
| 3.1 | Persone assicurate | 5 | 6.14 | Prestazioni minime secondo la LPP | 11 |
| 3.2 | Persone non assicurate | 5 | | | |
| 3.3 | Persone impiegate a tempo determinato | 5 | | | |
| 4 | Copertura previdenziale | 6 | 7 | Salario assicurato | 11 |
| 4.1 | Inizio ed estensione della copertura previdenziale | 6 | 7.1 | Parti secondo il livello di garanzia | 11 |
| 4.2 | Esame dello stato di salute | 6 | 7.2 | Salario assicurato | 11 |
| 4.3 | Riserva, rifiuto dell'ammissione nella previdenza professionale | 6 | 7.3 | Salario minimo assicurato | 11 |
| 4.4 | Aumento delle prestazioni di previdenza | 6 | 7.4 | Adeguamenti del salario assicurato | 12 |
| 4.5 | Congedo non retribuito | 6 | 7.5 | Continuazione dell'assicurazione del precedente salario assicurato | 12 |
| 4.6 | Fine della copertura previdenziale | 7 | 8 | Avere di vecchiaia | 12 |
| 5 | Termini per la definizione del salario | 7 | 8.1 | Parti secondo il livello di garanzia | 12 |
| 5.1 | Salario di base | 7 | 8.2 | Avere di vecchiaia | 12 |
| 5.2 | Salario minimo per l'ammissione | 8 | 8.3 | Avere di vecchiaia alla fine di un anno civile in corso | 12 |
| 5.3 | Deduzione di coordinamento | 8 | 8.4 | Avere di vecchiaia in caso di previdenza e d'uscita | 12 |
| 5.4 | Salario di base coordinato | 8 | 8.5 | Accrediti | 13 |
| 5.5 | Salario LPP | 8 | 8.6 | Prelievi | 13 |
| 5.6 | Salario LPP non coordinato | 8 | 8.7 | Interessi sull' avere di vecchiaia | 13 |
| 5.7 | Salario LAINF | 8 | 8.8 | Avere di vecchiaia proiettato senza interessi | 13 |
| 5.8 | Salario LAINF coordinato | 8 | 8.9 | Avere di vecchiaia proiettato con interessi | 13 |
| 5.9 | Importi limite per l'invalidità parziale | 8 | 9 | Prestazioni di vecchiaia | 14 |
| 5.10 | Importi limite per il pensionamento parziale | 8 | 9.1 | Parti secondo il livello di garanzia | 14 |
| 6 | Disposizioni particolari: interazione della parte autonoma e della parte integralmente assicurata | 8 | 9.2 | Principio | 14 |
| 6.1 | Principio | 8 | 9.3 | Rendita di vecchiaia | 14 |
| 6.2 | Salario assicurato (cifra 7) | 8 | 9.4 | Prestazioni di vecchiaia in caso d'opzione di capitale | 14 |
| 6.3 | Avere di vecchiaia (cifra 8) | 8 | 9.5 | Pensionamento ordinario ed età di riferimento regolamentare | 14 |
| 6.4 | Accrediti (cifra 8.5) | 9 | 9.6 | Pensionamento anticipato | 14 |
| 6.5 | Prelievi (cifra 8.6) | 9 | 9.7 | Pensionamento differito | 15 |
| 6.6 | Prestazione d'uscita (cifra 12) | 9 | 9.8 | Pensionamento parziale | 15 |

| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|---|-----------|
| 9.9 | Rendita per figli di pensionato | 16 | 13.7 | Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – costituzione in pegno | 28 |
| 9.10 | Termini | 16 | | | |
| 10 | Prestazioni per i superstiti | 16 | 14 | Esigibilità e modalità di versamento | 28 |
| 10.1 | Parti secondo il livello di garanzia | 16 | 14.1 | Motivazione di un diritto alle prestazioni | 28 |
| 10.2 | Principio | 16 | 14.2 | Beneficiari del pagamento | 29 |
| 10.3 | Rendita per la persona coniugata e rendita per partner registrati | 17 | 14.3 | Scadenza | 29 |
| 10.4 | Diritto alla rendita per i superstiti dopo il divorzio o lo scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata | 17 | 14.4 | Versamento | 29 |
| 10.5 | Rendita per partner (non per l'unione domestica registrata) | 18 | 14.5 | Forma della prestazione d'importo modesto | 29 |
| 10.6 | Rendita per orfani | 18 | 14.6 | Luogo d'adempimento | 29 |
| 10.7 | Capitale di decesso | 19 | 15 | Risarcimento in eccesso e coordinamento con altre assicurazioni sociali | 29 |
| 10.8 | Rimborso del contributo | 19 | 15.1 | Principio | 29 |
| 10.9 | Beneficio | 20 | 15.2 | Riduzione della prestazione in caso di vantaggi ingiustificati | 29 |
| 11 | Prestazioni in caso d'invalidità | 20 | 15.3 | Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni o con l'assicurazione militare | 30 |
| 11.1 | Principio | 20 | 15.4 | Riduzione delle prestazioni in caso di colpa personale | 30 |
| 11.2 | Incapacità di lavoro e incapacità di guadagno | 21 | 15.5 | Obbligo di prestazione anticipata e rimborso | 31 |
| 11.3 | Invalidità e grado d'invalidità | 21 | 16 | Finanziamento delle prestazioni di previdenza | 31 |
| 11.4 | Esonero dal pagamento dei contributi | 21 | 16.1 | Parti secondo il livello di garanzia | 31 |
| 11.5 | Rendita d'invalidità | 21 | 16.2 | Principio | 31 |
| 11.6 | Rendita per figli d'invalido | 22 | 16.3 | Durata dell'obbligo di contribuzione | 31 |
| 11.7 | Graduazione della rendita d'invalidità secondo il grado d'invalidità | 22 | 16.4 | Composizione dei contributi | 32 |
| 11.8 | Modifica del grado d'invalidità | 22 | 16.5 | Possibilità di scelta con diversi piani di risparmio | 32 |
| 11.9 | Ricaduta | 23 | 16.6 | Fondi liberi dell'istituto di previdenza | 32 |
| 11.10 | Proroga provvisoria dell'assicurazione | 23 | 16.7 | Riserva dei contributi del datore di lavoro | 32 |
| 11.11 | Cessazione delle prestazioni d'invalidità | 23 | 16.8 | Fondo di garanzia | 32 |
| 12 | Prestazioni in caso d'uscita | 23 | 17 | Acquisto volontario | 32 |
| 12.1 | Parti secondo il livello di garanzia | 23 | 17.1 | Parti secondo il livello di garanzia | 32 |
| 12.2 | Principio | 24 | 17.2 | Principio | 33 |
| 12.3 | Ammontare della prestazione d'uscita | 24 | 17.3 | Acquisto volontario delle intere prestazioni regolamentari | 33 |
| 12.4 | Utilizzazione della prestazione d'uscita | 24 | 17.4 | Acquisto volontario del pensionamento anticipato | 33 |
| 12.5 | Versamento in contanti della prestazione d'uscita | 24 | 17.5 | Limitazioni dell'acquisto volontario | 34 |
| 12.6 | Restrizione del pagamento in contanti | 24 | 18 | Ulteriori disposizioni | 34 |
| 12.7 | Assicurazione suppletiva | 24 | 18.1 | Cessione e costituzione in pegno | 34 |
| 12.8 | Scioglimento del contratto d'affiliazione | 25 | 18.2 | Diritti nei confronti di terzi responsabili | 34 |
| 12.9 | Rimborso e compensazione | 25 | 18.3 | Protezione dei dati | 34 |
| 13 | Altre prestazioni di previdenza | 25 | 18.4 | Prescrizione | 35 |
| 13.1 | Adeguamento all'evoluzione dei prezzi | 25 | 18.5 | Provvedimenti in caso di copertura insufficiente | 35 |
| 13.2 | Partecipazione alle eccedenze | 25 | 18.6 | Liquidazione parziale e totale | 35 |
| 13.3 | Forma della partecipazione | 25 | 18.7 | AVS 21 | 36 |
| 13.4 | Trasferimento di una parte del diritto alla prestazione di libero passaggio o alla rendita in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata | 25 | | | |
| 13.5 | Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – principio | 27 | | | |
| 13.6 | Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – prelievo anticipato | 28 | | | |

| | | |
|-----------|----------------------------|-----------|
| 19 | Disposizioni finali | 36 |
| 19.1 | Lacune nel regolamento | 36 |
| 19.2 | Modifica del regolamento | 36 |
| 19.3 | Lingua determinante | 36 |
| 19.4 | Entrata in vigore | 36 |

Appendici

| | |
|----|--|
| A1 | Importi |
| A2 | Meccanismo di partecipazione e risanamento |
| A3 | Aliquote di conversione |

Supplemento al regolamento

| | |
|-----|--|
| ZRA | Continuazione dell'assicurazione dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria secondo l'art. 47a LPP |
|-----|--|

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento di previdenza:

1 Generalità

1.1 Adesione

1.1.1

Il datore di lavoro ha aderito mediante contratto d'affiliazione alla Fondazione, con lo scopo di assicurare la previdenza professionale.

1.1.2

Il regolamento di previdenza definisce i diritti e gli obblighi della Fondazione, del datore di lavoro e delle persone assicurate o dei loro superstiti. I diritti che sorgono in base a questo regolamento di previdenza possono essere fatti valere solo nei confronti della Fondazione.

1.2 Certificato e piano di previdenza

1.2.1

All'inizio di ogni anno, la Fondazione emette un certificato di previdenza per ogni persona assicurata secondo la cifra 3.1.

1.2.2

Nell'ambito delle successive disposizioni, le persone assicurate secondo la cifra 3.1 o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni indicate nel piano di previdenza assicurato. Viene garantito in ogni caso il versamento delle prestazioni minime legali secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (in seguito detta LPP).

1.3 Organizzazione della previdenza professionale

1.3.1

Lo scopo della Fondazione è di gestire la previdenza professionale e di proteggere in questo modo le persone assicurate secondo la cifra 3.1 o i loro superstiti dalle conseguenze economiche della vecchiaia, in caso di decesso e d'invalidità.

1.3.2

La Fondazione è organizzata secondo la cifra 2 come fondazione collettiva ed è iscritta come tale nel registro della previdenza professionale.

1.3.3

Per ciascun datore di lavoro la Fondazione tiene una cassa di previdenza separata in cui si deve costituire una commissione paritetica di previdenza. Inoltre si rimanda al Regolamento d'organizzazione e al Regolamento elettorale della Fondazione.

1.3.4

Per garantire le prestazioni regolamentari, la Fondazione, in qualità di stipulante, e la «Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA», Basilea (in seguito Pax), in qualità di assicuratore, hanno stipulato un contratto di assicurazione collettiva sulla vita. Il contratto comprende la riassicurazione parziale per l'intero processo di risparmio (secondo il livello di garanzia) e la congrua riassicurazione dei rischi di decesso e invalidità. Il tariffario dell'assicurazione collettiva sulla vita (in seguito detta tariffa), approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), costituisce la base di questo contratto.

2 Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione

2.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

2.2 Cassa di previdenza

2.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

2.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una parziale riassicurazione presso Pax.

2.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

2.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

2.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

2.3 Pool

2.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento

per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

2.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'aver di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

2.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

2.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

2.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della parziale riassicurazione.

3 Cerchia delle persone

3.1 Persone assicurate

3.1.1

Nella previdenza professionale sono ammessi tutti i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro affiliato, che appartengono alla cerchia di persone indicata nel contratto d'affiliazione e che soddisfano le condizioni d'ammissione previste dal piano di previdenza assicurato; dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età per i rischi decesso e invalidità; dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno d'età anche per il rischio vecchiaia, se non è stata concordata per iscritto una data precedente.

3.1.2

I datori di lavoro indipendenti possono aderire facoltativamente alla cassa di previdenza in cui sono assicurati i loro dipendenti, se fanno parte di una cerchia di persone

indicata nel contratto d'affiliazione. In caso d'invalidità o di decesso in seguito a infortunio sussiste al massimo il diritto alle prestazioni minime prescritte dalla LPP per le persone assicurate obbligatoriamente; è applicabile la cifra 15. Rimangono riservate le disposizioni divergenti nel piano di previdenza assicurato.

3.2 Persone non assicurate

3.2.1

Non sono ammessi nella previdenza professionale i lavoratori con un contratto di lavoro che dura al massimo tre mesi. Rimane riservata la cifra 3.3.

3.2.2

Le persone che ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità hanno un grado d'invalidità del 70% o superiore, le persone che continuano a essere assicurate provvisoriamente secondo l'art. 26a LPP nonché le persone che secondo le cifre 9.5 e 18.7 hanno raggiunto l'età di riferimento regolamentare non sono ammesse nella previdenza professionale.

3.2.3

Le persone che vengono riprese dalla Fondazione con una cerchia di persone indicata nel contratto d'affiliazione e che ricevono già delle prestazioni da un altro istituto di previdenza, nell'ambito di questo obbligo di prestazioni, non si considerano persone assicurate ai sensi di questo regolamento di previdenza. Le prestazioni in aspettativa si basano sul regolamento di previdenza della cassa di previdenza affiliata. Rimangono riservate le disposizioni particolari di un contratto di trasferimento.

3.2.4

Le persone che ricevono una prestazione di capitale o prestazioni di rendita erogate dalla Fondazione nel contesto della compensazione della previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata, non si considerano persone assicurate ai sensi di questo regolamento di previdenza.

3.3 Persone impiegate a tempo determinato

I lavoratori impiegati a tempo determinato soggiacciono alla previdenza professionale se

- il rapporto di lavoro viene prorogato senza interruzione oltre la durata di tre mesi: in questo caso il lavoratore è assicurato nella Fondazione dal momento in cui è stata accordata la proroga;
- diversi impieghi successivi presso lo stesso datore di lavoro o impieghi per la stessa impresa di collocamento durano complessivamente più di tre mesi e se nessuna interruzione supera la durata di tre mesi: in questo caso il lavoratore è assicurato nella Fondazione dall'inizio del quarto mese lavorativo complessivo; tuttavia, se prima dell'inizio del primo lavoro viene concordato che la durata dell'assunzione o dell'impiego è complessivamente superiore a tre mesi, il lavoratore è assicurato nella Fondazione dall'inizio del

rapporto di lavoro.

4 Copertura previdenziale

4.1 Inizio ed estensione della copertura previdenziale

4.1.1

La copertura previdenziale nella misura delle prestazioni minime disposte dalla LPP (previdenza professionale obbligatoria) incomincia per le persone da assicurare obbligatoriamente con l'inizio del rapporto di lavoro, non prima però dell'inizio del contratto d'affiliazione.

4.1.2

La Fondazione comunica per iscritto alle persone da assicurare obbligatoriamente l'inizio e l'estensione della copertura previdenziale che supera le prestazioni minime disposte dalla LPP (previdenza professionale estesa).

4.1.3

La Fondazione comunica per iscritto ai datori di lavoro indipendenti da assicurare l'inizio e l'estensione della copertura previdenziale.

4.1.4

All'ammissione nella previdenza e in caso di modifica delle prestazioni previdenziali, la persona assicurata riceve un certificato di previdenza che contiene le indicazioni valide sulla sua previdenza professionale. Hanno la preminenza le disposizioni di legge, il Regolamento di previdenza e il piano di previdenza assicurato.

4.2 Esame dello stato di salute

4.2.1

La Fondazione ha il diritto di effettuare un esame dello stato di salute delle persone da assicurare e di decidere l'ammissione alla previdenza professionale estesa a seconda del risultato dell'esame. L'esame dello stato di salute può avvenire per mezzo di una dichiarazione scritta o con una visita medica.

4.2.2

Le persone da assicurare devono rispondere alle domande in modo completo e veritiero o sottoporsi a una visita medica. In caso di contravvenzione la Fondazione ha il diritto di rifiutare o di disdire il contratto della previdenza sovraobbligatoria nonché di ridurre o rifiutare le prestazioni sovraobbligatorie o di chiederne il rimborso, a condizione che faccia valere il diritto entro sei mesi dalla scoperta della contravvenzione. Questo è possibile indipendentemente dal fatto che il dato taciuto o comunicato in modo errato sia in relazione causale con il rischio assicurato o verificatosi.

4.2.3

Se non è possibile un esame dello stato di salute a causa

di violazione dell'obbligo di partecipazione da parte della persona da assicurare, la copertura assicurativa per i rischi di decesso e invalidità si limita alle prestazioni minime secondo la LPP.

4.3 Riserva, rifiuto dell'ammissione nella previdenza professionale

4.3.1

In base all'esame dello stato di salute, per i lavoratori da assicurare la Fondazione può imporre una riserva massima di cinque anni per ragioni di salute ai rischi decesso e invalidità. Non è imposta alcuna riserva sulla copertura previdenziale nella misura delle prestazioni minime previste dalla LPP.

4.3.2

Ai datori di lavoro indipendenti da assicurare, la Fondazione può imporre per ragioni di salute e per i rischi di decesso e invalidità

- una riserva di al massimo tre anni nella misura della previdenza professionale obbligatoria (viene computata una riserva imposta dall'istituto di previdenza precedente),
- una riserva di al massimo cinque anni nella misura della previdenza professionale estesa.

4.3.3

Per la copertura previdenziale acquisita mediante prestazioni di libero passaggio, in linea di principio, non viene imposta alcuna riserva sullo stato di salute, tuttavia la Fondazione riprende una riserva eventualmente imposta dall'istituto di previdenza precedente per la sua rimanente durata.

4.3.4

Se nel periodo della riserva si verifica un sinistro sulla cui origine grava una riserva, le prestazioni rimangono ridotte anche dopo la scadenza del termine della riserva, fino alla decorrenza della durata della prestazione.

4.4 Aumento delle prestazioni di previdenza

In caso di aumento delle prestazioni di previdenza, la Fondazione si riserva di effettuare un esame dello stato di salute delle persone assicurate. Le disposizioni delle cifre da 4.2 e 4.3 valgono per analogia per le prestazioni aggiuntive da assicurare.

4.5 Congedo non retribuito

4.5.1

Il congedo non retribuito è un'interruzione volontaria del lavoro, richiesta dalla persona assicurata, solitamente una tantum. Il rapporto di lavoro non si interrompe durante il congedo retribuito e non si intraprende nessun'altra attività lucrativa regolare durante tale periodo.

4.5.2

Non è necessario notificare alla Fondazione un congedo

non retribuito di durata inferiore a un mese. In questo caso la previdenza continua senza limitazioni. Invece, un congedo non retribuito di una durata da uno a dodici mesi al massimo deve essere notificato per iscritto alla Fondazione dal datore di lavoro prima del suo inizio. A tale scopo, è necessario utilizzare il formulario fornito dalla Fondazione, in cui è possibile scegliere anche la copertura previdenziale.

4.5.3

In caso di congedo non retribuito di durata superiore a dodici mesi, a partire dal suo inizio si effettuerà l'uscita dalla previdenza, e la copertura previdenziale si estingue alla scadenza dell'assicurazione suppletiva.

4.5.4

Se si desidera non continuare la previdenza per la durata del congedo non retribuito, questa viene sospesa e non è dovuto il pagamento di alcun contributo. La copertura previdenziale si estingue alla scadenza dell'assicurazione suppletiva.

4.5.5

Per la durata del congedo non retribuito i contributi si calcolano in base all'estensione della previdenza che si è scelto di continuare. Per il finanziamento delle prestazioni di previdenza valgono sostanzialmente le disposizioni secondo la cifra 14 del Regolamento di previdenza e il piano di previdenza assicurato. Il datore di lavoro e il dipendente possono concordare tra di loro una suddivisione dei contributi del datore di lavoro e del dipendente diversa da quella prevista nel piano di previdenza assicurato. Il datore di lavoro rimane responsabile del versamento di tutti i contributi. Verranno considerate eventuali modifiche del Regolamento di previdenza, delle aliquote di conversione e del piano di previdenza assicurato, avvenute dopo l'inizio del congedo non retribuito.

4.6 Fine della copertura previdenziale

4.6.1

La copertura previdenziale termina con la cessazione del rapporto di lavoro, se durante il rapporto di lavoro non insorge o inizia nessun diritto alle prestazioni di previdenza. Per nuove cause che insorgono dopo la terminazione del rapporto di lavoro non esiste più una copertura previdenziale. Inoltre, la copertura previdenziale termina con la venuta meno dei presupposti previsti dalla legge per l'assoggettamento alla LPP o con la venuta meno delle condizioni d'ammissione secondo il piano di previdenza assicurato.

4.6.2

Dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza, la copertura previdenziale per i rischi decesso e invalidità permane fino all'inizio di un nuovo rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il periodo massimo di un mese (cfr. cifra 12.7).

4.6.3

In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione e stipulazione di un nuovo contratto d'affiliazione con la Fondazione in seguito a un cambiamento del grado di garanzia, l'intera cassa di previdenza (persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite) cambia pool. Si applicano le cifre da 4.1 a 4.3.

4.6.4

In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione senza cambiamento del livello di garanzia, i rapporti assicurativi delle persone assicurate attive e dei beneficiari di prestazioni d'invalidità vengono sciolti e si estingue la copertura previdenziale. Per quanto riguarda i beneficiari delle prestazioni di vecchiaia e per superstiti, l'affiliazione uscente può scegliere se esportare o acquistare le rendite. In caso di acquisto, questo effettivo di rendite passa nel pool delle rendite della Fondazione e la copertura previdenziale per questi beneficiari di rendite continua con l'estensione prevista dalle relative disposizioni. In caso di esportazione tutti i beneficiari di rendite escono dalla Fondazione e si estingue la copertura previdenziale.

4.6.5

Se, in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione da parte della Fondazione, i rapporti assicurativi dei beneficiari di prestazioni d'invalidità e/o dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per i superstiti non possono essere sciolti, la copertura previdenziale continua nella Fondazione con l'estensione prevista dalle relative disposizioni. I maggiori costi amministrativi che ne risultano secondo il Regolamento dei costi vengono riscossi e addebitati al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione. L'importo per l'acquisto delle rendite di vecchiaia e per i superstiti nella riassicurazione viene fatturato secondo il Regolamento per la liquidazione parziale e le Disposizioni generali d'affiliazione.

4.6.6

Per lo scioglimento del contratto d'affiliazione si applicano le relative disposizioni del contratto d'affiliazione, le Disposizioni generali d'affiliazione e il Regolamento per la liquidazione parziale.

5 Termini per la definizione del salario

5.1 Salario di base

5.1.1

Per i lavoratori – con riserva di accordi scritti di altro tenore e tra la Fondazione e il datore di lavoro – il salario di base è il salario annuo soggetto all'AVS all'inizio dell'anno o all'inizio dell'assicurazione (comprese le gratificazioni assegnate in anticipo e altre indennità regolari). Le parti di salario guadagnate presso altri datori di lavoro non vengono considerate.

5.1.2

Per i lavoratori che sono impiegati da meno di un anno presso il datore di lavoro affiliato, e per i lavoratori il cui datore di lavoro si è affiliato alla Fondazione durante l'anno, il salario di base – con riserva di accordi scritti di altro tenore – è il salario soggetto all'AVS all'inizio dell'anno o all'inizio dell'assicurazione (comprese le gratificazioni assegnate in anticipo e altre indennità regolari) che essi percepirebbero se fossero occupati durante tutto l'anno. Le parti di salario guadagnate presso altri datori di lavoro non vengono considerate.

5.1.3

Per i datori di lavoro indipendenti il salario di base – con riserva di accordi scritti di altro tenore – è il reddito annuo soggetto all'AVS, comunicato all'inizio dell'anno o all'inizio dell'assicurazione, che essi riscuotono nell'ambito dell'attività per la ditta affiliata. Non viene considerato il reddito annuo soggetto all'AVS che l'indipendente riscuote da altra attività indipendente o dipendente.

5.1.4

Il salario di base massimo computabile corrisponde agli importi massimi per i salari indicati nell'Appendice A1.

5.2 Salario minimo per l'ammissione

Il salario minimo per l'ammissione nella previdenza professionale è stabilito nel piano di previdenza assicurato. Esso corrisponde al massimo all'importo stabilito dal Consiglio federale (cfr. Appendice A1 e cifra 5.9).

5.3 Deduzione di coordinamento

La deduzione di coordinamento è stabilita nel piano di previdenza assicurato. Di regola corrisponde all'importo stabilito dal Consiglio federale (cfr. Appendice A1 e cifra 5.9).

5.4 Salario di base coordinato

Il salario di base coordinato corrisponde al salario di base meno la deduzione di coordinamento.

5.5 Salario LPP

Il salario LPP corrisponde al salario di base coordinato, limitato al salario coordinato massimo stabilito dal Consiglio federale (cfr. Appendice A1 e cifra 5.9).

5.6 Salario LPP non coordinato

Il salario LPP non coordinato corrisponde al salario di base, limitato al salario massimo secondo la LPP stabilito dal Consiglio federale (cfr. Appendice A1).

5.7 Salario LAINF

Il salario LAINF corrisponde al salario di base, limitato all'importo massimo stabilito dal Consiglio federale per il salario assicurato ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (cfr. Appendice A1 e cifra 5.9).

5.8 Salario LAINF coordinato

Il salario LAINF coordinato corrisponde al salario LAINF meno la deduzione di coordinamento.

5.9 Importi limite per l'invalidità parziale

Per le persone parzialmente invalide ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità, gli importi limite delle cifre 4.1.4, 4.2, 4.3, 4.5 e 4.7 sono ridotti in misura corrispondente alla quota percentuale del diritto alla rendita parziale secondo la cifra 9.7.

Se in caso d'invalidità parziale si applica il salario minimo assicurato secondo la LPP, questo non viene ridotto.

5.10 Importi limite per il pensionamento parziale

Se nel piano di previdenza si tiene conto del grado d'occupazione, in caso di pensionamento parziale secondo la cifra 9.8 si effettua una modifica degli stessi importi limite che vengono modificati in base al grado d'occupazione.

6 Disposizioni particolari: interazione della parte autonoma e della parte integralmente assicurata

6.1 Principio

Le disposizioni di questo capitolo regolano eventuali particolarità risultanti dall'interazione del capitale di previdenza gestito nella parte autonoma e quello gestito nella parte integralmente assicurata. Si applicano in aggiunta alle altre disposizioni di questo Regolamento di previdenza.

6.2 Salario assicurato (cifra 7)

6.2.1

Il salario assicurato secondo la cifra 7 viene suddiviso proporzionalmente in una parte autonoma e in una parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia del pool.

6.2.2

Le modifiche del salario assicurato secondo le cifre 7.4 e 7.5 sono effettuate in misura proporzionale nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia scelto.

6.3 Avere di vecchiaia (cifra 8)

6.3.1

L'avere di vecchiaia LPP viene gestito in misura proporzionale nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia del pool (livello di garanzia scelto). L'avere di vecchiaia regolamentare viene gestito generalmente in misura proporzionale nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia del pool (livello di garanzia scelto).

6.3.2

L'intero avere di vecchiaia regolamentare o l'intero avere di vecchiaia LPP risulta dalla somma degli averi di vecchiaia regolamentari o degli averi di vecchiaia LPP gestiti nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata.

6.3.3

Per quanto riguarda la corresponsione degli interessi sull'averi di vecchiaia secondo le cifre 8.3, 8.4, 8.5 e 8.7 si deve distinguere, da un lato, tra la parte autonoma e la parte integralmente assicurata e, dall'altro, tra l'averi di vecchiaia LPP e l'averi di vecchiaia sovraobbligatorio.

6.3.4

Sull'averi di vecchiaia LPP nella parte autonoma viene corrisposto l'interesse stabilito dalla Fondazione. Questo tasso d'interesse risulta in base al meccanismo di partecipazione e di risanamento (cfr. cifra 13.3 e Appendice A2). Sull'averi di vecchiaia LPP nella parte integralmente assicurata viene corrisposto l'interesse stabilito da Pax.

6.3.5

Sull'averi di vecchiaia sovraobbligatorio nella parte autonoma viene corrisposto l'interesse stabilito dalla Fondazione. Questo tasso d'interesse risulta dal meccanismo di partecipazione e di risanamento (cfr. cifra 13.3 e Appendice A2).

Sull'averi di vecchiaia sovraobbligatorio nella parte integralmente assicurata viene corrisposto l'interesse stabilito da Pax.

6.4 Accrediti (cifra 8.5)

Gli accrediti secondo la cifra 8.5 vengono generalmente suddivisi tra la parte autonoma e la parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia scelto.

6.5 Prelievi (cifra 8.6)

6.5.1

I prelievi secondo la cifra 8.6. vengono generalmente addebitati alla parte autonoma e alla parte integralmente assicurata in misura proporzionale, in base al livello di garanzia scelto.

6.5.2

Se l'importo del prelievo richiesto non può essere coperto da un prelievo proporzionale secondo la cifra 6.5.1, la differenza viene prelevata dalla parte dell'averi di vecchiaia ancora disponibile.

6.6 Prestazione d'uscita (cifra 12)

6.6.1

Tutte le prestazioni dell'intero processo di risparmio (accumulo e prelievo) vengono erogate in misura proporzionale dalla parte autonoma e dalla parte integralmente assicurata.

6.6.2

La prestazione di libero passaggio di una persona assicurata attiva viene calcolata in entrambe le parti come il massimo dall'averi di vecchiaia secondo le cifre 8.4 e 6.3, dall'averi di vecchiaia LPP secondo l'art 15 LPP e l'art. 18 LFLP (cfr. cifra 6.3.3) e dall'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP al momento dell'uscita (cfr. cifra 6.6.3).

6.6.3

L'intero importo minimo secondo l'art. 17 LFLP risulta dalla somma degli importi minimi tenuti nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata secondo l'art. 17 LFLP.

6.6.4

L'intera prestazione di libero passaggio risulta dalla somma delle prestazioni di libero passaggio calcolate nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata.

6.7 Compensazione di garanzia

6.7.1

Per compensazione di garanzia si intende il riporto di un avere di vecchiaia di una persona assicurata attiva o di una persona beneficiaria di rendita d'invalidità in base al livello di garanzia del pool.

6.7.2

La compensazione di garanzia di un avere di vecchiaia comprende solo l'averi di vecchiaia regolamentare. L'averi di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP e l'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP non sono interessati dalla compensazione di garanzia.

6.7.3

Dapprima si determina per la parte autonoma e per la parte integralmente assicurata dell'averi di vecchiaia regolamentare la differenza rispetto all'importo prestabilito in base al livello di garanzia scelto.

6.7.4

Con la compensazione di garanzia l'averi di vecchiaia regolamentare vien ridotto in una delle due parti e aumentato in misura corrispondente nell'altra. L'ammontare complessivo dell'averi di vecchiaia regolamentare (le due parti insieme) non viene modificato dalla compensazione di garanzia.

6.7.5

Ogni anno si effettua una compensazione di garanzia per tutti gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite d'invalidità nell'ambito del conto annuale al 31 dicembre (cfr. cifra 2.3.2).

Inoltre si effettua una compensazione di garanzia durante l'anno per l'averi di vecchiaia interessato nei seguenti casi:

- uscita,

- pensionamento completo,
- decesso.

In tutti gli altri casi non si effettua una compensazione di garanzia.

Infine, per eseguire un calcolo della prestazione durante l'anno, si parte dall' avere di vecchiaia ripartito in base al livello di garanzia scelto nei seguenti casi:

- inizio dell'invalidità,
- pensionamento parziale,
- emissione di un certificato di previdenza (futura rendita di vecchiaia, per invalidità e per superstiti).

6.7.6

Non si ha una compensazione di garanzia per le rendite e per i loro capitali di previdenza. Convertendo l' avere di vecchiaia gestito nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in base alle aliquote di conversione valevoli nelle due parti, risultano le rendite di vecchiaia erogate dalle due parti. In caso di decesso della persona beneficiaria della rendita di vecchiaia, le due parti erogano le relative rendite per i superstiti che risultano in base alle rendite di vecchiaia tenute nelle due parti e al piano di previdenza assicurato.

6.8 Trasferimento di una parte del diritto alla prestazione di libero passaggio o alla rendita in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un' unione domestica registrata (cifra 13.4)

6.8.1

Tutte le prestazioni dell'intero processo di risparmio (accumulo e prelievo) vengono erogate in misura proporzionale dalla parte autonoma e dalla parte integralmente assicurata.

6.8.2

Un accredito o un addebito in seguito a divorzio o scioglimento giudiziario di un' unione domestica registrata avviene in misura proporzionale nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata (cfr. cifra 6.5) in base al livello di garanzia scelto.

6.9 Promozione della proprietà d' abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cifre 13.5–13.7)

6.9.1

L' avere di vecchiaia viene gestito generalmente in misura proporzionale nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia del pool.

6.9.2

Un accredito (rimborso di un prelievo) o un addebito (prelievo anticipato o realizzazione del pegno) nell' ambito della promozione della proprietà di abitazioni sono

effettuati proporzionalmente nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia scelto.

6.10 Prestazioni di vecchiaia (cifra 9)

6.10.1

Per quanto riguarda la conversione dell' avere di vecchiaia in una rendita di vecchiaia si deve distinguere, da un lato, tra la parte autonoma e la parte integralmente assicurata e, dall' altro, tra l' avere di vecchiaia LPP e l' avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

6.10.2

L' ammontare della rendita di vecchiaia (pensionamento ordinario, anticipato e differito) è la somma della rendita di vecchiaia risultante dalla parte autonoma e dalla parte integralmente assicurata.

- Rendita di vecchiaia dalla parte autonoma: l' avere di vecchiaia LPP disponibile nella parte autonoma al momento del pensionamento, moltiplicato per l' aliquota di conversione per l' avere di vecchiaia LPP (cfr. Appendice A3), sommato alla parte di rendita che risulta dall' avere di vecchiaia sovraobbligatorio disponibile nella parte autonoma al momento del pensionamento, moltiplicato per l' aliquota di conversione sovraobbligatoria (cfr. Appendice A3).
- Rendita di vecchiaia dalla parte integralmente assicurata: l' avere di vecchiaia LPP disponibile nella parte integralmente assicurata al momento del pensionamento, moltiplicato per l' aliquota di conversione per l' avere di vecchiaia LPP (cfr. documento «Aliquote di conversione») sommato alla parte di rendita che risulta dall' avere di vecchiaia sovraobbligatorio disponibile nella parte integralmente assicurata al momento del pensionamento, moltiplicato per l' aliquota di conversione sovraobbligatoria (cfr. documento «Aliquote di conversione»).

Per determinare la rendita di vecchiaia per un pensionamento anticipato si riducono le aliquote di conversione, mentre per determinare la rendita di vecchiaia per un pensionamento differito si aumentano le aliquote (cfr. Appendice A3 e il documento «Aliquote di conversione»).

6.10.3

Alla rendita di vecchiaia determinata secondo la cifra 6.10.2 nella parte integralmente assicurata si contrappone un calcolo comparativo (cfr. documento «Aliquote di conversione»).

La rendita di vecchiaia risultante dal calcolo comparativo nella parte integralmente assicurata corrisponde alla somma

- dell' avere di vecchiaia LPP esistente nella parte integralmente assicurata al momento del pensionamento, moltiplicato per l' aliquota di conversione minima prevista dalla legge (cfr. documento «Aliquote di conversione»), e

- dell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio esistente nella parte integralmente assicurata al momento del pensionamento, moltiplicato per l'aliquota di conversione sovraobbligatoria e per un fattore stabilito nel tariffario (cfr. documento «Aliquote di conversione»).

6.10.4

La rendita di vecchiaia nella parte integralmente assicurata corrisponde al più alto dei valori risultanti dai calcoli eseguiti secondo le cifre 6.10.2 e 6.10.3. È garantito il rispetto dei requisiti minimi imposti dalla LPP.

6.10.5

In caso di prelievo di una parte della prestazione di vecchiaia in forma di rendita o di capitale, l'aver di vecchiaia viene addebitato come segue: agli averi di vecchiaia gestiti nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in misura proporzionale secondo il livello di garanzia scelto. In entrambe le parti l'addebito viene effettuato sull'aver di vecchiaia LPP e sull'aver di vecchiaia sovraobbligatorio in misura proporzionale secondo il rapporto di previdenza complessivo.

6.11 Prestazioni d'invalidità (cifra 11)

Tutte le prestazioni del processo di rischio prima del verificarsi del caso di previdenza vecchiaia o del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare delle persone assicurate sono coperte da una congrua riassicurazione. In caso di prestazione la Fondazione riceve correntemente tutte le prestazioni da Pax. La Fondazione è l'ente erogatore delle prestazioni nei confronti della persona beneficiaria.

6.12 Prestazioni per i superstiti (cifra 10)

6.12.1

Tutte le prestazioni del processo di rischio prima del verificarsi del caso di previdenza vecchiaia o del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare delle persone assicurate sono coperte da una congrua riassicurazione. In caso di prestazione la Fondazione riceve correntemente tutte le prestazioni da Pax. La Fondazione è l'ente erogatore delle prestazioni nei confronti della persona beneficiaria.

6.12.2

In caso di decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia erogata dalla Fondazione, le prestazioni per i superstiti si calcolano in base alla prestazione di vecchiaia erogata dalla parte integralmente assicurata ed eventualmente dalla parte autonoma secondo il piano di previdenza assicurato.

6.12.3

In caso di decesso di una persona assicurata, la persona coniugata superstite può chiedere una liquidazione in capitale al posto della rendita. L'ammontare della liquidazione in capitale si calcola utilizzando le basi tecniche del pool nella parte autonoma e in base alla tariffa di Pax

nella parte integralmente assicurata.

6.12.4

L'intera prestazione regolamentare per i superstiti secondo la cifra 6.12.2 o l'intera prestazione LPP per i superstiti risulta dalla somma della prestazione regolamentare o della prestazione LPP per i superstiti erogata dalla parte autonoma e quella erogata dalla parte integralmente assicurata.

6.13 Risarcimento in eccesso e coordinamento con altre assicurazioni sociali (cifra 15)

6.13.1

Tutte le prestazioni dell'intero processo di risparmio (accumulo e prelievo) sono erogate in misura proporzionale dalla parte autonoma e dalla parte integralmente assicurata.

6.13.2

Una riduzione delle prestazioni in seguito a risarcimento in eccesso o coordinamento con altre assicurazioni sociali avviene a seconda della prestazione o in misura proporzionale nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata in base al livello di garanzia scelto (cfr. cifre 6.10, 6.12.2 e 6.12.4) oppure esclusivamente nella parte integralmente assicurata (cfr. cifre 6.11 e 6.12.1 e 6.12.3).

6.14 Prestazioni minime secondo la LPP

L'osservanza delle prestazioni minime secondo la LPP avviene sempre all'interno del rapporto di previdenza complessivo (l'insieme delle due parti).

7 Salario assicurato

7.1 Parti secondo il livello di garanzia

7.1.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

7.1.2

Disposizioni particolari sul funzionamento delle due parti si trovano alla cifra 6.2.

7.2 Salario assicurato

Il salario assicurato è il salario indicato nel piano di previdenza assicurato.

7.3 Salario minimo assicurato

Il salario minimo assicurato è stabilito nel piano di previdenza assicurato e corrisponde almeno all'importo fissato dal Consiglio federale (cfr. Appendice A1).

7.4 Adeguamenti del salario assicurato

7.4.1

In linea di principio gli adeguamenti del salario assicurato avvengono il 1° gennaio dell'anno civile. Per modifiche a partire dal 10% del salario annuo o da CHF 10'000.00, il salario assicurato può essere adeguato anche durante l'anno, su intesa tra il datore di lavoro, la persona assicurata e la Fondazione. Rimane riservato l'esame dello stato di salute secondo la cifra 4.2.

7.4.2

In caso di temporanea diminuzione del salario durante l'anno civile a causa di malattia, infortunio, mancanza d'occupazione, genitorialità, adozione, o per motivi simili, il salario annuo assicurato mantiene la sua validità almeno per il periodo di tempo in cui il datore di lavoro avrebbe l'obbligo di continuare a pagare il salario ai sensi dell'art. 324a del Codice delle obbligazioni (CO) oppure finché durano un congedo di maternità secondo l'art. 329f CO, un congedo per l'altro genitore secondo l'art. 329g e 329g^{bis} CO, un congedo di assistenza secondo l'art. 329i CO oppure un congedo di adozione secondo l'art. 329j CO. Il salario assicurato viene tuttavia diminuito su richiesta scritta della persona assicurata. Ciò comporta una riduzione delle prestazioni assicurate, salvo che non subentri l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi a causa d'invalidità (cfr. cifra 11.4).

7.4.3

In caso d'invalidità il salario assicurato rimane immutato. Un adeguamento del salario assicurato nell'ambito di una rimanente capacità di guadagno di grado superiore al 30% dipende dal risultato dell'esame dello stato di salute secondo la cifra 4.2.

7.5 Continuazione dell'assicurazione del precedente salario assicurato

7.5.1

Se il salario di una persona assicurata si riduce al massimo della metà, dopo che essa ha compiuto il 58o anno d'età, e se la riduzione non è collegata a un pensionamento parziale secondo la cifra 9.8, si può continuare la previdenza per il precedente salario assicurato.

7.5.2

La continuazione dell'assicurazione del precedente salario assicurato può avvenire al massimo fino all'età di riferimento regolamentare.

7.5.3

L'obbligo di contribuzione è regolato nella seguente cifra 16.2.2.

8 Avere di vecchiaia

8.1 Parti secondo il livello di garanzia

8.1.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

8.1.2

Disposizioni particolari sul funzionamento delle due parti si trovano alle cifre 6.3, 6.4 e 6.5.

8.2 Avere di vecchiaia

L'aver di vecchiaia di una persona assicurata è composto da:

- l'aver di vecchiaia LPP e
- l'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.

8.3 Avere di vecchiaia alla fine di un anno civile in corso

L'aver di vecchiaia (cfr. cifra 8.2) di una persona assicurata alla fine di un anno civile è composto da:

- l'aver di vecchiaia alla fine dell'anno precedente;
- gli accrediti avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 8.5 dedotti i prelievi avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 8.6;
- gli interessi per l'anno civile in corso considerando la valuta degli accrediti e dei prelievi, e
- gli accrediti di vecchiaia per l'anno civile in corso, senza interessi.

8.4 Avere di vecchiaia in caso di previdenza e d'uscita

8.4.1

L'aver di vecchiaia (cfr. cifra 8.2) di una persona assicurata, in caso di decesso, di pensionamento o d'uscita, è composto da:

- l'aver di vecchiaia alla fine dell'anno precedente;
- gli accrediti avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 8.5 dedotti i prelievi avvenuti durante l'anno civile in corso secondo la cifra 8.6;
- gli interessi pro rata temporis per l'anno civile in corso fino al momento del decesso, del pensionamento o dell'uscita, considerando la valuta degli accrediti e dei prelievi e
- gli accrediti di vecchiaia senza interessi pro rata temporis per l'anno civile in corso fino al momento del decesso, del pensionamento o dell'uscita.

8.4.2

Per la durata del periodo d'invalidità con un grado d'invalidità del 70% o superiore, l'aver di vecchiaia (cfr. cifra 8.2) continua ad essere remunerato con interessi e accrediti di vecchiaia fino all'età di riferimento regola-

mentare, tenendo conto della cifra 18.7. Gli accrediti di vecchiaia si calcolano sulla base del salario assicurato e del piano di risparmio valido al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa. Nell'aver di vecchiaia sono considerati gli accrediti e i prelievi dei fondi previdenziali in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata nonché i riacquisti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata.

8.4.3

In caso d'invalidità parziale, l'aver di vecchiaia (cfr. cifra 8.2) esistente al momento dell'insorgere dell'invalidità viene suddiviso in due parti in base alla graduazione delle rendite secondo la cifra 11.7. L'aver di vecchiaia corrispondente alla parte d'invalidità continua ad essere remunerato secondo la cifra 8.4.2, e il salario assicurato viene adattato alla graduazione della rendita. L'aver di vecchiaia assegnato alla rimanente attività lavorativa assicurata è equiparato all'aver di vecchiaia di una persona assicurata attiva. I prelievi in seguito a divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata vengono addebitati dapprima all'aver di vecchiaia corrispondente alla parte attiva della persona assicurata. Gli accrediti sono bonificati solo alla parte attiva. Restano riservati i casi assicurati secondo la cifra 11.10.

8.5 Accrediti

8.5.1

Sono considerati accrediti:

- le prestazioni di libero passaggio apportate,
- gli acquisti volontari secondo la cifra 17 e i riacquisti in seguito a divorzio oppure a scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata,
- i riporti di fondi di previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata,
- i rimborsi di prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni secondo le cifre 13.6.5 e 13.6.6 nonché
- le quote d'eccedenza secondo la cifra 13.2.

8.5.2

Delle seguenti prestazioni o averi:

- una prestazione di libero passaggio apportata,
- un riacquisto in seguito a divorzio o a scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata,
- un riporto di fondi di previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata oppure
- un rimborso di un prelievo anticipato per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni

viene accreditata all'aver di vecchiaia LPP quella parte di avere applicata al trasferimento. Gli acquisti volontari secondo la cifra 17 e le quote d'eccedenza secondo la cifra 13.2 sono accreditati all'aver di vecchiaia sovraobbligatorio.

8.6 Prelievi

8.6.1

Sono considerati prelievi:

- i riporti di fondi di previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario d'invalidità di un'unione domestica registrata,
- i prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni secondo le cifre 13.5 e 13.6, nonché
- la parte dell'aver di vecchiaia che è stata utilizzata per il pensionamento parziale secondo le cifre 9.6 e 9.7.

8.6.2

Al momento del pagamento, questi prelievi sono addebitati proporzionalmente all'aver di vecchiaia LPP e all'aver di vecchiaia sovraobbligatorio. La parte sovraobbligatoria dei versamenti di fondi di previdenza e di prelievi anticipati per l'acquisto di proprietà d'abitazioni viene addebitata dapprima al conto di risparmio secondo la cifra 17.4.3, poi al conto di risparmio secondo la cifra 17.3.4 ed infine al restante avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

8.7 Interessi sull'aver di vecchiaia

8.7.1

Tutti i tassi d'interesse applicati vengono fissati alla fine di ogni anno civile per l'anno successivo. In oltre il Consiglio di fondazione può decidere la corresponsione di un interesse aggiuntivo con effetto retroattivo per le persone assicurate al 31.12 dell'anno corrente, nel rispetto delle disposizioni all'art. 46 OPP2.

8.7.2

Un tasso d'interesse diverso da quello di cui alle cifre precedenti può essere fissato dalla Fondazione per l'aver di vecchiaia gestito nella parte autonoma e da Pax per l'aver di vecchiaia gestito nella parte integralmente assicurata, in base alla parte di salario assicurata facoltativamente secondo la cifra 7.5 nonché per l'aver di vecchiaia dopo l'età di riferimento regolamentare in caso di pensionamento differito secondo la cifra 9.7.

8.8 Avere di vecchiaia proiettato senza interessi

L'aver di vecchiaia proiettato senza interessi viene calcolato dall'aver di vecchiaia alla fine dell'anno civile in corso (cfr. cifra 8.3) e dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al pensionamento ordinario, senza interessi.

8.9 Avere di vecchiaia proiettato con interessi

8.9.1

L'aver di vecchiaia proiettato con interessi viene calcolato dall'aver di vecchiaia alla fine dell'anno civile in corso (cfr. cifra 8.3), compresi gli interessi fino al pensionamento ordinario, e dalla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età del pensionamento ordinario, compresi gli interessi. Il tasso d'interesse sull'aver proiettato, da applicare nella parte autonoma e nella parte

integralmente assicurata, viene fissato dalla Fondazione.

8.9.2

L'avere di vecchiaia proiettato non è un valore vincolante, in quanto la proiezione si basa su supposizioni. L'ammontare effettivo del futuro avere di vecchiaia può differire considerevolmente dalla proiezione.

9 Prestazioni di vecchiaia

9.1 Parti secondo il livello di garanzia

9.1.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

9.1.2

Disposizioni particolari sul funzionamento delle due parti si trovano alla cifra 6.10.

9.2 Principio

9.2.1

Se una persona assicurata raggiunge l'età di riferimento regolamentare, secondo il piano di previdenza assicurato sorge il diritto alle seguenti prestazioni:

- rendita vitalizia di vecchiaia,
- rendita per figli di pensionato.

9.2.2

Sussiste la possibilità di ricevere le prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale (cfr. cifra 9.4).

9.2.3

Il risarcimento in eccesso e il coordinamento delle prestazioni di vecchiaia dalla previdenza professionale è regolato alla successiva cifra 15.

9.3 Rendita di vecchiaia

9.3.1

Se la persona assicurata non esercita l'opzione di capitale, al momento del pensionamento sorge il diritto alla rendita secondo la cifra 9.2.1.

9.3.2

L'ammontare della rendita di vecchiaia è stabilito secondo la cifra 6.10.

9.4 Prestazioni di vecchiaia in caso d'opzione di capitale

9.4.1

Su richiesta della persona assicurata, con riserva della cifra 17.2.3, al posto della rendita di vecchiaia viene versato un capitale di vecchiaia (opzione di capitale).

L'ammontare del capitale di vecchiaia si calcola in base all'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento secondo la cifra 8.4. In questo caso cadono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti. In caso d'invalidità di grado pari o superiore al 70% non sussiste un diritto al prelievo del capitale di vecchiaia.

9.4.2

La persona assicurata può limitare l'opzione di capitale a una parte dell'avere di vecchiaia. In questo caso cadono tutti i diritti della persona assicurata e dei suoi superstiti alle prestazioni che risultano sulla base di quell'avere di vecchiaia che viene impiegato per erogare il capitale di vecchiaia. L'addebito degli avere di vecchiaia è determinato secondo la cifra 6.10.5.

9.4.3

Per l'opzione del pagamento di capitale, le persone assicurate coniugate o che vivono in una unione domestica registrata devono ottenere l'approvazione scritta della persona coniugata, del partner registrato o della partner registrata.

9.4.4

La persona assicurata deve avere presentato alla Fondazione un'opzione di capitale secondo la cifra 9.10. In caso di invalidità totale al momento della richiesta, l'opzione di capitale non è possibile.

9.4.5

In caso di pensionamento parziale secondo la cifra 9.8 l'opzione di capitale presentata vale anche per ogni altra fase del pensionamento parziale, a meno che l'opzione non venga revocata per tempo osservando il termine secondo la cifra 9.10. È permesso prelevare la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale al massimo in tre fasi. Questo vale anche se il salario di base raggiunto presso un datore di lavoro è assicurato in diversi istituti di previdenza. Una fase comprende tutti i prelievi di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.

9.5 Pensionamento ordinario ed età di riferimento regolamentare

L'età di riferimento regolamentare per il pensionamento ordinario si raggiunge al primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno d'età, tenendo conto della cifra 18.7.

Il pensionamento è previsto non prima del compimento del 58° anno d'età.

9.6 Pensionamento anticipato

9.6.1

Il pensionamento anticipato è possibile al più presto dal compimento del 58° anno d'età. A questa data la persona assicurata può ricevere la prestazione di vecchiaia

per intero o in parte. A questo scopo, considerando la cifra 9.10, si deve presentare alla Fondazione una richiesta scritta con attestato dello scioglimento del rapporto di lavoro. Il versamento parziale anticipato della prestazione di vecchiaia si basa sulle disposizioni sul pensionamento parziale secondo la cifra 9.8.

9.6.2

La prestazione di vecchiaia si calcola come per il pensionamento ordinario in base all'avere di vecchiaia (cfr. cifra 8.4) esistente al momento del pensionamento anticipato, ma si riducono le aliquote di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia (cfr. Appendice A3 e documento «Aliquote di conversione»).

9.6.3

Le persone assicurate che non sono pienamente capaci di guadagno possono godere del pensionamento anticipato nel quadro della rimanente capacità di guadagno assicurata solo dopo una decisione giuridicamente valida dell'Al, in casi d'eccezione al termine di altri chiarimenti riguardanti la capacità di lavoro. Con un grado d'invalidità pari o superiore al 70% il pensionamento anticipato non è possibile.

9.6.4

Con il pensionamento anticipato termina l'aspettativa del diritto alle prestazioni in caso d'invalidità. In caso di pensionamento anticipato parziale l'aspettativa del diritto alle prestazioni in caso d'invalidità si riduce in misura corrispondente al grado della fase di pensionamento. Ciò vale anche per un eventuale capitale di decesso assicurato secondo il piano di previdenza.

9.7 Pensionamento differito

9.7.1

In caso di continuazione dell'attività lucrativa dopo l'età di riferimento regolamentare, la persona assicurata può differire interamente o parzialmente il pensionamento. La persona assicurata deve presentare una richiesta secondo la cifra 9.10. La persona assicurata può scegliere se versare o meno i contributi di risparmio nel periodo di differimento del pensionamento. Questa richiesta deve contenere l'approvazione scritta del datore di lavoro. Si può differire la prestazione di vecchiaia fintanto che il salario di base della persona assicurata non scende al di sotto del salario minimo secondo la cifra 5.2. Il differimento parziale della prestazione di vecchiaia si basa sulle disposizioni sul pensionamento parziale secondo la cifra 9.8.

9.7.2

Il pensionamento può essere differito al massimo fino al primo giorno del mese successivo al compimento dei 70 anni. Se si desidera una fine anticipata del differimento, si deve presentare una richiesta alla Fondazione secondo la cifra 9.10.

9.7.3

Al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare termina l'aspettativa del diritto alle prestazioni in caso d'invalidità e a un eventuale capitale di decesso assicurato secondo il piano di previdenza. L'obbligo di contribuzione è regolato nella successiva cifra 16.3.4.

9.7.4

Al termine del periodo del pensionamento differito non esiste un diritto a una prestazione d'uscita, ma viene versata una prestazione di vecchiaia. In caso di pensionamento differito la prestazione di vecchiaia si calcola, come per il pensionamento ordinario, in base all'avere di vecchiaia disponibile nelle due parti al momento del pensionamento differito (cfr. cifra 8.4), ma aumentano le aliquote di conversione per la determinazione della rendita di vecchiaia (cfr. Appendice A3 e documento «Aliquote di conversione»).

9.7.5

Se la persona assicurata decede durante il periodo di differimento, per stabilire le prestazioni per i superstiti si considerano le condizioni come se questa persona fosse diventata beneficiaria di una rendita di vecchiaia al momento del decesso.

9.7.6

Rimane valida una richiesta per l'opzione di capitale prima dell'età di riferimento regolamentare.

9.8 Pensionamento parziale

9.8.1

Un pensionamento parziale può avvenire al massimo in cinque fasi secondo la cifra 9.4.5. Il primo prelievo parziale deve ammontare almeno al 20% della prestazione di vecchiaia. Il successivo prelievo parziale deve ammontare almeno al 10% della prestazione di vecchiaia.

9.8.2

Il pensionamento parziale deve essere accompagnato da una corrispondente riduzione adeguata del salario di base. La quota della prestazione di vecchiaia prelevata non può essere superiore alla quota della riduzione del salario. Si deve prelevare l'intera prestazione di vecchiaia se il salario di base della persona assicurata scende al di sotto del salario minimo secondo la cifra 5.2. Un aumento del grado d'occupazione o del salario di base dopo un pensionamento parziale non viene più assicurato. Alla Fondazione deve essere presentata una richiesta scritta con una conferma del datore di lavoro riguardante l'adempimento delle condizioni ai sensi della cifra 9.10.

9.8.3

Il diritto alla prestazione di vecchiaia si basa sul grado della fase di pensionamento. Si applica il tasso di conversione valido in ciascuna fase di pensionamento (cfr. Appendice A3 e documento «Aliquote di conversione»).

9.8.4

Il trattamento fiscale del pensionamento parziale si basa sul diritto fiscale federale e cantonale. A questo riguardo la persona assicurata deve informarsi preventivamente presso la competente autorità fiscale. La Fondazione non risponde di decisioni fiscali svantaggiose.

9.9 Rendita per figli di pensionato

9.9.1

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio al quale spetterebbe una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata. Le disposizioni della cifra 10.6 sono applicabili per analogia. L'ammontare della rendita annua per figli di pensionato si basa sull'importo della rendita di vecchiaia versata e il piano di previdenza assicurato.

9.9.2

Se esiste contemporaneamente il diritto a una rendita per figli d'invalido, viene pagata la più alta delle due rendite.

9.10 Termini

Al più tardi entro un mese dall'insorgere dell'evento desiderato, devono essere presentate per iscritto le seguenti richieste:

- opzione di capitale (cfr. cifra 9.4.1)
- richiesta di pensionamento anticipato (cifra 9.6.1)
- richiesta di pensionamento differito (cfr. cifra 9.7.1)
- richiesta di terminazione del differimento (cfr. cifra 9.7.2)
- richiesta di pensionamento parziale (cfr. cifra 9.8.2)
- richiesta di utilizzo dei fondi della previdenza per uso proprio (cfr. cifra 13.5.5)

Per continuare l'assicurazione nella stessa estensione (art. 47a LPP) la persona assicurata deve presentare una richiesta scritta alla Fondazione entro un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

10 Prestazioni per i superstiti

10.1 Parti secondo il livello di garanzia

10.1.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

10.1.2

Disposizioni particolari sul funzionamento delle due parti si trovano alla cifra 6.12.

10.2 Principio

10.2.1

In caso di decesso della persona assicurata, secondo il piano di previdenza assicurato sorge il diritto alle seguenti prestazioni:

- rendita per la persona coniugata, per per la partner registrata o il partner registrato,
- rendita per partner,
- rendita per orfani,
- rendita doppia per orfani,
- capitale di decesso.

10.2.2

Il diritto alle prestazioni per superstiti sussiste se la persona assicurata

- era assicurata nella Fondazione al momento del decesso o all'insorgere dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto al decesso o se
- a causa di un difetto di nascita, all'inizio di un'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro di grado pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto al decesso era assicurata nella Fondazione almeno al 40% o se
- è divenuta invalida quando era minorenne e quindi all'inizio dell'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto al decesso, era assicurata nella Fondazione almeno al 40% o se
- al momento del decesso percepiva dalla Fondazione una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

10.2.3

Il diritto alle prestazioni per i superstiti insorge con il decesso della persona assicurata, tuttavia al più presto con la terminazione della continuazione dell'intero pagamento del salario. Il diritto alle prestazioni per i superstiti insorge con il decesso di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla Fondazione.

10.2.4

Il risarcimento in eccesso e il coordinamento delle prestazioni della previdenza professionale per i superstiti sono regolati alla successiva cifra 15.

10.2.5

Eventuali averi dovuti all'acquisto volontario secondo le cifre 17.3.4 e 17.4 non servono a finanziare le rendite per i superstiti e non vengono considerati per calcolare il loro ammontare, bensì vengono pagati in caso di decesso della persona assicurata prima del suo pensionamento o prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare come rimborso del contributo secondo la cifra 10.8.

10.3 Rendita per la persona coniugata e rendita per partner registrati

10.3.1

La partner registrata o il partner registrato superstite ha lo stesso stato giuridico della persona coniugata superstite. Le cifre da 10.3.2 a 10.3.9 vigono per analogia anche per la partner registrata o il partner registrato superstite.

10.3.2

Al decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla Fondazione, la persona coniugata superstite ha diritto a una rendita secondo il piano di previdenza assicurato, con riserva della cifra 9.7.5.

10.3.3

Se la persona coniugata superstite è di oltre dieci anni più giovane della persona assicurata deceduta o della persona beneficiaria di una rendita della Fondazione deceduta, la rendita per la persona coniugata viene ridotta dell'1% del suo importo totale per ogni anno o frazione d'anno che eccede la differenza di dieci anni.

10.3.4

Se il matrimonio è contratto dopo il compimento del 65° anno d'età della persona assicurata o della persona beneficiaria di una rendita della Fondazione deceduta, la rendita viene ridotta alle seguenti percentuali:

- matrimonio durante il 66° anno d'età: 80%,
- matrimonio durante il 67° anno d'età: 60%,
- matrimonio durante il 68° anno d'età: 40%,
- matrimonio durante il 69° anno d'età: 20%,
- matrimonio dopo il compimento del 69° anno d'età: 0%.

All'occorrenza la rendita ridotta in seguito a una grande differenza d'età (cfr. cifra 10.3.3) viene moltiplicata per questo tasso.

10.3.5

Se il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata o la persona beneficiaria di una rendita ha compiuto il 65° anno d'età e se al momento del matrimonio essa soffriva di una malattia grave o delle conseguenze di un infortunio, che dovevano esserle note, non viene versata alcuna rendita per la persona coniugata, se la persona assicurata o il beneficiario di una rendita della Fondazione muore entro i due anni successivi al matrimonio a causa di questa malattia o delle conseguenze dell'infortunio.

10.3.6

Se in caso di decesso della persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita della Fondazione la rendita regolamentare per la persona coniugata viene ridotta secondo le precedenti cifre da 10.3.3 a 10.3.5, sussiste almeno un diritto alla rendita nella misura cor-

rispondente alle prestazioni minime secondo la LPP, a condizione che la persona coniugata superstite

- a. debba provvedere al sostentamento di almeno un figlio o
- b. abbia compiuto il 45° anno d'età e il matrimonio sia durato almeno cinque anni.

Se la persona coniugata superstite non soddisfa le condizioni alla lettera a. o alla lettera b., ha diritto a un versamento in capitale unico pari alle prestazioni minime secondo la LPP di tre rendite annuali complete.

10.3.7

Invece della rendita, la persona coniugata superstite può richiedere una liquidazione in capitale. Prima del primo pagamento della rendita, l'avente diritto deve presentare alla Fondazione una dichiarazione scritta.

10.3.8

Il diritto alla rendita per coniuge si estingue se l'avente diritto si risposa prima di aver compiuto il 45° anno d'età. Al suo posto la persona coniugata superstite ha diritto a una liquidazione in capitale dell'ammontare di tre rendite annue per la persona coniugata. Il versamento può essere richiesto alla Fondazione entro un anno dal nuovo matrimonio. Se non viene inoltrata alcuna richiesta di versamento, nasce l'aspettativa della riattivazione del versamento della rendita per la persona coniugata in caso di scioglimento del nuovo matrimonio. Se il nuovo matrimonio viene contratto dopo il compimento del 45° anno d'età, la rendita per la persona coniugata viene pagata vita natural durante.

10.3.9

Il diritto alla rendita per la persona coniugata si estingue al più tardi con il decesso della persona avente diritto.

10.4 Diritto alla rendita per i superstiti dopo il divorzio o lo scioglimento giudiziario di una unione domestica registrata

10.4.1

Dopo il decesso della persona assicurata o della persona beneficiaria di una rendita della Fondazione, la persona coniugata divorziata ha diritto alla rendita per i superstiti in misura corrispondente alle prestazioni minime secondo la LPP, a condizione che

- il matrimonio sia durato almeno dieci anni e
- nella sentenza di divorzio sia stata accordata alla persona coniugata divorziata una rendita (secondo l'art. 124e cpv. 1 o l'art. 126 cpv. 1 del Codice civile (CC).

Il diritto sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.

10.4.2

Le disposizioni alla cifra 10.3 sono applicabili per

analogia. Un'eventuale rendita viene ridotta inoltre di quell'importo che, unitamente alle prestazioni di altre assicurazioni sociali, supera il diritto sancito dalla sentenza di divorzio. Le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate solo nella misura in cui sono superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità AI o a una rendita di vecchiaia AVS.

10.4.3

Le cifre 10.4.1 e 10.4.2 valgono per analogia per l'unione domestica registrata sciolta giudiziarmente.

10.5 Rendita per partner (non per l'unione domestica registrata)

10.5.1

La o il partner, anche in un rapporto omosessuale, si equipara alla persona coniugata per quanto riguarda il diritto alla rendita, se sono soddisfatte in modo cumulativo le condizioni seguenti.

- La persona assicurata e la persona avente diritto non sono sposate o non vivono in un'unione domestica registrata.
- Non sussiste nessuna delle relazioni di parentela indicate nell'art. 95 del CC.
- È dimostrato che durante gli ultimi cinque anni prima del decesso della persona assicurata i due partner hanno vissuto ininterrottamente nella stessa comunità domestica oppure, per una convivenza di durata più breve, la o il partner superstite provvede al sostentamento di uno o più figli comuni.

La persona assicurata e la sua o il suo partner devono confermare alla Fondazione l'esistenza di un legame di convivenza per mezzo di un formulario messo a disposizione dalla Fondazione stessa (disponibile anche in Internet). Questa dichiarazione costituisce il requisito per il diritto e deve pervenire alla Fondazione quando la persona assicurata è ancora in vita. Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima del suo pensionamento o prima di aver raggiunto l'età di riferimento regolamentare, sussiste al massimo il diritto a una rendita per partner d'importo pari al 40% del salario assicurato, limitato al salario massimo secondo la LAINF. Rimangono riservate le prestazioni più ampie incluse nel piano di previdenza assicurato.

10.5.2

I requisiti per il diritto devono essere soddisfatti al momento del decesso della persona assicurata. Spetta alla o al partner dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per il diritto.

10.5.3

Se la convivenza viene sciolta, la persona assicurata deve informarne immediatamente la Fondazione. In caso di scioglimento del legame di convivenza, cade il diritto a una rendita per partner.

10.5.4

La persona avente diritto a una rendita per partner deve informare la Fondazione se si sposa o se inizia un'unione domestica registrata o una nuova convivenza. Il diritto a una rendita per partner si estingue con il matrimonio, la registrazione di un'unione domestica, l'inizio di una nuova convivenza o il decesso della persona avente diritto.

10.5.5

Se la persona avente diritto percepisce già una rendita per vedova o vedovo per un caso di decesso precedente o una rendita per partner registrato dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o una rendita per la persona coniugata, per partner registrato o una rendita per partner da un altro istituto di previdenza, queste prestazioni sono computate alla rendita per partner da versare. Inoltre sono computati gli eventuali pagamenti di sostentamento da una sentenza di divorzio o da uno scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata.

10.5.6

Le disposizioni secondo le cifre da 10.3.3 a 10.3.5 sono applicabili per analogia.

10.6 Rendita per orfani

10.6.1

In caso di decesso di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla Fondazione, a ogni figlio che ne ha diritto spetta una rendita secondo il piano di previdenza assicurato, con riserva della cifra 9.7.5.

Se nel piano di previdenza assicurato sono previste prestazioni maggiori per orfani di entrambi i genitori, a ogni figlio che ha diritto a una rendita per orfani secondo le cifre 10.6.2 e 10.6.3 spetta una rendita doppia per orfani a condizione che

- il genitore assicurato nella Fondazione deceda prima del pensionamento e prima di raggiungere l'età di riferimento regolamentare secondo la cifra 9.5 e l'altro genitore sia già deceduto in precedenza; oppure
- il genitore assicurato nella Fondazione sia già deceduto in precedenza, prima del pensionamento e prima di raggiungere l'età di riferimento regolamentare secondo la cifra 9.5, e deceda anche l'altro genitore.

Se la previdenza continua dopo l'età di riferimento regolamentare (secondo la cifra 9.7.5 e la cifra 18.7), non sussiste alcun diritto a una rendita doppia per orfani.

10.6.2

Hanno diritto alla rendita per orfani i seguenti figli della persona assicurata o della persona beneficiaria:

- i figli secondo l'art. 252 CC;
- gli affiliati, se, ai sensi dell'art. 49 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

(OAVS), sono stati accolti gratuitamente dalla persona assicurata deceduta o dalla persona beneficiaria di una rendita deceduta allo scopo di fornire loro cura ed educazione continuativa e

- i figliastri al cui sostentamento la persona assicurata o la persona beneficiaria di una rendita della Fondazione deceduta ha provveduto completamente o in modo preponderante.

10.6.3

La rendita per orfani viene pagata fino al decesso del figlio, al massimo fino al compimento del suo 18° anno d'età. Nel piano di previdenza assicurato può essere prevista una età diversa. Se un figlio ha raggiunto o superato il 18° anno d'età, o l'età prevista nel piano di previdenza assicurato, sussiste ugualmente il diritto a una rendita per orfani

- finché il figlio è agli studi e non esercita nel contempo un'attività prevalentemente lucrativa, al massimo però fino al compimento del 25° anno d'età,
- finché il figlio è invalido, a condizione che l'invalidità sia sorta prima del compimento del 25° anno d'età e che il figlio non percepisca alcuna rendita d'invalidità dalla previdenza professionale, dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare; l'ammontare della rendita viene stabilito in rapporto al grado d'invalidità. Se il grado d'invalidità del figlio cambia, la rendita viene adeguata in misura corrispondente. Se l'aumento del grado è dovuto a una invalidità insorta dopo il compimento del 25° anno d'età, non sussiste alcun diritto a un aumento. Il diritto cessa quando il grado d'invalidità del figlio scende sotto il 40% o al decesso del figlio.

10.6.4

Oltre alla rendita per orfani insorge un diritto a una rendita complementare alla rendita per orfani se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- la persona assicurata decede prima del pensionamento e prima di raggiungere l'età di riferimento regolamentare secondo la cifra 9.5;
- è assicurata una rendita per persona coniugata, per partner registrato o partner;
- al decesso della persona assicurata non insorge un diritto a una rendita per persona coniugata, per partner registrato o per partner.

Se la persona assicurata decede durante la prosecuzione della previdenza dopo l'età di riferimento regolamentare (secondo la cifra 9.7), non insorge un diritto alla rendita complementare alla rendita per orfani. L'importo della rendita complementare alla rendita per orfani corrisponde all'importo della rendita assicurata per persona coniugata divisa per il numero dei figli aventi diritto alla rendita al momento del decesso. Rimane invariato per ogni figlio durante il periodo di erogazione della prestazione, anche se cambia il numero degli aventi diritto.

Si applicano i requisiti previsti per il diritto secondo le cifre da 10.6.1 a 10.6.3. Il diritto alla rendita complementare termina quando si estingue il diritto alla rendita per orfani. È possibile ripristinare il diritto a una rendita complementare. Hanno diritto a una rendita complementare solo i figli che, al momento del decesso della persona assicurata, soddisfacevano già i requisiti per una rendita per orfani e che avevano già diritto sia a una rendita per orfani sia a una rendita complementare alla rendita per orfani.

10.7 Capitale di decesso

10.7.1

Al decesso di una persona assicurata prima del suo pensionamento o prima di aver raggiunto l'età di riferimento regolamentare, i superstiti hanno diritto a un capitale di decesso, a condizione che ciò sia previsto nel piano di previdenza assicurato.

10.7.2

Il diritto dei superstiti sussiste indipendentemente dal diritto delle successioni ed è disciplinato secondo le disposizioni del beneficio definite alla cifra 10.9.

10.8 Rimborso del contributo

10.8.1

Se una persona assicurata decede prima del suo pensionamento o prima di aver raggiunto l'età di riferimento regolamentare e non sorge alcun diritto a una rendita per la persona coniugata, una rendita per partner registrato o una rendita per partner o una rendita complementare alla rendita per orfani, viene versato l'aver di vecchiaia esistente al momento del decesso (cfr. cifra 8.4) con riserva della cifra 10.9.1 lettera f. (rimborso del contributo).

10.8.2

Se una persona assicurata decede prima del suo pensionamento o prima di aver raggiunto l'età di riferimento regolamentare e sorge un diritto a una rendita per la persona coniugata, una rendita per partner registrato o una rendita per partner o una rendita complementare alla rendita per orfani, il rimborso del contributo è versato a condizione che l'aver di vecchiaia esistente al momento del decesso (cfr. cifra 8.4) – dietro deduzione di un eventuale avere dovuto all'acquisto volontario secondo le cifre 17.3.4 e 17.4 – superi il valore attuale della rendita per la persona coniugata, per partner registrato o per partner o della rendita complementare alla rendita per orfani con inizio immediato. In questo caso il rimborso del contributo corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia esistente – dietro deduzione di un eventuale avere dovuto all'acquisto volontario secondo le cifre 17.3.4 e 17.4 – e il valore in contanti della rendita per la persona coniugata, della rendita per partner registrato o per partner o della rendita complementare alla rendita per orfani. Nel caso della rendita complementare alla rendita per orfani si considera un diritto fino al compimento del 25° anno d'età.

10.8.3

Il rimborso del contributo viene ridotto del valore in contanti di eventuali prestazioni alla persona coniugata divorziata o all'ex-partner registrata o registrato.

10.8.4

Il diritto dei superstiti sussiste indipendentemente dal diritto delle successioni ed è disciplinato secondo le disposizioni del beneficio definite alla cifra 10.9.

10.9 Beneficio

10.9.1

Hanno diritto al capitale di decesso assicurato secondo il piano di previdenza o al rimborso del contributo:

- a. la persona coniugata superstite o la partner registrata o il partner registrato superstite,
- b. in sua mancanza: i figli aventi diritto alla rendita secondo la cifra 10.6, in parti uguali,
- c. in loro mancanza: il partner convivente avente diritto alla rendita secondo la cifra 10.5,
- d. in sua mancanza: le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura considerevole, oppure la persona con cui ha vissuto in unione domestica ininterrotta durante gli ultimi cinque anni prima del decesso oppure che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, in parti uguali,
- e. in loro mancanza: i figli secondo l'art.252 CC che non hanno diritto a una rendita per orfani secondo la cifra 10.6, in parti uguali o, in loro mancanza: i genitori, in parti uguali o, in loro mancanza, i fratelli e le sorelle (compresi fratellastre e sorellastre), in parti uguali,
- f. in loro mancanza: gli altri eredi legittimi, in parti uguali, ad esclusione degli enti pubblici. In questo caso però l'importo da versare si riduce come segue:
 - rimborso del contributo: la metà dell' avere di vecchiaia, tuttavia almeno i contributi e i versamenti finanziati dal lavoratore,
 - capitale di decesso secondo il piano di previdenza: la metà.

In deroga a ciò la persona assicurata può scegliere liberamente l'ordine delle lettere a., b. e c. nonché l'ordine contenuto nella lettera e. e definire più in dettaglio i diritti delle persone beneficiarie elencate alle lettere b., d., e. e f. La dichiarazione scritta deve pervenire alla Fondazione mentre la persona assicurata è ancora in vita.

10.9.2

Le parti del capitale di decesso, se assicurato, o del rimborso del contributo che non possono essere pagate per mancanza d'aventi diritto, sono assegnate al patrimonio libero del relativo pool.

11 Prestazioni in caso d'invalidità

11.1 Principio

11.1.1

Tutte le prestazioni dell'intero processo di rischio (rischi di decesso e invalidità) sono erogate interamente dalla parte riassicurata.

11.1.2

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

11.1.3

Disposizioni specifiche sul funzionamento delle due parti sono indicate alla cifra 6.11.

11.1.4

Prima di raggiungere l'età di riferimento anticipata o regolamentare sono assicurate le seguenti prestazioni d'invalidità secondo il piano di previdenza assicurato:

- esonero dal pagamento dei contributi,
- rendita d'invalidità,
- rendita per figli d'invalido.

11.1.5

Sussiste un diritto all'esonero dal pagamento dei contributi se la persona assicurata ha un grado di incapacità di lavoro pari almeno al 40% ed era assicurata nella Fondazione al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro.

11.1.6

Un diritto alla rendita d'invalidità e alla rendita per figli d'invalido sussiste se la persona assicurata

- è invalida almeno al 40% ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità ed era assicurata nella Fondazione al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità o se
- a causa di un difetto di nascita, all'inizio di un'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro di grado pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurata nella Fondazione almeno al 40% o se
- è divenuta invalida quando era minorenne e quindi all'inizio dell'attività lucrativa aveva un'incapacità di lavoro pari almeno al 20% ma inferiore al 40%, e al momento dell'aumento dell'incapacità di lavoro, la cui causa ha condotto all'invalidità, era assicurata nella Fondazione almeno al 40%.

11.1.7

Il risarcimento in eccesso e il coordinamento delle prestazioni della previdenza professionale per l'invalidità è

regolato alla successiva cifra 15.

11.1.8

Un eventuale avere dovuto all'acquisto volontario delle intere prestazioni regolamentari secondo la cifra 17.3.4 non serve a finanziare le rendite d'invalidità e per figli d'invalidi e non viene considerato per calcolare il loro ammontare, bensì porta a un aumento delle prestazioni di vecchiaia che sostituiscono le prestazioni d'invalidità.

11.1.9

Un eventuale avere dovuto all'acquisto del pensionamento anticipato secondo la cifra 17.4 non serve a finanziare le rendite d'invalidità e per figli d'invalidi e non viene considerato per calcolare il loro ammontare, bensì viene pagato secondo la graduazione delle rendite sotto forma di capitale d'invalidità secondo la cifra 11.7.

11.2 Incapacità di lavoro e incapacità di guadagno

11.2.1

L'incapacità di lavoro è l'incapacità totale o parziale di esercitare un lavoro ragionevole nella professione o nel settore di attività finora svolta, dovuta a un pregiudizio della salute fisica, mentale o psichica.

11.2.2

È considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto la persona assicurata alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

11.3 Invalidità e grado d'invalidità

11.3.1

L'invalidità sussiste se la persona assicurata è invalida ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità. L'invalidità è l'incapacità di guadagno totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata, che può essere causata da difetti di nascita, malattia o infortunio. L'invalidità è data nel momento in cui si raggiunge il tipo e la gravità richiesta per motivare il diritto alle relative prestazioni.

11.3.2

Il grado d'invalidità è accertato dalla Fondazione ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità in base alla perdita di guadagno subita. Di regola la Fondazione riconosce il grado d'invalidità stabilito dall'assicurazione federale per l'invalidità. Rimangono riservate disposizioni dell'AI evidentemente insostenibili.

11.4 Esonero dal pagamento dei contributi

11.4.1

Per garantire le prestazioni per i superstiti, la rendita

d'invalidità e per figli d'invalido, e per continuare ad accumulare l'avere di vecchiaia, sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi. Esso inizia non appena l'incapacità di lavoro è perdurata ininterrottamente con un grado pari almeno al 40% durante un periodo d'attesa di tre mesi. Un'incapacità di lavoro che insorge da un'altra causa è considerata un nuovo sinistro e comporta l'inizio di un nuovo periodo d'attesa.

11.4.2

La misura dell'esonero dal pagamento dei contributi si basa sul grado d'invalidità secondo la cifra 11.3.2 e viene adattata alla graduazione delle rendite secondo la cifra 11.7. Fino all'insorgere dell'invalidità si basa provvisoriamente sul grado dell'incapacità di lavoro. Dopo la scadenza di 12 mesi dall'inizio del periodo d'attesa l'esonero dal pagamento dei contributi si applica solo in presenza di un'invalidità che ne motivi il diritto. La cifra 11.8 si applica per analogia.

11.5 Rendita d'invalidità

11.5.1

Il diritto a una rendita d'invalidità nella misura delle prestazioni minime secondo la LPP inizia al più presto quando la persona assicurata ha diritto a una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità ai sensi degli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (in seguito denominata LAI).

11.5.2

Il diritto alle prestazioni sovraobbligatorie inizia al più presto quando la persona assicurata ha diritto a una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità ai sensi degli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 LAI e alla decorrenza del periodo d'attesa stabilito nel piano di previdenza assicurato, iniziando dall'insorgere dell'incapacità al lavoro la cui causa ha condotto all'invalidità.

11.5.3

Le prestazioni secondo le cifre 11.5.1 e 11.5.2 sono differite finché la persona assicurata percepisce il salario intero o un'indennità giornaliera pari almeno all'80% del salario perso da un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia o di infortunio tenuta a versare le prestazioni. Le indennità giornaliere dall'assicurazione di indennità giornaliera di malattia devono essere finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

11.5.4

Un'incapacità di lavoro o invalidità che insorge da una nuova causa è un nuovo sinistro e comporta l'inizio di un nuovo periodo d'attesa.

11.5.5

L'ammontare della rendita annua d'invalidità è definito secondo il piano di previdenza assicurato e la graduazione delle rendite secondo la cifra 11.7.

11.6 Rendita per figli d'invalido

11.6.1

I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli d'invalido per ogni figlio che avrebbe diritto a una rendita per orfani, in caso di decesso della persona assicurata. Le disposizioni alla cifra 10.6 sono applicabili per analogia.

11.6.2

L'ammontare della rendita annua per figli d'invalido si basa sul piano di previdenza assicurato e la graduazione delle rendite secondo la cifra 11.7.

11.7 Graduazione della rendita d'invalidità secondo il grado d'invalidità

Dopo la scadenza del periodo d'attesa, le prestazioni sono calcolate sulle prestazioni assicurate all'inizio del periodo d'attesa nella misura seguente:

- l'ammontare del diritto a una rendita d'invalidità è definito in quote percentuali di una rendita intera.
- con un grado d'invalidità a partire dal 70% si ha diritto a una rendita intera.
- con un grado d'invalidità tra il 50% e il 69% la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità.
- con un grado d'invalidità inferiore al 50% si applicano le seguenti quote percentuali:

| Grado d'invalidità | Quota percentuale |
|---------------------------|--------------------------|
| 49.00 % | 47.50 % |
| 48.00 % | 45.00 % |
| 47.00 % | 42.50 % |
| 46.00 % | 40.00 % |
| 45.00 % | 37.50 % |
| 44.00 % | 35.00 % |
| 43.00 % | 32.50 % |
| 42.00 % | 30.00 % |
| 41.00 % | 27.50 % |
| 40.00 % | 25.00 % |

- con un grado d'invalidità inferiore al 40% non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

11.8 Modifica del grado d'invalidità

11.8.1

La persona assicurata è tenuta a comunicare tempestivamente alla Fondazione tutti gli eventi e le modifiche che possono influire sull'obbligo di prestazione della Fondazione (per es. modifica del grado d'invalidità, riacquisto della capacità di guadagno ecc.).

Una volta fissata, una rendita d'invalidità viene aumentata, diminuita o soppressa se il grado d'invalidità cambia almeno di cinque punti percentuali o viene portato al 100%.

11.8.2

La modifica del grado d'invalidità comporta un riesame ed eventualmente un adeguamento del diritto alla pre-

stazione. Se sono state versate prestazioni troppo alte, la persona assicurata è tenuta a rimborsare alla Fondazione le prestazioni ricevute ingiustificatamente.

11.8.3

Se aumenta il grado d'invalidità di una persona parzialmente invalida, per la cui precedente invalidità parziale la Fondazione deve versare delle prestazioni, vale quanto segue:

- Se l'aumento è dovuto alla stessa causa della precedente invalidità parziale, le prestazioni d'invalidità già in corso vengono adeguate al nuovo grado senza un nuovo periodo d'attesa. Per l'aumento della prestazione sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'inizio della precedente invalidità parziale e il regolamento di previdenza applicabile alla precedente invalidità parziale.
- Se l'aumento è dovuto a una nuova causa e la persona era assicurata nella Fondazione al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto a un aumento del grado d'invalidità, le prestazioni già in corso continuano senza modifiche. Alla scadenza del periodo d'attesa concordato sussiste il diritto a nuove prestazioni nell'ambito dell'aumento. Per stabilire l'entità di queste prestazioni, sono determinanti le prestazioni assicurate, il salario assicurato e il regolamento di previdenza validi al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che produce l'aumento del grado d'invalidità.

11.8.4

Se aumenta il grado d'invalidità di una persona parzialmente invalida, per la cui precedente invalidità parziale la Fondazione non doveva versare delle prestazioni, vale quanto segue:

- Se l'aumento è dovuto alla stessa causa della precedente invalidità parziale, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
- Se l'aumento è dovuto a una nuova causa e la persona era assicurata nella Fondazione al momento dell'insorgere dell'incapacità al lavoro, la cui causa ha condotto a un aumento del grado d'invalidità, dopo la scadenza del periodo d'attesa concordato sussiste il diritto alle prestazioni nell'ambito dell'aumento del grado d'invalidità. Per stabilire l'entità di queste prestazioni sono determinanti le prestazioni assicurate al momento dell'aumento del grado d'invalidità.

11.8.5

Se il grado d'invalidità di una persona parzialmente invalida, per la cui precedente invalidità parziale la Fondazione deve versare delle prestazioni, aumenta solo dopo la sua uscita dalla cerchia delle persone assicurate, vale quanto segue:

- Se l'aumento è dovuto alla stessa causa della precedente invalidità parziale, le prestazioni d'invalidità già in corso vengono adeguate al nuovo grado senza un nuovo periodo d'attesa. Per l'aumento della pre-

stazione sono determinati le prestazioni assicurate al momento dell'inizio della precedente invalidità parziale, considerando la cifra 12.9.

- Se l'aumento è dovuto a una nuova causa, per esso non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

11.9 Ricaduta

Se il grado d'invalidità, sceso a un livello che esclude una rendita, aumenta per la stessa causa a un livello che giustifica una rendita secondo la cifra 11.7 (ricaduta), vale quanto segue, a condizione che la Fondazione sia obbligata alla prestazione anche per l'aumento e la persona assicurata sia ancora assicurata nella Fondazione:

- La ricaduta è considerata un nuovo sinistro con un nuovo periodo d'attesa, se si verifica dopo che sono trascorsi 365 giorni dalla fine del diritto alle prestazioni d'invalidità. Il diritto alle prestazioni d'invalidità si basa sulle prestazioni assicurate al momento della ricaduta.
- La ricaduta non è considerata un nuovo sinistro, se la persona assicurata subisce una ricaduta entro 365 giorni dalla fine del diritto alle prestazioni d'invalidità. Il diritto alle prestazioni d'invalidità si basa sulle prestazioni che erano assicurate al momento del primo insorgere dell'incapacità di lavoro. Eventuali adeguamenti delle prestazioni effettuati nel frattempo per la persona assicurata interessata vengono annullati. Se erano già giunte a maturazione le prestazioni della Fondazione per l'incapacità di lavoro o l'invalidità originaria, le nuove prestazioni vengono erogate senza nuovo periodo d'attesa. Se non era ancora giunta a maturazione nessuna prestazione della Fondazione, ma la stessa avrebbe dovuto versare una prestazione per l'incapacità di lavoro o l'invalidità originaria al termine del periodo d'attesa, vengono aggiunti al periodo d'attesa i giorni durante i quali la persona assicurata era già invalida in precedenza per la stessa causa.

11.10 Proroga provvisoria dell'assicurazione

11.10.1

Se la rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, la persona assicurata continua a essere assicurata nella Fondazione per tre anni alle stesse condizioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti di reintegrazione di cui all'art. 8a LAI o che la rendita le sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa di un'attività lucrativa o all'aumento del grado di occupazione.

11.10.2

La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l'art. 32 LAI.

11.10.3

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Fondazione riduce la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalido fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado d'invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

11.10.4

Durante il periodo di proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art 26a LPP viene differita l'applicazione dell'articolo 24a LPP.

11.11 Cessazione delle prestazioni d'invalidità

11.11.1

Il diritto alle prestazioni d'invalidità cessa:

- con riserva della cifra 11.10, il giorno in cui cessa l'invalidità che giustifica la rendita o l'incapacità di lavoro che giustifica l'esonero dal pagamento dei contributi;
- alla fine del mese in cui la persona assicurata è deceduta oppure al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare secondo la cifra 9.5, tenendo conto della cifra 18.7. All'insorgere del caso d'assicurazione vecchiaia le prestazioni d'invalidità sono sostituite dalle prestazioni di vecchiaia, applicando le aliquote di conversione valide in quel momento nella parte autonoma (cfr. Appendice A3) e nella parte integralmente assicurata (cfr. documento «Aliquote di conversione»). L'importo della rendita di vecchiaia corrisponde almeno all'importo della rendita d'invalidità prevista dalla legge e adeguata al rincaro. La rendita per figli di pensionato corrisponde almeno all'importo della rendita per figli d'invalido versata fino all'età di riferimento regolamentare. Rimangono riservate le cifre 9.4 e 15.

11.11.2

Anche l'istituto di previdenza sospende in via precauzionale il pagamento della rendita d'invalidità dal momento in cui viene a conoscenza che l'ufficio AI ha disposto la sospensione precauzionale del pagamento della rendita d'invalidità in base all'art. 52a LPGa.

12 Prestazioni in caso d'uscita

12.1 Parti secondo il livello di garanzia

12.1.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

12.1.2

Disposizioni particolari sul funzionamento delle due parti

si trovano alla cifra 6.6.

12.2 Principio

12.2.1

La persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita se il rapporto di lavoro viene sciolto prima dell'insorgere di un caso di previdenza e se esce dalla cassa di previdenza.

12.2.2

Le persone assicurate, la cui rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità è stata ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, hanno diritto a una prestazione d'uscita al termine della proroga provvisoria dell'assicurazione e del mantenimento del diritto alle prestazioni secondo la cifra 11.10.

12.3 Ammontare della prestazione d'uscita

L'importo della prestazione d'uscita è determinato in conformità alla cifra 6.6.

12.4 Utilizzazione della prestazione d'uscita

12.4.1

La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. La persona assicurata è tenuta a comunicare l'indirizzo per il versamento per mezzo del formulario messo a disposizione dalla Fondazione (disponibile anche in Internet).

12.4.2

Se la prestazione d'uscita non può essere trasferita a un nuovo istituto di previdenza, a causa della sua inesistenza, la persona assicurata è tenuta a comunicare alla Fondazione in quale forma prevista dalla legge desidera ricevere la copertura previdenziale:

- polizza di libero passaggio,
- conto di libero passaggio.

12.4.3

Se entro sei mesi dall'insorgere del diritto a una prestazione d'uscita, la persona assicurata non ha comunicato alla Fondazione in quale forma ammessa dalla legge intende ricevere la copertura previdenziale, la Fondazione versa la prestazione d'uscita all'istituto collettore al più tardi 24 mesi dopo l'insorgere del diritto.

12.5 Versamento in contanti della prestazione d'uscita

12.5.1

La prestazione d'uscita viene versata in contanti, se la richiesta viene presentata per iscritto dalla persona assicurata,

- che lascia definitivamente la Svizzera (con riserva della cifra 12.6),
- che inizia un'attività indipendente e pertanto non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria, o

- la cui prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

12.5.2

Per il versamento in contanti le persone assicurate coniugate o che vivono in un'unione domestica registrata devono ottenere il consenso della persona coniugata, della partner registrata o del partner registrato.

12.5.3

La legittimazione al diritto deve essere documentata dalla persona assicurata.

12.6 Restrizione del pagamento in contanti

12.6.1

Lasciando la Svizzera per trasferirsi in uno stato membro dell'Unione europea, la persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita per l'importo dell'aveve di vecchiaia obbligatorio, se continua ad essere obbligatoriamente assicurata contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme legali dello stato membro dell'Unione europea.

12.6.2

Lasciando la Svizzera per trasferirsi in Islanda o in Norvegia, la persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita per l'importo dell'aveve di vecchiaia obbligatorio, se essa continua ad essere obbligatoriamente assicurata contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme legali islandesi o norvegesi.

12.6.3

Lasciando la Svizzera per trasferirsi nel Liechtenstein, la persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, se soggiace alla previdenza professionale obbligatoria nel Liechtenstein. La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza nel Liechtenstein. Le persone assicurate che trasferiscono il loro domicilio nel Liechtenstein e qui iniziano un'attività lucrativa indipendente, possono richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita solo per l'importo dell'aveve di vecchiaia sovraobbligatorio.

12.6.4

La parte della prestazione che, secondo le cifre da 12.6.1 a 12.6.3, non può essere né pagata in contanti né trasferita a un altro istituto di previdenza, viene trasferita a un istituto svizzero di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio) stabilito dalla persona assicurata, con riserva della cifra 12.4.3.

12.7 Assicurazione suppletiva

12.7.1

Per i rischi decesso e invalidità il lavoratore rimane assicurato nella Fondazione per un importo immutato dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro fino al momento

in cui sorge un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo per un mese, senza riscossione di un contributo. La copertura suppletiva decorre dal giorno in cui cessa legalmente il rapporto di lavoro.

12.7.2

La legittimazione al diritto deve essere documentata dalla persona assicurata.

12.8 Scioglimento del contratto d'affiliazione

Allo scioglimento del contratto d'affiliazione si determinano il capitale di previdenza per la persona assicurata e il capitale di previdenza per la persona beneficiaria di rendite applicando le disposizioni di questo regolamento, del contratto d'affiliazione, le Disposizioni generali d'affiliazione, il Regolamento per la liquidazione parziale e il Regolamento per gli accantonamenti. I capitali di previdenza, con l'eventuale avere della cassa di previdenza o con la detrazione di un eventuale ammanco dalla parte autonoma del capitale di previdenza, vengono versati al nuovo istituto di previdenza. A seconda della situazione sul mercato dei capitali, nei primi cinque anni della durata del contratto può essere applicata una deduzione dalla parte integralmente assicurata del capitale di previdenza della persona assicurata, per tener conto del rischio legato agli interessi. L'aver di vecchiaia LPP della persona assicurata non può essere intaccato da questa deduzione.

12.9 Rimborso e compensazione

Se la Fondazione deve versare prestazioni per i superstiti o per invalidità, dopo che ha già versato la prestazione d'uscita o il capitale di previdenza, questi le devono essere rimborsati nella misura in cui sono necessaria per il finanziamento delle prestazioni per superstiti o per invalidità. Se non avviene il rimborso, queste prestazioni vengono ridotte, non vengono versate o ne viene richiesto il rimborso.

13 Altre prestazioni di previdenza

13.1 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

13.1.1

Le prestazioni obbligatorie per superstiti e invalidità la cui decorrenza ha superato i tre anni, vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi su decisione del Consiglio federale.

13.1.2

Le rendite per coniugi, per partner registrati e d'invalidità vengono adeguate fino al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare dell'avente diritto, le rendite per orfani e per figli d'invalido fino alla loro estinzione.

13.1.3

Nell'ambito delle possibilità finanziarie di un pool si possono prevedere miglioramenti delle prestazioni per le

altre rendite nella parte autonoma. Il Consiglio di fondazione decide ogni anno se adeguare queste rendite e in quale misura, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi.

Nella parte autonoma questi miglioramenti delle prestazioni risultano dal meccanismo di partecipazione e di risanamento (cfr. Appendice A2).

Nella parte integralmente assicurata questi miglioramenti delle prestazioni risultano dalle relative decisioni di Pax.

13.2 Partecipazione alle eccedenze

13.2.1

Il diritto alla partecipazione a un'eccedenza (dalla parte integralmente assicurata) eventualmente concessa da Pax inizia con l'entrata in vigore del contratto d'affiliazione e termina con lo scioglimento dello stesso. Una quota d'eccedenza concessa, matura il 1° gennaio di ogni anno, per la prima volta il 1° gennaio dell'anno successivo all'inizio del contratto d'affiliazione. La quota d'eccedenza spettante è comunicata annualmente alla cassa di previdenza.

13.2.2

La quota d'eccedenza (dalla parte integralmente assicurata) viene attribuita generalmente alla persona assicurata e alla persona beneficiaria di prestazioni d'invalidità, se esse fanno parte della cassa di previdenza al momento della maturazione, pro rata temporis e secondo un piano che il Consiglio di fondazione deve decidere ogni anno per le eccedenze. Il Consiglio di fondazione, tuttavia, può anche decidere di utilizzare le eccedenze in altro modo.

13.3 Forma della partecipazione

La partecipazione viene distribuita alle singole affiliazioni sotto forma di una maggiore corresponsione di interessi secondo il meccanismo di partecipazione e di risanamento (Appendice A2).

13.4 Trasferimento di una parte del diritto alla prestazione di libero passaggio o alla rendita in caso di divorzio o di scioglimento giudiziaro di un'unione domestica registrata

13.4.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

Disposizioni più ampie sul funzionamento delle due parti si trovano alla cifra 6.8.

13.4.2

In caso di divorzio, il tribunale può, nell'ambito delle disposizioni legali pertinenti, ordinare la liquidazione dei diritti acquisiti nella previdenza professionale al momento dell'inizio del procedimento di divorzio.

13.4.3

Se, in base a una sentenza giudiziaria, una parte della prestazione d'uscita di una persona assicurata attiva dovrà essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio della persona coniugata creditrice, il prelievo avverrà secondo quanto riportato alla cifra 8.6.

13.4.4

Se, in base a una sentenza giudiziaria, una parte dell'ipotetica prestazione d'uscita di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità che non abbia ancora raggiunto l'età di riferimento regolamentare, dovrà essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio della persona coniugata creditrice, la rendita d'invalidità in corso non verrà ridotta. L'ipotetica prestazione d'uscita corrisponde all'importo a cui si avrebbe diritto in caso di ripresa dell'attività.

Dal momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio, la parte obbligatoria della rendita corrispondente alle prestazioni minime secondo la LPP si riduce in misura corrispondente al prelievo effettuato dalla parte obbligatoria dell' avere di vecchiaia.

Nel caso di persone parzialmente invalide viene ridotto dapprima l' avere di vecchiaia della parte attiva. Se questo non è sufficiente, per l' importo rimanente viene ridotta l'ipotetica prestazione d'uscita della parte invalida. L'ipotetica prestazione d'uscita di una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità ridotta in seguito al concorso di prestazioni dell'assicurazione infortuni o militare, può essere utilizzata per la compensazione della previdenza solo se la rendita d'invalidità senza diritto a rendite per figli d'invalido non sarebbe soggetta a riduzione. Le rendite per superstiti vengono ridotte proporzionalmente all' avere di vecchiaia trasferito.

13.4.5

Se, in base a una sentenza giudiziaria, una parte della rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso viene assegnata dopo l'età di riferimento regolamentare alla persona coniugata creditrice, la Fondazione assegna ed eroga a quest'ultimo una rendita in caso di divorzio. La rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso viene ridotta vita natural durante della parte di rendita assegnata. Le rendite per figli di pensionato o d'invalido che sono già in corso nel momento dell'avvio della procedura di divorzio, non subiscono alcuna modifica a causa della riduzione della rendita di vecchiaia o d'invalidità dopo il divorzio.

L'importo della rendita in caso di divorzio si calcola in base alla parte di rendita assegnata che viene trasformata in una rendita secondo le prescrizioni imposte dalla legge federale per il calcolo con il programma di conversione dell'UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali) nel momento in cui il divorzio passa in giudicato.

13.4.6

Il diritto alla rendita in caso di divorzio sorge con il

passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Il diritto alla rendita in caso di divorzio si estingue con il decesso della persona coniugata creditrice. La rendita in caso di divorzio non dà diritto ad altre prestazioni. Il trasferimento della pensione di divorzio è generalmente effettuato sotto forma di rendita. Tuttavia, il coniuge avente diritto può chiedere per iscritto che la pensione di divorzio sia trasferita in forma di capitale. L'ammontare del capitale da versare si calcola nella parte autonoma secondo le basi tecniche del pool e nella parte integralmente assicurata secondo le basi tecniche di Pax determinanti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con il trasferimento della rendita di divorzio in forma di capitale, si estinguono tutti i diritti del coniuge avente diritto nei confronti della Fondazione. Se la persona coniugata creditore ha chiesto il trasferimento successivo di una rendita, le rendite vengono versate annualmente entro il 15 dicembre in un unico importo all'istituto di previdenza o di libero passaggio della persona coniugata creditore. All'importo annuo si applica un aumento pari alla metà degli interessi regolamentari.

13.4.7

Se la persona coniugata creditrice percepisce una rendita d'invalidità intera o ha compiuto il 58° anno d'età, può chiedere il pagamento diretto della rendita in caso di divorzio invece del trasferimento.

Se la persona coniugata creditrice ha raggiunto l'età di riferimento regolamentare secondo la LPP, la rendita viene pagata direttamente, a meno che non ne chieda il trasferimento al suo istituto di previdenza e quest'ultimo autorizzi l'acquisto. Se la persona coniugata creditrice non ha ancora raggiunto l'età di riferimento regolamentare secondo la LPP e la rendita in caso di divorzio non viene pagata direttamente, questa viene trasferita in forma di capitale all'istituto di previdenza o di libero passaggio indicato, a meno che la persona coniugata creditore non presenti una domanda scritta per il trasferimento successivo della rendita.

13.4.8

Se durante la procedura di divorzio subentra il caso di previdenza «vecchiaia» per la persona assicurata, e la Fondazione deve trasferire una parte della (ipotetica) prestazione d'uscita in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la Fondazione adegua la rendita di vecchiaia con effetto retroattivo. La rendita di vecchiaia viene adattata come se fosse stata calcolata in base alla (ipotetica) prestazione d'uscita da cui è stato dedotto l'importo da trasferire. Dalla parte della (ipotetica) prestazione d'uscita da trasferire e dalla rendita adattata viene dedotta la somma corrispondente alla riduzione della rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La riduzione viene assegnata per metà ciascuna delle persone coniugate, con riserva di diversa disposizione

contenuta nella sentenza di divorzio. Al posto di una riduzione permanente della rendita, la Fondazione può scalare i contributi versati in eccesso dai futuri pagamenti della rendita alla persona coniugata debitrice.

In caso di diritti reciproci fatti valere dalle persone coniugate, la Fondazione computa le prestazioni di uscita, per quanto possibile, con le parti di rendita.

13.4.9

Se, dopo la nascita del diritto ai fondi della previdenza, la persona coniugata creditrice non ha inviato alla Fondazione nessuna comunicazione riguardante il trasferimento o se l'istituto di previdenza o di libero passaggio indicato non accetta più l'importo da trasferire, dopo almeno sei mesi la Fondazione trasferisce i fondi di previdenza all'istituto collettore.

13.4.10

La persona assicurata ha la possibilità di effettuare un riacquisto nell'ambito della (ipotetica) prestazione d'uscita trasferita. Il riacquisto non è possibile per i beneficiari di una rendita di vecchiaia. La deducibilità fiscale del riacquisto si basa sul diritto fiscale federale e cantonale.

13.4.11

Le cifre da 13.4.2 a 11.4.10 valgono per analogia anche nel caso di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata.

13.5 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – principio

13.5.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

13.5.2

Disposizioni particolari sul funzionamento delle due parti si trovano alla cifra 6.9.

13.5.3

Le persone in possesso della capacità di guadagno hanno il diritto di utilizzare una parte dei loro averi previdenziali o dei loro diritti alle prestazioni di previdenza per il finanziamento della proprietà d'abitazioni.

13.5.4

Le persone che non sono completamente capaci di guadagnare ottengono questo diritto solo dopo una decisione dell'Al passata in giudicato, in casi d'eccezione al termine di altri accertamenti della loro abilità al lavoro. Con un grado d'invalidità del 70% o superiore non sussiste alcun diritto di impiegare una parte dell'avere di

previdenza o dei diritti alle prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà d'abitazioni.

13.5.5

Fino a un mese prima che insorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia, al più tardi tuttavia fino a due mesi prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare (cfr. cifra 9.5), la persona assicurata può prelevare anticipatamente i capitali di previdenza per uso proprio (acquisto, costruzione o partecipazione), costituirli in pegno o utilizzarli per il rimborso di prestiti ipotecari. Rimangono riservate limitazioni nell'ambito di provvedimenti di risanamento in caso di copertura insufficiente. Per proprietà d'abitazioni s'intende la proprietà unica, la comproprietà (in particolare la proprietà per piani), la proprietà comune della persona assicurata con la persona coniugata, il partner registrato o la partner registrata, come anche il diritto di superficie per sé stante e permanente. Per partecipazione s'intendono le quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni, le azioni di una società anonima di locatari e i prestiti a un organismo di costruzione di utilità pubblica.

13.5.6

I fondi di previdenza possono essere prelevati anticipatamente o costituiti in pegno. Se la persona assicurata è coniugata o vive in un'unione domestica registrata, il prelievo anticipato o la costituzione in pegno e ogni successiva giustificazione di un diritto di pegno immobiliare sono possibili solo con il consenso scritto della persona coniugata, della partner registrata o del partner registrato.

13.5.7

Se la persona assicurata esce dalla Fondazione, questa informa il nuovo istituto di previdenza dell'eventuale costituzione in pegno dei diritti alla previdenza o del prelievo anticipato.

13.5.8

L'importo versato in caso di prelievo anticipato o di un'eventuale realizzazione dell'avere previdenziale costituito in pegno viene tassato subito.

13.5.9

Su richiesta scritta la Fondazione informa la persona assicurata

- sui fondi della previdenza a sua disposizione per il finanziamento della proprietà di un'abitazione,
- sulla riduzione delle prestazioni a seguito di un prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno,
- sulla possibilità di colmare una lacuna nella previdenza in caso d'invalidità o di decesso provocata dal prelievo anticipato o dalla realizzazione del pegno,
- sull'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno.

13.6 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – prelievo anticipato

13.6.1

Fino al compimento del 50° anno d'età, l'importo massimo del prelievo anticipato corrisponde alla prestazione d'uscita cui la persona assicurata ha diritto.

13.6.2

Dopo il compimento del 50° anno d'età la persona assicurata può prelevare al massimo il maggiore dei seguenti importi:

- la prestazione d'uscita calcolata a 50 anni, aumentata dei rimborsi di un prelievo anticipato effettuati dopo l'età di 50 anni e diminuita dell'importo dei prelievi anticipati e delle realizzazioni dei pegni dopo i 50 anni;
- la metà della differenza tra la prestazione d'uscita al momento del prelievo anticipato e la prestazione d'uscita attualmente già versata per la proprietà d'abitazioni.

13.6.3

L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20'000.00, tranne che per le partecipazioni. L'importo del prelievo anticipato viene trasferito al venditore, al costruttore o al mutuante. È escluso il pagamento alla persona assicurata. Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

13.6.4

In caso di prelievo anticipato l'aver di vecchiaia LPP e l'aver di vecchiaia sovraobbligatorio si riducono proporzionalmente in entrambe le parti secondo la cifra 8.6. Se l'aver di vecchiaia è determinante per stabilire l'ammontare delle prestazioni di previdenza, queste vengono ridotte in entrambe le parti in misura corrispondente.

13.6.5

Un prelievo anticipato deve essere rimborsato alla Fondazione dalla persona assicurata o dai suoi eredi, se la proprietà dell'abitazione viene alienata o se non è esigibile nessuna prestazione di previdenza in caso di decesso della persona assicurata.

13.6.6

La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente fino alla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino all'insorgere di un altro caso di prestazioni o fino al versamento in contanti della prestazione d'uscita. Le prestazioni assicurate nuovamente sono stabilite in base al regolamento valido in quel momento, sempre considerando la possibilità della Fondazione di effettuare un esame dello stato di salute secondo la cifra 4.2 per eventuali aumenti delle prestazioni in caso di decesso e invalidità. L'importo minimo di un rimborso ammonta a CHF 10'000.00. Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all'importo minimo,

il rimborso deve essere effettuato in una rata unica.

13.6.7

La Fondazione riscuote le spese per l'esecuzione di un prelievo anticipato secondo il Regolamento dei costi. Le spese connesse (come ad es. l'iscrizione nel registro fondiario) sono a carico della persona assicurata.

13.7 Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale – costituzione in pegno

13.7.1

Possono essere costituiti in pegno sia le prestazioni di previdenza per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità, sia un importo corrispondente al massimo alla prestazione d'uscita attuale.

13.7.2

Il diritto alla costituzione in pegno di un importo pari al massimo alla prestazione d'uscita per una persona assicurata fino al compimento del 50° anno d'età è limitato alla prestazione d'uscita nel momento della realizzazione del pegno.

13.7.3

Il diritto alla costituzione in pegno della prestazione d'uscita di una persona assicurata che ha superato i 50 anni è regolato per analogia secondo la cifra 13.6.2.

13.7.4

Il consenso scritto del creditore pignoratorio è indispensabile nei seguenti casi:

- per il versamento in contanti della prestazione d'uscita;
- per il versamento della prestazione di previdenza;
- per il trasferimento d'una parte della prestazione d'uscita in seguito a divorzio o scioglimento giudiziario d'invalidità di un'unione domestica registrata a un istituto di previdenza dell'altra persona coniugata, dell'altra partner registrata o dell'altro partner registrato.

14 Esigibilità e modalità di versamento

14.1 Motivazione di un diritto alle prestazioni

14.1.1

Ogni persona assicurata è tenuta a fornire alla Fondazione tutte le informazioni e le modifiche determinanti per la previdenza professionale (per es. modifica dello stato civile, obblighi di mantenimento, modifica del grado d'invalidità).

14.1.2

Per motivare un diritto alle prestazioni e altri diritti, le persone aventi diritto devono presentare alla Fondazio-

ne i documenti richiesti dalla stessa in tedesco, francese o italiano oppure in una traduzione in lingua tedesca autenticata secondo il diritto svizzero. Se disponibili, utilizzare i formulari della Fondazione (reperibili anche in Internet). La Fondazione può richiedere l'autenticazione delle firme. Eventuali spese per la costituzione di un diritto vanno interamente a carico della persona che avanza il diritto.

14.1.3

Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di prestazioni di previdenza devono documentare la permanenza dei diritti alle prestazioni. Per questo scopo e per il controllo periodico del diritto alle prestazioni la Fondazione ha il diritto di richiedere e di prendere visione di rapporti eseguiti da parte di medici, altro personale e assistenti medici, e periti.

14.2 Beneficiari del pagamento

14.2.1

La Fondazione versa le prestazioni maturate agli aventi diritto.

14.2.2

Il versamento del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. cifre 13.5 e 13.6) avviene, presentando i rispettivi atti e con il consenso della persona assicurata, direttamente al venditore, al produttore, al mutuante oppure agli aventi diritto in base all'art. 1 cpv. 1 lettera. b. dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

14.3 Scadenza

14.3.1

Il primo pagamento della rendita, le prestazioni in capitale e ogni altro pagamento dipendente dalla presentazione di documenti sono esigibile quattro settimane dopo che sono stati presentati i documenti necessari per la motivazione del diritto. Se il pagamento viene effettuato oltre quattro settimane dopo la presentazione dei documenti necessari, è esigibile un interesse di mora corrispondente al tasso d'interesse minimo LPP.

14.3.2

Rimangono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. cifre 13.5 e 13.6). Il prelievo anticipato nell'ambito della previdenza professionale è esigibile per il pagamento al più tardi sei mesi dalla ricezione della domanda completa.

14.4 Versamento

14.4.1

Il versamento delle rendite è effettuato mensilmente, all'inizio di ogni mese.

14.4.2

Se l'inizio del diritto alla rendita non coincide con un termine di pagamento, per il periodo tra l'inizio del diritto e il termine di pagamento successivo viene versata una rendita pro rata.

14.5 Forma della prestazione d'importo modesto

La Fondazione si riserva il diritto di versare una liquidazione in capitale al posto della rendita, se la rendita di vecchiaia o d'invalidità è inferiore al 10%, la rendita per la persona coniugata, la rendita per partner registrati o la rendita per partner sono inferiori al 6% o la rendita per orfani è inferiore al 2% della rendita di vecchiaia minima dell'AVS.

14.6 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto, in mancanza di tale domicilio, la sede della Fondazione.

15 Risarcimento in eccesso e coordinamento con altre assicurazioni sociali

15.1 Principio

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

15.1.1

Disposizioni più ampie sul funzionamento delle due parti si trovano alla cifra 6.13.

15.1.2

Le rendite e le indennità vengono concesse in coordinamento con altre assicurazioni sociali secondo le prescrizioni legali e con riserva delle disposizioni successive nel seguente ordine:

- dall'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dall'assicurazione federale per l'invalidità,
- dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni,
- dalla previdenza professionale.

Per il calcolo del risarcimento in eccesso e per il coordinamento si applica il regolamento di previdenza valido in quel momento.

15.2 Riduzione della prestazione in caso di vantaggi ingiustificati

15.2.1

La Fondazione può ridurre le prestazioni per superstiti e per invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi computabili, esse superano il 90% del guadagno pre-

sumibilmente perso. Il rimborso del contributo secondo la cifra 10.8 e la rendita complementare alla rendita per orfani secondo la cifra 10.6.4 vengono erogate senza riduzione. Se la persona assicurata ha coassicurato facoltativamente una parte del salario secondo la cifra 7.5, questa viene considerata per stabilire il guadagno presumibilmente perso. La Fondazione può ridurre le prestazioni di vecchiaia che subentrano alle prestazioni d'invalidità, a condizione che insieme agli altri redditi computabili superino il 90% dell'importo che era da considerare per calcolare il sovrarimborso immediatamente prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare come guadagno presumibilmente perso. Questo importo deve essere adattato al rincaro tra l'età di riferimento regolamentare e il momento del calcolo.

15.2.2

Sono considerati redditi computabili le prestazioni di natura e scopo affine, versate alle persone aventi diritto sulla base dell'evento dannoso, come le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre computato il reddito dell'attività lucrativa o sostitutivo ancora conseguito o ancora ragionevolmente conseguibile da beneficiari di prestazioni d'invalidità, ad eccezione del reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a provvedimenti di inserimento ai sensi dell'art. 8a LAI. Non viene computato un eventuale capitale d'invalidità secondo la cifra 11.1.9. Al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare si considerano redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia delle assicurazioni sociali e degli istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. Un'eventuale parte di rendita che è stata assegnata alla persona coniugata creditrice, o alla partner registrata creditrice o al partner registrato creditore in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario d'invalidità di un'unione domestica registrata, continua ad essere computata nel calcolo di una possibile riduzione della rendita di vecchiaia della persona coniugata o della partner registrata debitrice o del partner registrato debitore.

La riduzione di altre prestazioni che vengono effettuate al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare non viene conguagliata dalla Fondazione.

15.2.3

I redditi della persona coniugata superstite, della partner registrata o del partner registrato superstite, della partner o del partner superstite e degli orfani sono conteggiati insieme.

Si considerano redditi non conteggiabili il rimborso del contributo secondo la cifra 10.8 e la rendita complemen-

tare alla rendita per orfani secondo la cifra 10.6.4.

15.2.4

La persona avente diritto è tenuta a fornire alla Fondazione le informazioni su tutti i redditi computabili.

15.3 Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni o con l'assicurazione militare

15.3.1

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono obbligate a fornire prestazioni per lo stesso caso assicurato, la Fondazione eroga le sue prestazioni esclusivamente nell'ambito della cifra 15.2, al massimo le prestazioni minime prescritte dalla LPP. Se nel piano di previdenza assicurato sono previste prestazioni maggiori per orfani di entrambi i genitori, a ogni figlio che ha diritto a una rendita per orfani secondo le cifre 10.6.2 e 10.6.3 spetta al massimo una rendita doppia per orfani di importo pari alla rendita doppia per orfani secondo la LPP.

15.3.2

In caso di concorso di diverse cause del danno, la Fondazione eroga le sue prestazioni regolamentari in proporzione alla quota della causa che non costituisce oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

15.3.3

Le riserve di prestazione secondo le cifre 15.3.1 e 15.3.2 non valgono per

- il capitale di decesso (cfr. cifra 10.7);
- il rimborso del contributo (cfr. cifra 10.8);
- l'esonero dal pagamento dei contributi (cfr. cifra 11.4);
- il capitale d'invalidità (cfr. cifra 11.1.9) e
- le prestazioni d'invalidità e per i superstiti che risultano dalla parte del salario che supera il salario massimo secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), a condizione che questa sia inclusa in modo particolare secondo il piano di previdenza assicurato nonché
- le persone assicurate che non soggiacciono all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (LAINF) e che nell'ambito della previdenza professionale hanno incluso in particolare la copertura contro gli infortuni secondo il piano di previdenza assicurato.

15.4 Riduzione delle prestazioni in caso di colpa personale

15.4.1

Se l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione federale per l'invalidità o altre assicurazioni sociali riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a una misura di reinserimento dell'assicurazione federale per l'invalidità, la Fondazione può ridurre le sue prestazioni nella stessa misura.

15.4.2

Se l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione militare o altre assicurazioni sociali riducono o rifiutano le loro prestazioni, perché l'avente diritto si è comportato in modo colpevole, la Fondazione non è obbligata a compensare il rifiuto o la riduzione delle prestazioni di queste associazioni sociali.

15.5 Obbligo di prestazione anticipata e rimborso

15.5.1

Se l'obbligo di pagamento di una prestazione da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, di un altro istituto di previdenza o della Fondazione per lo stesso caso d'assicurazione è contestato e se la persona avente diritto richiede alla Fondazione una prestazione anticipata, questa eroga le sue prestazioni esclusivamente nell'ambito delle prestazioni minime prescritte dalla LPP. Se dal chiarimento dell'obbligo definitivo risulta che la Fondazione non avrebbe dovuto erogare le prestazioni o l'importo versato, essa può richiedere all'assicuratore tenuto a versare le prestazioni il rimborso di un eventuale pagamento di una prestazione anticipata.

15.5.2

Le prestazioni ricevute illegittimamente devono essere rimborsate alla Fondazione.

16 Finanziamento delle prestazioni di previdenza

16.1 Parti secondo il livello di garanzia

16.1.1

I contributi di risparmio vengono versati nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata dell'avere di vecchiaia secondo il livello di garanzia del pool.

16.1.2

I contributi ai costi e i contributi di rischio sono versati nel patrimonio autonomo del pool.

16.1.3

I contributi di risanamento vengono riscossi solo sulla parte autonoma dei salari assicurati. Risparmio o delle rendite in caso di copertura insufficiente del pool e vengono versati nel patrimonio autonomo del pool.

16.1.4

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

16.1.5

Disposizioni particolari o informazioni dettagliate sul fun-

zionamento delle due parti si trovano alla cifra 6.

16.2 Principio

16.2.1

I contributi vengono versati in pari misura dal datore di lavoro e dalle persone assicurate. È ammessa una ripartizione più conveniente per i lavoratori assicurati, che risulta dal piano di previdenza assicurato.

16.2.2

Sono eccettuati dalla parità di contribuzione i contributi sulla parte del salario assicurata facoltativamente secondo la cifra 7.5. Un eventuale obbligo di contribuzione del datore di lavoro e la suddivisione dei contributi sono indicati nel piano di previdenza assicurato.

16.3 Durata dell'obbligo di contribuzione

16.3.1

L'obbligo di contribuzione per la copertura previdenziale con le prestazioni minime secondo la LPP (previdenza professionale obbligatoria) comincia con l'inizio della copertura previdenziale secondo la cifra 4.1.1, per i rischi decesso e invalidità al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età e per il rischio vecchiaia al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno d'età del lavoratore.

16.3.2

L'obbligo di contribuzione per la copertura previdenziale che supera le prestazioni minime secondo la LPP (previdenza professionale estesa) comincia con l'inizio della copertura previdenziale secondo la cifra 4.1.2, per i rischi decesso e invalidità al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno d'età e per il rischio vecchiaia al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno d'età del lavoratore, se non è stata concordata per iscritto una data precedente.

16.3.3

L'obbligo di contribuzione termina quando cessa il rapporto di lavoro, se vengono meno i presupposti legali per l'assoggettamento alla LPP o se vengono meno le condizioni d'ammissione secondo il piano di previdenza assicurato, all'insorgere del caso d'assicurazione vecchiaia o decesso, con l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo in caso d'invalidità (cifra 9.4) nonché con la terminazione del contratto d'affiliazione tra il datore di lavoro e la Fondazione.

16.3.4

In caso di pensionamento differito secondo la cifra 9.7, viene meno l'obbligo di versare i contributi al rischio. Durante il periodo di differimento sussiste l'obbligo di versare i contributi ai costi. In caso di continuazione della parte di risparmio sussiste anche l'obbligo di versare i contributi al risparmio.

16.4 Composizione dei contributi

16.4.1

I contributi regolamentari comprendono:

- i contributi di risparmio,
- i contributi di rischio,
- i contributi ai costi amministrativi,
- i contributi al fondo di garanzia,
- i contributi per l'adeguamento al rincaro previsto dalla legge,
- i contributi di risanamento in caso di copertura insufficiente,
- i contributi di risanamento del datore di lavoro per i suoi pensionati nel pool delle pensioni in caso di copertura insufficiente,
- i contributi supplementari per il finanziamento dell'aliquota di conversione minima prevista dalla legge.

16.4.2

I tassi di contribuzione e le basi per la determinazione dei contributi risultano dal piano di previdenza assicurato e dal meccanismo di partecipazione e di risanamento (cfr. Appendice A2).

16.4.3

Per l'assegnazione alle categorie d'età si considera l'età risultante dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

16.4.4

Con il contributi menzionati è garantito il finanziamento della previdenza professionale, dei contributi per il fondo di garanzia e del contributo per l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi.

16.5 Possibilità di scelta con diversi piani di risparmio

16.5.1

Il piano di previdenza assicurato, oltre a un piano standard, può prevedere fino ad altri due piani di risparmio per ogni cerchia di persone. Se al momento dell'ammissione nella Fondazione la persona assicurata non fa una scelta divergente, è assicurata nel piano standard.

16.5.2

Per cambiare il piano di risparmio, la persona assicurata deve presentare alla Fondazione l'apposito formulario messo a disposizione dalla stessa (reperibile anche in Internet) al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno civile in corso. Un cambiamento del piano di risparmio è valido dal 01° gennaio dell'anno successivo, se la Fondazione ha accolto la richiesta di cambiamento e se la persona assicurata è pienamente abile al lavoro.

16.5.3

La Fondazione può rifiutare la scelta o un cambiamento in base a un esame dello stato di salute secondo la cifra 4.2.

16.5.4

Per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni per i superstiti secondo le cifre da 10.3 a 10.6 e delle prestazioni d'invalidità secondo le cifre da 11.4 a 11.6 è determinante il piano di risparmio valido al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro.

16.6 Fondi liberi dell'istituto di previdenza

I fondi liberi del fondo pensione sono assegnati ai fondi conferiti al momento dell'affiliazione sono assegnati ai fondi liberi dell'istituto di previdenza, che non sono necessari per l'acquisto. La commissione di previdenza decide sulla loro utilizzazione nell'ambito del Regolamento d'organizzazione.

16.7 Riserva dei contributi del datore di lavoro

La riserva dei contributi del datore di lavoro è un patrimonio di previdenza certificato separatamente e accumulato dal datore di lavoro. Può essere utilizzata per il finanziamento dei contributi del datore di lavoro e, in particolare, non può essere rimborsata al datore di lavoro. L'ammontare dei versamenti annui è regolato dal diritto fiscale federale e cantonale.

16.8 Fondo di garanzia

16.8.1

Il fondo di garanzia versa sovvenzioni agli istituti di previdenza in cui la struttura d'età è sfavorevole. Le sovvenzioni vengono utilizzate in base alla decisione del Consiglio di fondazione per un aumento del grado di copertura, per la riduzione dei contributi o per particolari provvedimenti di previdenza. Il diritto è regolato in base alle disposizioni della LPP.

16.8.2

Il fondo garantisce le prestazioni previste dalla legge degli istituti di previdenza divenuti insolventi. Il diritto è regolato in base alle disposizioni della LPP.

16.8.3

La Fondazione allestisce il conteggio riguardante i contributi e le prestazioni per il fondo di garanzia e versa i contributi.

17 Acquisto volontario

17.1 Parti secondo il livello di garanzia

17.1.1

Questo capitolo tratta sostanzialmente l'intero rapporto di previdenza (l'insieme delle due parti). Le disposizioni che si riferiscono a una singola parte (parte autonoma o parte integralmente assicurata) sono indicate espressamente.

17.1.2

Informazioni particolari o più dettagliate sul funziona-

mento delle due parti si trovano alla cifra 6.4.

17.2 Principio

17.2.1

La persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari intere fino al pensionamento. Oltre all'acquisto delle prestazioni regolamentari intere, può effettuare ulteriori acquisti per compensare completamente o parzialmente le deduzioni dovute a un prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia. Al posto della persona assicurata anche il suo datore di lavoro può eseguire dei depositi.

17.2.2

Rimangono riservate le limitazioni secondo la cifra 17.5. Per l'acquisto volontario la persona assicurata deve presentare alla Fondazione i necessari formulari messi a disposizione dalla Fondazione (si possono trovare anche in Internet).

17.2.3

Se sono stati effettuati degli acquisti volontari, nei tre anni successivi non è possibile ricevere le prestazioni che ne risultano sotto forma di capitale dalla previdenza professionale. Sono eccettuati dalla limitazione i riacquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata.

17.2.4

La legittimazione alla deduzione fiscale degli acquisti effettuati è regolata dal diritto federale e cantonale. La persona assicurata deve informarsi anticipatamente presso la competente autorità fiscale. La Fondazione non risponde della perdita di vantaggi fiscali.

17.2.5

Per le persone che già percepiscono o hanno percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza, dall'importo massimo possibile di un acquisto viene dedotto l'importo dell'aver che corrisponde alla prestazione di vecchiaia già percepita.

17.3 Acquisto volontario delle intere prestazioni regolamentari

17.3.1

La persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari intere. L'importo massimo della somma d'acquisto corrisponde alla differenza tra l'importo massimo possibile dell'aver di vecchiaia regolamentare secondo la cifra 17.3.2 e la cifra 17.5.1 e l'aver di vecchiaia esistente.

17.3.2

Le intere prestazioni regolamentari corrispondono alle prestazioni raggiunte da una persona della stessa età e dello stesso sesso, assicurata dal 01° gennaio dopo aver compiuto il 24° anno d'età, se non è stato fissato un momento precedente mediante accordo scritto, con il salario assicurato attuale e considerando il tasso d'inte-

resse stabilito dal Consiglio di fondazione per l'acquisto nel piano di previdenza attuale.

17.3.3

La somma d'acquisto viene accreditata all'aver di vecchiaia sovraobbligatorio nelle due parti secondo la cifra 8.5.2.

17.3.4

Se è previsto nel piano di previdenza assicurato, la somma d'acquisto viene accreditata a un conto di risparmio separato. L'aver di vecchiaia risultante da questo conto non serve a finanziare le rendite d'invalidità e per i superstiti (cfr. le cifre 10.2.5 e 11.1.8), bensì viene pagato in caso di decesso della persona assicurata prima di un pensionamento anticipato o ordinario (cfr. la cifra 9.6 o la cifra 9.5) come rimborso del contributo secondo la cifra 10.8.

17.3.5

Nel certificato di previdenza individuale è indicata la somma massima possibile provvisoria per l'acquisto volontario.

17.3.6

Dopo aver ricevuto la richiesta della persona assicurata, la Fondazione verifica la possibilità d'acquisto definitiva, applicando le disposizioni di legge vigenti.

17.4 Acquisto volontario del pensionamento anticipato

17.4.1

La persona assicurata può effettuare acquisti per compensare completamente o parzialmente le riduzioni dovute a un prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia, a condizione che abbia acquistato completamente le prestazioni regolamentari intere secondo la cifra 17.3. L'acquisto massimo possibile si calcola nella parte autonoma secondo le basi tecniche del pool e nella parte integralmente assicurata sulla base della tariffa per le assicurazioni sulla vita collettive approvata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

17.4.2

La Fondazione verifica la possibilità d'acquisto definitiva applicando le vigenti norme legali alla ricezione della richiesta da parte della persona assicurata. Nella richiesta è indicato il momento del pensionamento anticipato.

17.4.3

La somma d'acquisto è una parte dell'aver di vecchiaia sovraobbligatorio. Per l'acquisto del pensionamento anticipato viene gestito un conto di risparmio separato. L'aver di vecchiaia risultante da questo conto di risparmio non serve a finanziare delle rendite d'invalidità e per i superstiti (cfr. le cifre 10.2.5 e 11.1.9), bensì viene pagato in caso di decesso della persona assicurata prima del suo

pensionamento o prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare come rimborso del contributo secondo la cifra 10.8.

17.4.4

Se la persona assicurata rinuncia al pensionamento anticipato e se sono raggiunte le prestazioni regolamentari intere in riferimento all'età di riferimento regolamentare, entrano in vigore le seguenti misure:

- La persona assicurata e il datore di lavoro non versano più il contributo di risparmio.
- Vengono bloccate le aliquote di conversione applicabili in questa data (cfr. Appendice A3 e documento «Aliquote di conversione»).
- L'avere di vecchiaia secondo la cifra 8.2 non matura più interessi.

Le prestazioni regolamentari intere riferite all'età di riferimento regolamentare possono essere superate al massimo del 5%. Al pensionamento l'avere di vecchiaia costituito oltre questo limite spetta ai fondi liberi del pool.

17.4.5

Si considerano separatamente i superamenti del limite secondo la cifra 17.4.4 dovuti a cambiamenti del grado d'impiego o del salario assicurato, a un cambiamento del piano di risparmio e a riporti dei fondi di previdenza in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata.

17.5 Limitazioni dell'acquisto volontario

17.5.1

Gli acquisti volontari sono possibili fino al momento del pensionamento, se non è avvenuto un pensionamento anticipato o un pensionamento parziale. In caso di continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 47a LPP, la continuazione termina al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare. Gli acquisti volontari possono avvenire una volta sola per ogni anno civile.

In caso di pensionamento differito (cfr. cifra 9.7) l'avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all'avere di vecchiaia che avrebbe potuto essere raggiunto all'età di riferimento regolamentare in base al piano di previdenza valido in quel momento e al salario assicurato con un periodo di contribuzione completo.

17.5.2

Se sono stati effettuati dei prelievi anticipati per l'acquisto di una proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, gli acquisti volontari sono possibili solo dopo il rimborso di tutti i prelievi anticipati. Questa limitazione non vale per i riacquisti in seguito a divorzio o scioglimento giudiziario dell'unione domestica registrata.

17.5.3

Le persone assicurate che non sono pienamente capaci

di esercitare un'attività lucrativa, possono effettuare un acquisto volontario nell'ambito della rimanente attività lucrativa assicurata solo dopo una decisione AI passata in giudicato, in casi d'eccezione al termine di altri accertamenti della loro abilità al lavoro. Con un grado d'invalidità del 70% o superiore non è possibile l'acquisto volontario. Rimane riservata la possibilità di un riacquisto in seguito a divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata.

17.5.4

Per le persone che rientrano o sono rientrate dall'estero e che non hanno mai aderito a un istituto di previdenza in Svizzera, nei primi cinque anni dopo l'adesione alla Fondazione la somma d'acquisto annua non può superare il 20% del salario assicurato regolamentare. Se durante questi cinque anni una persona assicurata cambia istituto di previdenza, prosegue questo termine di scadenza. Alla decorrenza del termine la persona assicurata che non ha ancora acquistato le intere prestazioni regolamentari può effettuare questo acquisto.

18 Ulteriori disposizioni

18.1 Cessione e costituzione in pegno

Tutti i diritti alle prestazioni che risultano dal regolamento di previdenza non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Rimangono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (cfr. cifre da 13.5 a 13.7).

18.2 Diritti nei confronti di terzi responsabili

Nei confronti di un terzo responsabile per un caso d'assicurazione, al momento dell'evento la Fondazione subentra ai diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone aventi diritto fino all'ammontare delle prestazioni versate.

18.3 Protezione dei dati

18.3.1

La Fondazione (Pax, Fondazione collettiva Balance, c/o Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita, Aeschenplatz 13, casella postale, 4052 Basilea) e Pax, (Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA, Aeschenplatz 13, casella postale, 4002 Basilea) sono responsabili dei trattamenti dei dati sotto descritti nel proprio ambito di competenza.

La Fondazione e Pax sono soggette all'obbligo del segreto prescritto dalla legge e divulgano i dati personali solo nei casi e nei contesti previsti dalla legge. La Fondazione e Pax sono autorizzate a elaborare tutti i dati personali della persona assicurata, compresi i dati medici, a scopo di esecuzione della previdenza professionale e del contratto e di comunicarli, se necessario, a tutte le imprese assicuratrici della «Pax Holding (società cooperativa)»

e alle autorità, a istituti di previdenza, a coassicuratori, assicuratori precedenti, riassicuratori e assicuratori sociali (ad es. casse di compensazione, istituti di assicurazione sociale, uffici AI, assicuratori di infortuni e malattie, ecc.) nonché a terzi responsabili o ai loro assicuratori della responsabilità civile in Svizzera o all'estero. Nei casi sopra citati né la Fondazione o Pax, né il personale da queste incaricato o altro personale ausiliario sono soggetti all'obbligo del segreto secondo l'art. 62 LPD. La Fondazione e Pax sono anche autorizzate a richiedere dati personali alle persone sopra citate e ad elaborarli per gli stessi scopi. La persona assicurata deve pertanto esonerare queste persone dal loro obbligo di riservatezza e del segreto.

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si trovano nella Dichiarazione sulla privacy consultabile sul sito web di Pax.

18.3.2

Le imprese della «Pax Holding (società cooperativa)» e i legali che si occupano dell'attività assicurativa del Gruppo Pax si attengono alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati e delle altre ordinanze in materia.

18.3.3

Tra le persone giuridiche che operano nel campo assicurativo e che fanno parte del Gruppo Pax figurano, tra le altre: la «Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA», la «Pax, Fondazione collettiva LPP», la «Pax, Fondazione per il promovimento della previdenza in favore del personale» e la «Pax, Fondazione collettiva Balance».

18.4 Prescrizione

18.4.1

I crediti che riguardano contributi periodici o prestazioni periodiche si prescrivono dopo cinque anni, gli altri dopo dieci anni. Vigono inoltre le disposizioni di legge.

18.4.2

I diritti alle prestazioni non si prescrivono, se la persona assicurata, al momento del caso d'assicurazione, non ha lasciato l'istituto di previdenza.

18.5 Provvedimenti in caso di copertura insufficiente

18.5.1

Una copertura insufficiente può risultare solo nella parte autonoma.

18.5.2

In caso di copertura insufficiente del pool secondo l'art. 44 OPP2 il Consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale, decide misure adeguate a riassorbire l'importo scoperto nella parte autonoma. Se necessario, nella parte autonoma si possono adeguare ai fondi disponibili, in particolare, la corresponsione degli interessi sull'aver di vecchiaia,

il finanziamento e le prestazioni. Va rispettato il principio della proporzionalità. La Fondazione informa l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite riguardo alla copertura insufficiente del pool e alle misure decise per il risanamento.

18.5.3

Per tutta la durata di una copertura insufficiente del pool, nel rispetto delle direttive di cui all'art. 65d LPP, la Fondazione può effettuare una riduzione o un annullamento degli interessi corrisposti nella parte autonoma (cfr. meccanismo di partecipazione e di risanamento nell'Appendice A2), riscuotere contributi di risanamento dalle persone assicurate attive e dai datori di lavoro (cfr. meccanismo di partecipazione e di risanamento nell'Appendice A2) nonché corrispondere interessi sull'aver di vecchiaia LPP inferiori al tasso d'interesse minimo secondo la LPP. Il contributo di risanamento del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi di risanamento dei suoi dipendenti. In caso di copertura insufficiente del pool delle rendite la Fondazione può inoltre riscuotere un contributo di risanamento dal datore di lavoro per i suoi pensionati.

18.5.4

Il Consiglio di fondazione conferma le misure secondo il meccanismo di risanamento nell'Appendice A2 e/o decide eventuali provvedimenti integrativi o diversi.

18.5.5

Se il pool ha una copertura insufficiente, il datore di lavoro può effettuare dei versamenti in un conto separato «Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione» e trasferire in questo conto anche i fondi eventualmente disponibili nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono superare l'importo dello scoperto. La riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione permane almeno finché dura la copertura insufficiente del pool.

18.5.6

Per tutta la durata della copertura insufficiente del pool la fondazione può imporre dei limiti di tempo e di importo o rifiutare completamente il versamento del prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari. In caso di liquidazione parziale del pool, l'ammanto attuariale del pool viene dedotto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita da trasferire, dalle riserve matematiche e dagli accantonamenti tecnici (cfr. Regolamento per la liquidazione parziale e Disposizioni generali d'affiliazione).

18.6 Liquidazione parziale e totale

La liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza o di un pool e la liquidazione della Fondazione sono disciplinate nel Regolamento per la liquidazione parziale.

18.7 AVS 21

In deroga alla cifra 9.5, con l'entrata in vigore dell'AVS 21 dal 1° gennaio 2024, per le donne della generazione di transizione vale la seguente età di riferimento regolamentare:

| Anno | Anno di nascita | Età di riferimento regolamentare |
|------|-----------------|----------------------------------|
| 2024 | 1960 | 64 |
| 2025 | 1961 | 64 anni e 3 mesi |
| 2026 | 1962 | 64 anni e 6 mesi |
| 2027 | 1963 | 64 anni e 9 mesi |
| 2028 | 1964 | 65 |

19 Disposizioni finali

19.1 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo regolamento il comitato di gestione, in accordo con il Consiglio di fondazione, agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

19.2 Modifica del regolamento

19.2.1

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione o sostituito con una versione aggiornata, nel rispetto della legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione.

19.2.2

I diritti acquisiti delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite sono garantiti in ogni caso.

19.2.3

Per i casi d'assicurazione verificatisi prima del momento citato alla cifra 19.4, per quanto concerne il diritto e l'ammontare delle prestazioni, si applicano il piano di previdenza assicurato e il salario assicurato al momento dell'insorgere del caso d'assicurazione nonché il Regolamento di previdenza valido in quel momento. In questo senso, il caso d'assicurazione invalidità si considera insorto all'insorgere dell'incapacità lavorativa che produce l'invalidità.

Il momento in cui la prestazione d'invalidità è sostituita dalla prestazione di vecchiaia risulta dal Regolamento determinante per l'invalidità.

La rendita di vecchiaia risulta dall'avere di vecchiaia disponibile al momento della sostituzione e dalle aliquote

di conversione valide in quel momento. Per il resto si applica il regolamento di previdenza valido al momento in cui le prestazioni d'invalidità sono sostituite dalle prestazioni di vecchiaia.

Per quanto riguarda il risarcimento in eccesso e il coordinamento con le altre assicurazioni sociali sono determinanti in ogni caso le disposizioni valide al momento del versamento delle prestazioni; un adeguamento della rendita avviene solo in caso di modifica sostanziale della situazione.

19.2.4

Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

19.2.5

La Fondazione comunica i cambiamenti entro un periodo di tempo ragionevole.

19.3 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

19.4 Entrata in vigore

Il presente regolamento di previdenza e le sue appendici (A1, A2, A3), edizione 01.2025, entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituiscono la precedente edizione del regolamento di previdenza e delle sue appendici.

Basilea, 11 dicembre 2024

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

EDIZIONE 01.2025

IMPORTI

APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Importi

| Stato 1° gennaio 2025 | in CHF |
|--|---------------|
| Salario minimo per l'ammissione secondo la LPP = $\frac{3}{4}$ della rendita semplice annua di vecchiaia AVS | 22'680.00 |
| Deduzione di coordinamento LPP | 26'460.00 |
| Salario assicurato minimo LPP | 3'780.00 |
| Salario massimo LPP | 90'720.00 |
| Salario coordinato massimo LPP | 64'260.00 |
| Salario massimo LAINF | 148'200.00 |
| Salario coordinato massimo LAINF | 121'740.00 |
| Salario di base massimo computabile = 10 volte il salario massimo LPP | 907'200.00 |

MECCANISMO DI PARTECIPAZIONE E RISANAMENTO

APPENDICE 2 AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Meccanismo di partecipazione e risanamento

Nella parte autonoma la corresponsione degli interessi sull' avere di vecchiaia LPP (colonna «Avere obbligatorio»), la corresponsione degli interessi sull' avere di vecchiaia sovraobbligatorio (colonna «Avere sovraobbligatorio»), i tassi dei contributi di risanamento (colonna «Contributo di risanamento») e i bonus di rendite (colonna «Bonus di rendite») sono determinati in base al grado di copertura (GC) netto del pool, secondo la seguente tabella. Tutti i valori vengono definiti alla fine di ogni anno per l' anno successivo. La determinazione si basa sul grado di copertura netto stimato per il pool alla fine di novembre. Il Consiglio di fondazione controlla periodicamente i valori della tabella e decide eventuali modifiche, la loro entrata in vigore e la data della loro prima applicazione.

Inoltre il Consiglio di fondazione può decidere la corresponsione di un interesse aggiuntivo con effetto retroattivo o bonus di rendite aggiuntivi nella parte autonoma per l' avere di vecchiaia LPP e per l' avere di vecchiaia sovraobbligatorio per le persone assicurate al 31.12 dell' anno corrente o per le persone beneficiarie di prestazioni di rendita.

Il Consiglio di fondazione si attiene alle disposizioni dell' art. 36 cpv. 2 LPP e dell' art. 46 OPP2.

Valido a partire dal 1° gennaio 2025

| Obiettivo | Intervallo GC | | Interessi sugli averi di vecchiaia | | | |
|--------------------|---------------|--------|------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| | da | a | Obbligatorio | Sovra-obbligatorio | Contributo di risanamento | Bonus di rendita |
| Risanamento | 0.0% | 80.0% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | |
| | 80.0% | 82.0% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | |
| | 82.0% | 84.0% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | |
| | 84.0% | 86.0% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | |
| | 86.0% | 88.0% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | |
| | 88.0% | 90.0% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | |
| | 90.0% | 92.0% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | |
| | 92.0% | 94.0% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | |
| | 94.0% | 96.0% | 0.25% | 0.25% | | |
| | 96.0% | 98.0% | 0.50% | 0.50% | | |
| Ampliamento | 98.0% | 100.0% | 0.75% | 0.75% | | |
| | 100.0% | 102.0% | 1.25% | 1.25% | | |
| | 102.0% | 104.0% | 1.50% | 1.50% | | |
| | 104.0% | 106.0% | 1.50% | 1.50% | | |
| | 106.0% | 108.0% | 1.75% | 1.75% | | |
| | 108.0% | 110.0% | 1.75% | 1.75% | | |
| | 110.0% | 113.0% | 2.00% | 2.00% | | |

| Obiettivo | Intervallo GC | | Interessi sugli averi di vecchiaia | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | da | a | Obbligatorio | Sovraobbligatorio | Contributo di risanamento | Bonus di rendita |
| Partecipazione | 113.0% | 115.0% | 2.50% | 2.50% | | |
| | 115.0% | 117.0% | 2.75% | 3.00% | | |
| | 117.0% | 119.0% | 3.00% | 3.25% | | |
| | 119.0% | 121.0% | 3.25% | 3.50% | | |
| | 121.0% | 123.0% | 3.50% | 3.75% | | |
| | 123.0% | 125.0% | 3.75% | 4.00% | | 1 |
| | 125.0% | 127.0% | 4.00% | 4.25% | | 1 |
| | 127.0% | 129.0% | 4.25% | 4.50% | | 1 |
| | 129.0% | 131.0% | 4.50% | 4.75% | | 2 |
| | 131.0% | 133.0% | 4.75% | 5.00% | | 2 |
| | 133.0% | | 5.00% | 5.25% | | 2 |

La colonna «Contributo di risanamento» indica il tasso complessivo del contributo di risanamento (lavoratore e datore di lavoro) eventualmente applicato ai salari assicurati Risparmio nella parte autonoma. La colonna «Bonus di rendite» indica il numero di rendite mensili eventualmente erogate in aggiunta a tutte le rendite (annue) nella parte autonoma.

EDIZIONE 01.2025

ALIQUOTE DI CONVERSIONE

APPENDICE 3 AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Aliquote di conversione

Nella parte autonoma si applicano le seguenti aliquote di conversione (valido dal 2022) per uomini e donne.

Aliquote di conversione per

| Età | Avere di vecchiaia LPP | Avere di vecchiaia sovraobbligatorio |
|------------|-------------------------------|---|
| 58 | 3.95 % | 3.95 % |
| 59 | 4.10 % | 4.10 % |
| 60 | 4.25 % | 4.25 % |
| 61 | 4.40 % | 4.40 % |
| 62 | 4.55 % | 4.55 % |
| 63 | 4.70 % | 4.70 % |
| 64 | 4.85 % | 4.85 % |
| 65 | 5.00 % | 5.00 % |
| 66 | 5.15 % | 5.15 % |
| 67 | 5.30 % | 5.30 % |
| 68 | 5.45 % | 5.45 % |
| 69 | 5.60 % | 5.60 % |
| 70 | 5.75 % | 5.75 % |

Per il calcolo dell'aliquota di conversione al momento del pensionamento si tiene conto dell'età esatta in anni e mesi. L'aliquota di conversione corrispondente a questa età viene calcolata tramite interpolazione lineare dalla tabella sopra indicata.

| Esempio | | Uomo assicurato, 09.01.1963 | |
|---|---|------------------------------------|---------|
| Data del pensionamento | | 30.06.2025 | |
| Età alla data del pensionamento | | 62 anni/5 mesi | |
| Aliquota di conversione alla data del pensionamento | $4.55\% \times \frac{7}{12} + 4.70\% \times \frac{5}{12}$ | 4.6125 % | |
| Avere di vecchiaia esistente | | CHF | 300'000 |
| di cui dall'avere di vecchiaia LPP | | CHF | 200'000 |
| di cui dall'avere di vecchiaia sovraobbligatorio | | CHF | 100'000 |
| Rendita di vecchiaia dall'avere di vecchiaia LPP | $CHF\ 200'000 \times 4.6125\%$ | CHF | 8'825 |
| Rendita di vecchiaia dall'avere sovraobbligatorio | $CHF\ 100'000 \times 4.6125\%$ | CHF | 4'412 |
| Rendita di vecchiaia annua totale | | CHF | 13'837 |

CONTINUAZIONE DELL'ASSICURAZIONE DOPO LA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SECONDO L'ART. 47A LPP

SUPPLEMENTO AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

INDICE

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Principio | 2 |
| 2 | Estensione della continuazione dell'assicurazione | 2 |
| 3 | Finanziamento | 2 |
| 4 | Fine dell'assicurazione | 2 |
| 5 | Entrata in vigore | 3 |

1 Principio

1.1

Le persone assicurate che, dopo il compimento dei 58 anni d'età, cessano di essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro possono chiedere la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP fino e non oltre l'età di riferimento regolamentare.

1.2

La persona assicurata deve comprovare per iscritto lo scioglimento del rapporto di lavoro pronunciato dal datore di lavoro. Inoltre la persona assicurata deve comunicare a Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito Fondazione) in quale misura desidera continuare l'assicurazione.

1.3

Una disdetta da parte del lavoratore dipendente non danno diritto alla continuazione dell'assicurazione obbligatoria secondo l'art. 47a LPP.

1.4

La persona assicurata deve presentare alla Fondazione una richiesta scritta per la continuazione dell'assicurazione nella stessa estensione entro e non oltre un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

2 Estensione della continuazione dell'assicurazione

2.1

La persona assicurata può continuare l'assicurazione nella stessa estensione (risparmio per la vecchiaia, decesso e invalidità) oppure assicurare i rischi decesso e invalidità come prestazioni coperte escludendo il risparmio per la vecchiaia. La prestazione d'uscita rimane presso l'istituto di previdenza, anche se non prosegue l'accumulo nella previdenza per la vecchiaia. La soluzione scelta può essere cambiata ogni anno, sempre con effetto dal 1° gennaio. Il cambiamento dev'essere comunicato per iscritto alla Fondazione entro il 30 novembre dell'anno precedente. In mancanza di una comunicazione scritta entro i termini previsti rimane in vigore la forma prescelta.

2.2

Per la continuazione dell'assicurazione sono determinanti il salario annuo e il grado di occupazione in essere al momento della disdetta.

La continuazione dell'assicurazione nella Fondazione può essere richiesta anche se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, a condizione che nel nuovo istituto di previdenza siano necessari meno di due terzi della

prestazione d'uscita per l'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari. In questo caso il salario annuo e il grado di occupazione determinanti si riducono proporzionalmente alla prestazione d'uscita che viene trasferita.

2.3

Le persone assicurate che continuano l'assicurazione in virtù del presente articolo hanno gli stessi diritti di chi è assicurato presso la medesima collettività sulla base di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quel che concerne gli interessi, l'aliquota di conversione e i pagamenti effettuati dal precedente datore di lavoro o da terzi.

2.4

Se l'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni di previdenza sono versate sotto forma di rendita e il versamento anticipato o la costituzione in pegno della prestazione d'uscita per l'acquisto di un'abitazione a uso proprio non sono più ammessi. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni unicamente sotto forma di capitale.

3 Finanziamento

3.1

I contributi regolamentari del lavoratore e del datore di lavoro – contributi per i rischi e i costi e, se è stato incluso il risparmio per la vecchiaia, anche i contributi di risparmio – devono essere pagati in deroga alla cifra 16.2 del regolamento di previdenza interamente dalla persona assicurata.

Se i contributi di ristrutturazione vengono riscossi, sono dovuti solo i contributi dei dipendenti.

Nel calcolo dell'importo minimo, ai contributi versati dall'assicurato al posto del datore di lavoro non si applica l'aumento del 4% per anno d'età previsto dall'art. 17 LFLP.

3.2

I contributi vengono pagati anticipatamente ogni mese. Se i contributi non vengono versati entro il 10 di ogni mese, la Fondazione ha il diritto di disdire l'assicurazione con effetto immediato dall'ultimo giorno per il quale sono stati pagati i contributi.

4 Fine dell'assicurazione

4.1

La continuazione dell'assicurazione termina in caso di

- insorgere del rischio invalidità
- insorgere del rischio decesso
- pensionamento, ma al più tardi al raggiungimento

- dell'età di riferimento regolamentare
- entrata in un nuovo istituto di previdenza, se in tale istituto sono necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per l'acquisto di tutte le prestazioni regolamentari
 - disdetta da parte della persona assicurata
 - disdetta da parte della Fondazione in caso di mancato pagamento dei contributi.

4.2

La continuazione dell'assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento dalla persona assicurata inviando una disdetta scritta alla Fondazione.

4.3

In caso di scioglimento del contratto di affiliazione, la continuazione dell'assicurazione passa al nuovo istituto di previdenza.

5 Entrata in vigore

5.1

Il presente regolamento supplementare è parte integrante del regolamento di previdenza. Il supplemento integra sempre il regolamento di previdenza in vigore e il piano di previdenza assicurato. Se il regolamento supplementare non prevede altrimenti, valgono le prescrizioni contenute nel regolamento di previdenza e nel piano di previdenza assicurato.

5.2

Il presente regolamento supplementare entra in vigore il 1° gennaio 2024. Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare queste disposizioni regolamentari in qualsiasi momento.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

INDICE

| | | |
|-----------|---|----------|
| 1 | Nome e sede | 2 |
| 2 | Scopo | 2 |
| 3 | Patrimonio | 2 |
| 4 | Modello di previdenza della Fondazione | 2 |
| 5 | Organizzazione | 3 |
| 6 | Consiglio di fondazione | 3 |
| 7 | Commissione di previdenza | 3 |
| 8 | Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale | 4 |
| 9 | Regolamenti | 4 |
| 10 | Anno d'esercizio | 4 |
| 11 | Successione legale, scioglimento e liquidazione | 4 |
| 12 | Scioglimento dei collettivi di rischio (pools) e della cassa di previdenza | 4 |
| 13 | Modifica dell'Atto di fondazione | 5 |
| 14 | Nota linguistica | 5 |

1 Nome e sede

1.1.

La Pax Holding (società cooperativa) (in seguito detta Fondatrice) costituisce con il nome di

Pax, Sammelstiftung Balance
Pax, Fondation collective Balance
Pax, Fondazione collettiva Balance

(in seguito detta Fondazione) una fondazione ai sensi degli articoli 80 segg. CC, dell'articolo 331 CO e dell'articolo 48 capoverso 2 LPP.

1.2

Il nome della Fondazione può essere tradotto in altre lingue.

1.3

La Fondazione ha sede a Basilea. Il Consiglio di fondazione può trasferire la sede in un altro luogo della Svizzera previo consenso dell'autorità di vigilanza.

2 Scopo

2.1

In qualità di istituto di previdenza registrato, la Fondazione ha per scopo l'attuazione della previdenza personale nell'ambito della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e delle sue disposizioni applicative per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati e per i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità. Al di là delle prescrizioni minime legali, la Fondazione può offrire una previdenza più estesa, come anche una previdenza nell'ambito puramente sovraobbligatorio. Questo comprende il sostegno in particolari situazioni di grave necessità come malattia, infortunio, decesso, invalidità e disoccupazione.

2.2

Per raggiungere il suo scopo la Fondazione stipula contratti d'assicurazione. La Fondazione può subentrare in contratti già in corso, nei quali deve essere contraente e beneficiaria.

2.3

I datori di lavoro aderiscono alla Fondazione con un contratto di affiliazione. La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ciascun affiliato.

3 Patrimonio

3.1

La Fondatrice dota la Fondazione di un capitale iniziale di CHF 350'000.00.

3.2

Il patrimonio della Fondazione è alimentato mediante i contributi regolamentari e i versamenti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, elargizioni volontarie della Fondatrice e di terzi nonché mediante le prestazioni e le eccedenze derivanti dai contratti assicurativi e mediante i rendimenti degli investimenti patrimoniali della Fondazione.

3.3

Tranne che per gli scopi della previdenza, dal patrimonio della Fondazione non possono essere erogate prestazioni alle quali è tenuto per legge il datore di lavoro affiliato oppure che questi versa abitualmente come compenso per servizi prestati (ad es. indennità di carovita, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).

3.4

Il patrimonio della Fondazione deve essere investito e amministrato in base a principi riconosciuti, nel rispetto delle prescrizioni per gli investimenti contenute nelle leggi federali.

3.5

I contributi dei datori di lavoro possono essere erogati dai fondi della Fondazione, se il datore di lavoro ha precedentemente accantonato a tale scopo riserve di contributi, se queste sono iscritte separatamente nella Fondazione e non è stata concordata una rinuncia alla loro utilizzazione.

3.6

Le riserve dei contributi e i fondi liberi iscritti in una singola cassa di previdenza possono essere utilizzati solo a favore di questa stessa cassa di previdenza.

4 Modello di previdenza della Fondazione

4.1

Alla Fondazione possono aderire datori di lavoro provenienti da qualsiasi ambito, non strettamente collegati tra di loro dal punto di vista economico o finanziario. La Fondazione istituisce una cassa di previdenza per ogni datore di lavoro affiliato. Ciascuna cassa di previdenza comprende le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite che sono assegnati a un datore di lavoro.

4.2

La Fondazione offre alle casse di previdenza affiliate un impiego ibrido dei modelli dell'assicurazione completa e dell'autonomia parziale per il processo di risparmio. A questo scopo, per ogni cassa di previdenza è possibile selezionare uno dei livelli di garanzia offerti dalla Fondazione. Questo livello di garanzia determina la quota del processo di risparmio attivo e passivo che si dovrà svolgere secondo il modello dell'assicurazione completa. La parte restante del processo di risparmio attivo e passivo

seguirà il modello dell'autonomia parziale. La Fondazione può anche proporre l'impiego esclusivo dell'uno o dell'altro modello.

4.3

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di utilizzo dell'assicurazione completa e dell'autonomia parziale (livello di garanzia). Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un tasso di copertura uniforme nonché riserve attuariali e riserve di fluttuazione gestite in comune. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

4.4

Possono esistere fondi liberi sia a livello di cassa di previdenza sia a livello di collettivo di rischio.

4.5

La Fondazione può offrire altri modelli di previdenza.

5 Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione
- le commissioni di previdenza
- l'ufficio di revisione
- il perito in materia di previdenza professionale

6 Consiglio di fondazione

6.1

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Ad esso spettano tutte le competenze che non sono attribuite o riservate a un altro organo a norma di legge, dall'Atto di fondazione o dai regolamenti della Fondazione. In ogni caso ad esso sono riservate le competenze che la legge attribuisce obbligatoriamente all'organo supremo di un istituto di previdenza.

Il Consiglio di fondazione è composto da almeno quattro membri che vengono designati per metà dai lavoratori e per metà dai datori di lavoro. I particolari dell'amministrazione paritetica sono stabiliti nel Regolamento d'organizzazione; il procedimento per la nomina dei membri del Consiglio di fondazione è definito nel Regolamento elettorale.

6.2

Il mandato dei membri del Consiglio di fondazione dura quattro anni. I consiglieri possono essere rieletti illimitatamente.

6.3

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Dalla propria cerchia esso nomina un presidente e un vicepresidente. Gli incarichi si alternano tra i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro. La cadenza deve essere fissata nel Regolamento d'organizzazione.

6.4

Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione nei rapporti con l'esterno, nomina le persone che rappresentano legalmente la Fondazione e regola le modalità di firma. Il Consiglio di fondazione dirige la Fondazione secondo le prescrizioni di legge, le disposizioni dell'Atto di fondazione, i regolamenti e le istruzioni dell'autorità di vigilanza.

6.5

Le decisioni del Consiglio di fondazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese in linea di principio a maggioranza semplice dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità di voti la mozione si considera respinta. L'astensione dal voto si considera voto contrario. Rimangono riservate le delibere sul cambiamento dell'assicuratore sulla vita collettiva, del comitato di gestione, dell'amministrazione patrimoniale, dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale. Queste decisioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti possibili nel Consiglio di fondazione. Si tiene un verbale della consultazione e delle delibere. Le decisioni possono essere prese anche per via circolare. Una decisione presa per via circolare presuppone che i consiglieri abbiano approvato la mozione per iscritto all'unanimità e che nessuno di loro abbia richiesto una discussione.

7 Commissione di previdenza

7.1

Per ogni cassa di previdenza viene nominata una commissione di previdenza composta per la metà dai rappresentanti dei datori di lavoro e per l'altra metà dai rappresentanti dei lavoratori.

7.2

La commissione di previdenza esercita i diritti e i doveri che le spettano a norma di legge e che le vengono attribuiti dai regolamenti della Fondazione.

7.3

I particolari dell'amministrazione paritetica sono stabiliti nel Regolamento d'organizzazione, il procedimento per la nomina dei membri è definito nel Regolamento elettorale.

8 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

8.1

Il Consiglio di fondazione nomina un ufficio di revisione e lo incarica di esercitare le funzioni e i doveri che gli spettano a norma di legge. L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto scritto sui risultati delle sue verifiche e lo sottopone all'attenzione del Consiglio di fondazione.

8.2

Il Consiglio di fondazione incarica un perito in materia di previdenza professionale di verificare periodicamente la Fondazione e di esercitare le funzioni e i doveri che gli spettano a norma di legge. Il perito formula raccomandazioni scritte rivolte all'attenzione del Consiglio di fondazione con la cadenza e nella misura stabilite dalla legge.

8.3

L'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale devono soddisfare i requisiti imposti dalla legge.

8.4

L'ufficio di revisione e il perito in materia di previdenza professionale ricevono un mandato della durata di un anno; sono rieleggibili indefinitamente.

9 Regolamenti

9.1

Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari riguardanti, ad esempio, le prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione, l'investimento patrimoniale, il finanziamento, il controllo, i principi per gli accantonamenti e la formazione delle riserve e la liquidazione parziale. Nei regolamenti definisce i rapporti con i datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari delle prestazioni.

9.2

I regolamenti possono essere modificati o abrogati in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, a condizione che siano preservati i diritti acquisiti dei destinatari.

9.3

I regolamenti e le loro modifiche devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza.

10 Anno d'esercizio

L'anno d'esercizio si chiude sempre il 31 (trentuno) dicembre.

11 Successione legale, scioglimento e liquidazione

11.1

In caso di passaggio della Fondatrice a un successore legale o in caso di fusione della Fondatrice con un'altra entità giuridica, la Fondazione la segue se il Consiglio di fondazione non delibera altrimenti. I diritti e gli obblighi della Fondatrice nei confronti della Fondazione passano al successore legale.

11.2

In caso di scioglimento della Fondatrice o del suo successore legale la Fondazione viene mantenuta, se il Consiglio di fondazione non delibera altrimenti.

11.3

In caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di fondazione decide, in accordo con l'autorità di vigilanza, l'impiego del patrimonio della Fondazione nell'ambito dello scopo della Fondazione. La liquidazione della Fondazione viene eseguita dall'ultimo Consiglio di fondazione, che rimane in carica fino al compimento della liquidazione.

12 Scioglimento dei collettivi di rischio (pools) e della cassa di previdenza

12.1

In caso di scioglimento di un pool, il Consiglio di fondazione provvede affinché siano conservati e garantiti i diritti dei destinatari, solitamente trasferendo i rapporti assicurativi esistenti e altri fondi eventualmente rimanenti, assegnati dal pool alle casse di previdenza, nonché il patrimonio residuo delle relative casse di previdenza ad altre istituzioni di previdenza professionale, dopo aver informato l'ufficio di revisione.

La liquidazione parziale e totale di un pool è disciplinata nel Regolamento per la liquidazione parziale.

12.2

In caso di scioglimento di una cassa di previdenza il Consiglio di fondazione provvede affinché siano conservati e garantiti i diritti dei destinatari, solitamente trasferendo i rapporti assicurativi esistenti e altri fondi eventualmente rimanenti della relativa cassa di previdenza ad altre istituzioni di previdenza professionale, dopo aver informato l'ufficio di revisione.

La liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza è disciplinata nel Regolamento per la liquidazione parziale.

12.3

È escluso un restituzione dei fondi della Fondazione alla Fondatrice o ai datori di lavoro affiliati o al successore legale. È escluso un impiego dei fondi diverso dagli scopi della previdenza professionale.

13 Modifica dell'Atto di fondazione

Nel rispetto dello scopo della Fondazione, il Consiglio di fondazione può chiedere la modifica dell'Atto di fondazione, a condizione che almeno due terzi dei consiglieri votino a favore della modifica proposta. La modifica avviene con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

14 Nota linguistica

Le definizioni contenute nel presente documento si riferiscono sia alle persone di sesso maschile che a quelle di sesso femminile.

REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

INDICE

| | | | | | |
|----------|---|----------|-----------|--|-------------------------------------|
| 1 | Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione | 2 | 6 | La commissione di previdenza | 6 |
| 1.1 | Livelli della Fondazione | 2 | 6.1 | Funzione | 6 |
| 1.2 | Cassa di previdenza | 2 | 6.2 | Composizione | 6 |
| 1.3 | Pool | 2 | 6.3 | Nomina e costituzione | 6 |
| 1.4 | Fondazione | 2 | 6.4 | Durata e periodo di carica | 6 |
| | | 2 | 6.5 | Uscita dalla commissione di previdenza e supplenza | 6 |
| 2 | Generalità | 2 | 6.6 | Riunioni | 6 |
| 1.1 | Oggetto | 2 | 6.7 | Decisioni | 6 |
| 1.2 | Definizioni | 2 | 6.8 | Compiti | 7 |
| 3 | Il Consiglio di fondazione | 2 | 7 | Il comitato di gestione | 7 |
| 3.1 | Funzione | 2 | 7.1 | Delega | 7 |
| 3.2 | Composizione | 2 | 7.2 | Compiti | 7 |
| 3.3 | Nomina e costituzione | 3 | | | |
| 3.4 | Durata della carica e periodo di carica | 3 | 8 | Il rappresentante indipendente | 8 |
| 3.5 | Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza | 3 | 9 | Integrità e lealtà dei responsabili | 8 |
| 3.6 | Riunioni | 3 | 10 | Responsabilità, obbligo del segreto | 8 |
| 3.7 | Decisioni | 3 | 10.1 | Responsabilità | 8 |
| 3.8 | Compiti | 3 | 10.2 | Obbligo del segreto | 8 |
| 3.9 | Autorizzazione alla firma | 4 | 11 | Ufficio di revisione | 8 |
| 4 | Comitato ALM | 4 | 12 | Perito in materia di previdenza professionale | 8 |
| 4.1 | Composizione | 4 | | | |
| 4.2 | Nomina | 4 | 13 | Entrata in vigore | 9 |
| 4.3 | Costituzione | 4 | 13.1 | Entrata in vigore | 9 |
| 4.4 | Riunioni | 4 | 13.2 | Modifica del Regolamento d'organizzazione | 9 |
| 4.5 | Decisioni | 5 | 13.3 | Lacune nel regolamento | 9 |
| 4.6 | Compiti | 5 | 13.4 | Lingua determinante | 9 |
| 5 | Commissione interna | 5 | 13.5 | Disposizione transitoria | 9 |
| 5.1 | Composizione | 5 | | | |
| 5.2 | Nomina | 5 | 5 | Appendice | |
| 5.3 | Costituzione | 5 | 5 | A1 | Integrità e lealtà dei responsabili |
| 5.4 | Riunioni | 5 | 5 | | |
| 5.5 | Decisioni | 5 | 6 | | |
| 5.6 | Compiti | 6 | | | |

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento d'organizzazione:

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e fondazione

1.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte inte-

gralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Generalità

2.1 Oggetto

Questo regolamento disciplina l'organizzazione e i compiti:

- del Consiglio di fondazione
- dei comitati
- della commissione di previdenza per ogni cassa di previdenza
- del comitato di gestione e
- del rappresentante indipendente

2.2 Definizioni

Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono in pari modo a persone di sesso maschile e femminile. Per motivi di trasparenza si usa la forma maschile.

3 Il Consiglio di fondazione

3.1 Funzione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione e svolge la funzione di direzione generale della Fondazione.

3.2 Composizione

Il Consiglio di fondazione è composto da quattro membri, due rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro.

3.3 Nomina e costituzione

3.3.1

La nomina dei membri del Consiglio di fondazione è disciplinata nel Regolamento elettorale.

3.3.2

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Dalla sua cerchia esso nomina un presidente e un vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa categoria (lavoratori, datori di lavoro). Le cariche si alternano a turni di un anno tra i rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro.

3.4 Durata della carica e periodo di carica

La carica dei membri del Consiglio di fondazione dura quattro anni. È possibile una rielezione. Il periodo di carica va dal 1° luglio al 30 giugno.

3.5 Uscita dal del Consiglio di fondazione e supplenza

3.5.1

Durante il periodo di carica si dimettono dal Consiglio di fondazione:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non adempiono più i presupposti secondo il Regolamento elettorale
- b) i rappresentanti del datore di lavoro che non adempiono più i presupposti secondo il Regolamento elettorale

3.5.2

Se un membro del Consiglio di fondazione si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.

3.6 Riunioni

3.6.1

Il Consiglio di fondazione si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria. Una riunione si tiene dopo la revisione del conto annuale da parte dell'ufficio di revisione.

3.6.2

Una convocazione straordinaria di una riunione del Consiglio di fondazione avviene nei seguenti casi:

- a) su richiesta del presidente del Consiglio di fondazione
- b) se lo richiede la metà dei membri del Consiglio di fondazione
- c) su richiesta del comitato di gestione

3.6.3

Le riunioni sono convocate dal presidente o, su suo incarico, dal comitato di gestione mediante comunicazione scritta ai membri, contenente l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione si può rinunciare all'osservanza di queste norme procedurali.

3.6.4

Il comitato di gestione partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e alle riunioni dei comitati con una funzione consultiva. Può avvalersi della collaborazione di altre

persone che dispongono del know-how necessario allo svolgimento degli affari. Il comitato di gestione nomina un verbalista.

3.6.5

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento il vicepresidente assume il presidio. La direzione della riunione può essere delegata a un rappresentante del comitato di gestione.

3.6.6

In caso d'impedimento, un membro del Consiglio di fondazione può delegare, con o senza istruzioni, un altro membro del Consiglio a rappresentarlo alla riunione. All'inizio della riunione si devono consegnare e mettere a verbale il mandato ed eventuali istruzioni riguardanti il voto.

3.6.7

Ogni membro del Consiglio di fondazione riceve un indennizzo per ciascuna riunione alla quale partecipa. Inoltre vengono rimborsate le spese di viaggio e per il vitto.

3.7 Decisioni

3.7.1

Il Consiglio di fondazione ha facoltà di decisione se è presente la maggioranza dei membri. Si considera presente anche chi partecipa alla riunione telefonicamente oppure mediante mezzi di telecomunicazione equivalenti. Le decisioni per le quali non si richiede esplicitamente una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità di voti la mozione si considera respinta. L'astensione dal voto si considera voto contrario.

3.7.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro del Consiglio di fondazione e il comitato di gestione possono chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata per iscritto all'unanimità.

3.7.3

Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere protocollate. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva.

3.8 Compiti del Consiglio di fondazione

3.8.1

Il Consiglio di fondazione assume la direzione generale dell'istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici dell'istituto di previdenza, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

3.8.2

Esso svolge i seguenti compiti intransmissibili e inalienabili:

- a) definisce il sistema di finanziamento

- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi
- c) emana e modifica i regolamenti
- d) allestisce e approva il conto annuale
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche, se non sono prestabilite nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- f) definisce l'organizzazione della Fondazione
- g) organizza la contabilità
- h) definisce la cerchia degli assicurati ed è garante della loro informazione
- i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro
- j) nomina e revoca le persone incaricate della gestione
- k) nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione
- l) decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale della Fondazione e all'eventuale riassicuratore
- m) definisce gli obiettivi, i principi e l'organizzazione dell'amministrazione del patrimonio, l'esecuzione e la sorveglianza del processo d'investimento, se non sono prestabilite nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- n) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni se questi non sono prestabiliti nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- o) definisce i presupposti per il riscatto di prestazioni
- o) decide un adeguato indennizzo per i membri del Consiglio di fondazione e dei comitati
- p) definisce il procedimento per l'esercizio dei diritti degli azionisti e per l'esercizio del diritto di voto
- q) esercita in qualità di sostituto i diritti e i doveri della commissione di previdenza, se questa non assolve ai propri impegni ed è richiesta una decisione
- r) allestisce il capitolato d'onori del comitato di gestione

3.8.3

Il Consiglio di fondazione ha inoltre i seguenti compiti:

- a) rappresenta la Fondazione all'esterno
- b) definisce le persone aventi facoltà di firma per la Fondazione e il tipo di firma
- c) sottopone un rendiconto annuale all'autorità di vigilanza competente
- d) decide come investire il patrimonio della Fondazione, se questo non è prestabilito nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- e) nomina e revoca il comitato ALM
- f) nomina e revoca la commissione interna
- g) nomina e revoca il rappresentante indipendente
- h) decide l'assegnazione dell'eccedenza dai contratti d'assicurazione ai singoli pool e casse di previdenza
- i) definisce i principi per l'accumulo degli accantonamenti e delle riserve
- j) definisce i provvedimenti per il risanamento
- k) si assume gli obblighi di informazione previsti dalla legge in caso di copertura insufficiente
- l) controlla le prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione collettiva sulla vita, comprese le partecipazioni alle eccedenze assegnate
- m) decide l'adattamento delle rendite al rincaro nella parte autonoma, dopo che il riassicuratore ha stabilito il volume delle prestazioni
- n) controlla l'osservanza delle prescrizioni legali riguardanti l'integrità e la lealtà

3.8.4

Il Consiglio di fondazione può delegare compiti e competenze che non sono inalienabili a particolari comitati, a singoli membri del Consiglio di fondazione, a un ufficio o a terzi esterni. I comitati non devono avere una composizione paritetica. Le deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento.

3.9 Autorizzazione alla firma

I membri del Consiglio di fondazione hanno una facoltà di firma collettiva a due. Anche altre persone designate dal Consiglio di fondazione possono ricevere esclusivamente un'autorizzazione alla firma collettiva a due.

4 Comitato ALM

4.1 Composizione

Il comitato ALM è composto da almeno due membri del Consiglio di fondazione, uno dei quali svolge la funzione di presidente, dall'Investment Controller e dal perito in materia di previdenza professionale (senza diritto di voto). Possono essere proposte anche altre persone. Le persone a cui è affidata la gestione del patrimonio non possono far parte del comitato ALM.

4.2 Nomina

I membri e il presidente del comitato ALM sono nominati ogni anno dal Consiglio di fondazione e possono essere revocati in qualsiasi momento. Possono essere rieletti.

4.3 Costituzione

Il comitato ALM si costituisce autonomamente, ad eccezione della presidenza. Il comitato di gestione mette a disposizione un protocollista.

4.4 Riunioni

4.4.1

Il comitato ALM si riunisce quando è necessario, tuttavia almeno due volte all'anno, di regola prima di una riunione ordinaria del Consiglio di fondazione. Il comitato di gestione prende parte alle riunioni secondo il punto 3.6.4.

4.4.2

Le riunioni sono convocate dal presidente o, dietro suo incarico, dal comitato di gestione mediante comunicazione scritta ai membri, contenente d'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri del comitato ALM si può rinunciare all'osservanza di queste norme procedurali.

4.4.3

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento un altro membro del comitato ALM assume il presidio.

4.5 Decisioni

4.5.1

Il comitato ALM ha facoltà di decidere se è presente la maggioranza dei membri con diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente conta il doppio.

4.5.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro del comitato ALM e il comitato di gestione possono chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata all'unanimità.

4.5.3

Le decisioni del comitato ALM devono essere protocollate. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva.

4.6 Compiti

4.6.1

Il Consiglio di fondazione assegna i compiti al comitato ALM. Nello svolgimento dei suoi compiti il comitato ALM si attiene alle norme previste dalla legge, alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento nonché alle istruzioni del Consiglio di fondazione.

4.6.2

Il Consiglio di fondazione stabilisce i compiti e le competenze del comitato ALM. Il comitato ALM ha i seguenti compiti:

1. Valuta periodicamente:
 - a) il sistema di finanziamento
 - b) gli obiettivi delle prestazioni e i piani di previdenza nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi
 - c) l'ammontare del tasso d'interesse tecnico e delle altre basi tecniche
 - d) la riassicurazione totale o parziale della Fondazione e il riassicuratore
 - e) gli obiettivi e i principi dell'amministrazione patrimoniale e l'esecuzione del processo d'investimento
 - f) la corrispondenza nel medio e nel lungo periodo tra l'investimento del patrimonio e gli impegni
 - g) i presupposti per il riscatto di prestazioni
2. Sorveglia costantemente:
 - h) il processo e l'attività d'investimento
 - i) l'osservanza del Regolamento per gli investimenti
 - j) l'attualità del Regolamento per gli investimenti
3. Prepara i seguenti compiti per il Consiglio di fondazione:
 - k) gli argomenti di cui al punto 1 lett. a)-g)

- l) l'elezione del perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione
- m) la strategia d'investimento e la riserva di fluttuazione (ammontare previsto)
- n) le modifiche del Regolamento per gli investimenti

4. Esercita eventuali diritti di voto.
5. Informa immediatamente il Consiglio di fondazione se constata eventuali divergenze dal Regolamento per gli investimenti, dalla strategia d'investimento o da altri obiettivi d'investimento stabiliti dal Consiglio di fondazione.
6. I compiti relativi alla valutazione e alla sorveglianza dell'attività d'investimento sono illustrati più dettagliatamente nel Regolamento per gli investimenti.
7. Invia periodicamente un resoconto al Consiglio di fondazione sui suoi temi, sull'amministrazione del patrimonio e sulla sua attività e rilascia raccomandazioni.
8. Redige per iscritto le sue decisioni, le sue constatazioni e le sue raccomandazioni al Consiglio di fondazione. Le riunioni sono messe a verbale.

5 Commissione interna

5.1 Composizione

La commissione interna è composta da almeno due membri del Consiglio di fondazione, uno dei quali svolge la funzione di presidente, e dal comitato di gestione (senza diritto di voto). Possono essere proposte anche altre persone.

5.2 Nomina

I membri e il presidente della commissione interna sono nominati ogni anno dal Consiglio di fondazione.

5.3 Costituzione

La commissione interna si costituisce autonomamente, ad eccezione della presidenza. Il comitato di gestione mette a disposizione un protocollista.

5.4 Riunioni

La commissione interna si riunisce almeno una volta all'anno, di regola prima di una riunione ordinaria del Consiglio di fondazione.

5.5 Decisioni

5.5.1

La commissione interna ha facoltà di decidere se è presente la maggioranza dei membri con diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente conta il doppio.

5.5.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro della commissione interna e il comitato di gestione possono chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata all'unanimità.

5.6 Compiti

Il Consiglio di fondazione assegna i compiti alla commissione interna. Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione interna si attiene alle norme previste dalla legge, alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento nonché alle istruzioni del Consiglio di fondazione.

5.6.1

Il Consiglio di fondazione stabilisce i compiti e le competenze della commissione interna. La commissione interna ha i seguenti compiti:

1. Sorveglia costantemente
 - a) il comitato di gestione
 - b) l'osservanza dei regolamenti.
2. Prepara i seguenti compiti per il Consiglio di fondazione:
 - c) l'emanazione e la modifica dei regolamenti con il supporto del comitato di gestione e in accordo con il riassicuratore
 - d) l'allestimento e l'approvazione del conto annuale
 - e) la definizione ed eventuali modifiche dell'organizzazione
 - f) l'organizzazione ed eventuali modifiche della contabilità
 - g) la definizione della cerchia degli assicurati e la garanzia della loro informazione
 - h) la garanzia della formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro
 - i) la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione.
3. Invia periodicamente un resoconto al Consiglio di fondazione sui suoi temi e sulla sua attività e rilascia raccomandazioni.
4. Redige per iscritto le sue decisioni, le sue constatazioni e le sue raccomandazioni. Le riunioni vanno messe a verbale.

6 La commissione di previdenza

6.1 Funzione

La commissione di previdenza dirige la cassa di previdenza costituita per il datore di lavoro affiliato, nel quale sono assicurati i lavoratori e i beneficiari di rendite di un datore di lavoro.

6.2 Composizione

La commissione paritetica di ogni cassa di previdenza è composta da un pari numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

6.3 Nomina e costituzione

6.3.1

La nomina dei membri della commissione di previdenza è disciplinata dal Regolamento elettorale.

6.3.2

La commissione di previdenza si costituisce autonomamente. Essa nomina un presidente e un vicepresidente dalla sua cerchia. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa categoria (lavoratori, datori di lavoro). Le cariche si alternano a turni di un anno tra i rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro.

6.3.3

I cambiamenti di persona nella commissione di previdenza devono essere comunicati immediatamente per iscritto al comitato di gestione.

6.4 Durata e periodo di carica

La carica dei membri della commissione di previdenza dura tre anni. È possibile una rielezione. Il periodo di carica va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

6.5 Uscita dalla commissione di previdenza e supplenza

6.5.1

Durante il periodo di carica si dimettono dalla commissione di previdenza:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non soddisfano più i requisiti secondo il Regolamento elettorale
- b) i rappresentanti del datore di lavoro che non soddisfano più i requisiti secondo il Regolamento elettorale

6.5.2

Se un membro della commissione di previdenza si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.

6.6 Riunioni

6.6.1

La commissione di previdenza si riunisce ogniqualvolta lo esigono gli affari della cassa di previdenza, tuttavia almeno una volta all'anno.

6.6.2

La convocazione è fatta su richiesta del presidente o se la richiede la metà dei membri della commissione di previdenza oppure su richiesta del comitato di gestione.

6.6.3

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento il vicepresidente assume il presidio. La direzione della riunione può essere delegata a un rappresentante del comitato di gestione.

6.7 Decisioni

6.7.1

La commissione di previdenza ha facoltà di decisione se è presente la maggioranza dei membri. Si considera presente anche chi partecipa alla riunione telefonicamente oppure mediante mezzi di telecomunicazione equivalenti. Le decisioni per le quali non si richiede esplicitamente una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Hanno diritto di voto solo i membri della commissione di previdenza. Non è ammessa l'astensione dal voto. In caso di parità, il voto del presidente della commissione di presidenza o, in caso di suo impedimento, il voto del vicepresidente conta il doppio.

6.7.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro della commissione di previdenza può chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata all'unanimità.

6.7.3

Sulle decisioni deve essere tenuto un verbale sottoscritto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva. I verbali devono essere inoltrati al comitato di gestione.

6.7.4

I membri della commissione di previdenza non ricevono nessun indennizzo. Le spese di viaggio, per il vitto, ecc. non vengono rimborsate.

6.8 Compiti

La commissione di previdenza si impegna per la realizzazione dello scopo della previdenza nella cassa di previdenza e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) seleziona e modifica il piano di previdenza nell'ambito dei piani di previdenza stabiliti dal Consiglio di fondazione
- b) adempie gli obblighi previsti dalla legge per quanto riguarda l'informazione nei confronti delle persone assicurate. Fornisce informazioni, in particolare, sull'organizzazione, le prestazioni e la situazione patrimoniale della cassa di previdenza nonché sulla composizione del Consiglio di fondazione e della commissione di previdenza
- c) sorveglia che il datore di lavoro presenti i documenti e le comunicazioni previste nel contratto d'adesione
- d) sorveglia che i contributi vengano versati alla scadenza
- e) collabora alla raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti nel caso di previdenza
- f) decide l'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza. I fondi liberi possono essere impiegati, in particolare, per i contributi di risanamento e per l'aumento delle prestazioni. In caso di ripartizione si basa

- in generale sui criteri previsti nel regolamento per la liquidazione parziale delle casse di previdenza
- g) decide l'utilizzo delle eccedenze provenienti dai contratti d'assicurazione e assegnate alla cassa di previdenza
- h) conferma che, in caso di adesione o scioglimento del contratto d'adesione, il datore di lavoro abbia coinvolto l'intero personale con sufficiente anticipo e modalità adeguate nel processo decisionale e gli abbia fornito sufficienti informazioni per formarsi attivamente un'opinione
- i) adempie tutti gli obblighi che le sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti

7 Il comitato di gestione

7.1 Delega

Il Consiglio di fondazione delega la gestione a Pax. Inoltre può delegare a terzi singole competenze.

7.2 Compiti

7.2.1

Il comitato di gestione gestisce l'attività della Fondazione secondo quanto prescritto dalle norme di legge, dall'atto di fondazione, dalle disposizioni regolamentari, dall'accordo contrattuale con la Fondazione e secondo le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) gestisce il reparto amministrativo-contabile e la contabilità secondo i requisiti imposti dalla legge
- b) allestisce il conto annuale e i rendiconti necessari
- c) mantiene i contatti con l'autorità di vigilanza e con altre autorità
- d) evade la corrispondenza
- e) prepara e mette in atto le decisioni del Consiglio di fondazione e della commissione di previdenza
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e dei comitati del Consiglio di fondazione
- g) redige i verbali delle riunioni del Consiglio di fondazione e dei comitati del Consiglio di fondazione
- h) elabora le norme riguardanti le firme
- i) gestisce la segreteria della Fondazione
- j) gestisce un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della Fondazione
- k) mette in atto e sorveglia le prescrizioni (decisioni, regolamenti, istruzioni) del Consiglio di fondazione concernenti gli accantonamenti, la formazione di riserve e lo sviluppo degli investimenti patrimoniali
- l) allestisce periodicamente una rappresentazione adeguata degli investimenti patrimoniali e della loro evoluzione (performance)
- m) negozia, stipula e disdice i contratti di affiliazione
- n) gestisce i solleciti e gli incassi
- o) adempie gli obblighi d'informazione previsti dalla legge, se questi non sono riservati ad altri organi
- p) gestisce i contratti e i regolamenti
- q) si occupa del marketing e della distribuzione
- r) amministra le casse di previdenza

- s) emette i certificati di previdenza
- t) valuta e disbriga i casi di previdenza

7.2.2

Il comitato di gestione risponde sostanzialmente della conduzione di tutti gli affari che risultano dall'esecuzione della previdenza professionale della Fondazione e che non sono assegnati esplicitamente al Consiglio di fondazione dalla legge, dallo statuto di fondazione e dai regolamenti o gli sono riservati imperativamente.

7.2.3

Il comitato di gestione riferisce periodicamente sull'andamento dell'attività nella commissione interna.

7.2.4

Il comitato di gestione nomina un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e a quelle dei comitati. Può presentare delle proposte, ma non ha diritto di voto.

7.2.5

Il comitato di gestione provvede a uno scambio regolare di contatti tra il Consiglio di fondazione, il comitato di gestione e l'assicurato.

7.2.6

I compiti e le competenze, nonché le indennità che spettano al comitato di gestione sono regolati separatamente.

8 Il rappresentante indipendente

Su proposta del comitato di gestione, il Consiglio di fondazione può nominare ogni anno un rappresentante indipendente che consiglia il Consiglio di fondazione. Su convocazione del Consiglio di fondazione, egli può partecipare alle sue riunioni e può presentare delle proposte, ma non ha diritto di voto.

9 Integrità e lealtà dei responsabili

Per l'integrità e la lealtà dei responsabili valgono le disposizioni di legge e le disposizioni dell'Appendice A1. Esse formano parte integrante di questo regolamento.

10 Responsabilità, obbligo del segreto

10.1 Responsabilità

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o del controllo della Fondazione rispondono dei danni da esse provocati intenzionalmente o per negligenza alla Fondazione. La Pax Holding (società cooperativa) come Fondatrice stipula un'assicurazione di responsabilità civile a favore dei membri del Consiglio di fondazione.

10.2 Obbligo del segreto

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o del controllo della Fondazione soggiacciono all'obbligo del segreto su tutte le situazioni personali e finanziarie delle persone assicurate e del datore di lavoro. Questo obbligo permane anche dopo la cessazione della funzione.

11 Ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina ogni anno un ufficio di revisione. Esso è indipendente dalla Fondazione, dai membri del Consiglio di fondazione e da Pax dal punto di vista organizzativo, personale ed economico. Ai sensi dell'art. 34 OPP 2, l'indipendenza, dell'ufficio di revisione abilitato secondo l'art. 52b LPP non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

L'ufficio di revisione verifica annualmente in particolare che l'esecuzione della previdenza professionale, l'organizzazione e la contabilità della Fondazione e dei pool siano conformi all'Atto di fondazione, ai regolamenti, ai contratti, alle raccomandazioni dei periti e alla legge. L'ufficio di revisione invia un rapporto scritto al Consiglio di fondazione sui risultati della sua verifica.

La Fondazione mette a disposizione dell'ufficio di revisione tutte le informazioni e i documenti di cui questo ha bisogno per lo svolgimento dei compiti ad esso spettanti in base alla legge e ai regolamenti.

12 Perito in materia di previdenza professionale

Il Consiglio di fondazione incarica ogni anno un perito in materia di previdenza professionale. Egli deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. Ai sensi dell'art. 40 OPP 2, l'indipendenza del perito in materia di previdenza professionale abilitato secondo l'art. 52d LPP non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Il perito in materia di previdenza professionale esegue i controlli periodici previsti dalla legge osservando le relative linee guida tecniche, emette una conferma e, se necessario, redige rapporti da sottoporre all'attenzione del Consiglio di fondazione. Almeno una volta ogni tre anni redige una perizia attuariale.

La Fondazione mette a disposizione del perito in materia di previdenza professionale tutte le informazioni e i documenti di cui questo ha bisogno per lo svolgimento dei compiti a lui spettanti in base alla legge e ai regolamenti.

13 Entrata in vigore

13.1 Entrata in vigore

Questo Regolamento entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022.

13.2 Modifica del Regolamento d'organizzazione

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione o abrogato e sostituito con una versione aggiornata, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione. Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

13.3 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

13.4 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

13.5 Disposizione transitoria

13.5.1

Riguardante il punto 3.4 del Regolamento d'organizzazione 01.2021:

dalla costituzione della Fondazione, la carica dei membri del Consiglio di fondazione dura un anno a partire dall'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. L'estensione del periodo di carica fino al 30 giugno 2022 è stata approvata dalla Vigilanza sulle fondazioni (BSABB).

13.5.2

Riguardante il punto 3.5.2 del Regolamento d'organizzazione 01.2021:

se un membro del Consiglio di fondazione si dimette prima delle elezioni o prima del 30.06.2022, la Fondatrice nominerà il sostituto.

Basilea, 7 febbraio 2022

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

INTEGRITÀ E LEALTÀ DEI RESPONSABILI

APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

Quest'appendice è parte integrante del Regolamento d'organizzazione (valido dal 22.02.2021) e può essere modificata dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

1.1 Persone assoggettate

Si considerano assoggettati tutti i responsabili della Fondazione. In particolare:

- i membri del Consiglio di fondazione
- i membri del comitato ALM
- i membri della commissione interna
- il comitato di gestione
- i gestori patrimoniali incaricati dalla Fondazione (persone fisiche e giuridiche)
- la banca depositaria
- altri terzi incaricati di eseguire gli investimenti

1.2 Requisiti dei responsabili (art. 51b LPP, 48f OPP 2)

Le persone assoggettate secondo il punto 1.1 possono essere solo persone fisiche o giuridiche abilitate a tale compito e organizzate in modo da soddisfare i requisiti di legge, in particolare secondo l'art. 51b cpv. 1 LPP e l'art. 48f OPP2, e rispettare le norme secondo l'art 48g a 48l OPP 2 e le disposizioni regolamentari.

Possiedono le conoscenze tecniche, il background professionale e la reputazione per eseguire i compiti a loro affidati e per agire nel miglior interesse della Fondazione, degli assicurati e dei beneficiari di rendite.

1.3 Conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2)

Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti non possono far parte del Consiglio di fondazione.

1.4 Negozi giuridici con persone vicine (art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici con persone vicine sono permessi solo se sono asserviti agli interessi finanziari della Fondazione. Devono essere resi noti al Consiglio di fondazione e all'ufficio di revisione. In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. Il processo decisionale deve essere documentato in modo che l'ufficio di revisione possa eseguire una verifica

ineccepibile dei negozi giuridici importanti con persone vicine in occasione della verifica annuale del conto annuale. Un negozio giuridico si considera importante se

- a) riguarda investimenti patrimoniali con un volume d'investimento superiore a CHF 5'000'000.00
- b) in altri affari è connesso con una spesa unica superiore a CHF 100'000.00 o a una spesa annua ricorrente superiore a CHF 25'000.00

1.5 Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse della Fondazione. Sono vietati tutti gli affari per conto proprio con gli stessi titoli della Fondazione, che vengono fatti a scopo di arricchimento personale sfruttando la conoscenza delle transazioni rilevanti per i corsi, effettuate dalla Fondazione. In questa categoria rientrano anche le transazioni front, parallel e after running.

1.6 Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)

Tutti i vantaggi patrimoniali devono essere ceduti alla Fondazione. Fanno eccezione i regali di valore minimo che non superano la somma di CHF 200.00 per anno e per partner commerciale.

Tutte le persone assoggettate secondo la cifra 1.1 devono confermare ogni anno per iscritto di non aver ricevuto alcun vantaggio patrimoniale supplementare nella loro attività svolta per la Fondazione, al di fuori degli indennizzi stabiliti nell'accordo scritto, o che questi vantaggi sono stati interamente ceduti alla Fondazione.

Si considerano vantaggi patrimoniali supplementari tutte le parti dell'utile realizzato dal mandatario in caso di scioglimento del rapporto contrattuale. Si tratta, in particolare, di retrocessioni, provvigioni sulle vendite e commissioni sulla custodia del portafoglio.

1.7 Obbligo di comunicare (art. 48l OPP 2)

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione.

REGOLAMENTO ELETTORALE

INDICE

| | | | | | |
|----------|--|----------|----------|--|----------|
| 1 | Generalità | 2 | 3 | La nomina della commissione di previdenza | 4 |
| 1.1 | Oggetto | 2 | | | |
| 1.2 | Definizioni | 2 | 3.1 | Composizione della commissione di previdenza | 4 |
| | | | 3.2 | Rappresentanti dei lavoratori | 4 |
| 2 | La nomina del Consiglio di fondazione | 2 | 3.3 | Rappresentanti del datore di lavoro | 4 |
| 2.1 | Composizione del Consiglio di fondazione | 2 | | | |
| 2.2 | Rappresentanti dei lavoratori | 2 | 4 | Lacune nel regolamento | 4 |
| 2.3 | Rappresentanti dei datori di lavoro | 2 | | | |
| 2.4 | Diritto di voto attivo e passivo | 2 | 5 | Modifica del regolamento | 4 |
| 2.5 | Ufficio elettorale e notaio | 2 | | | |
| 2.6 | Procedura elettorale | 2 | 6 | Lingua determinante | 4 |
| 2.7 | Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza | 3 | 7 | Entrata in vigore | 4 |

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento elettorale:

1 Generalità

1.1 Oggetto

Questo regolamento disciplina la nomina del Consiglio di fondazione e della commissione di previdenza.

1.2 Definizioni

Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono in pari modo a persone di sesso maschile e femminile. Per motivi di trasparenza si usa la forma maschile.

2 La nomina del Consiglio di fondazione

2.1 Composizione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio paritetico di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance si compone di quattro membri. È composto nel modo seguente:

- a) da due rappresentanti dei datori di lavoro e
- b) da due rappresentanti dei lavoratori

2.2 Rappresentanti dei lavoratori

2.2.1

Nel Consiglio di fondazione siedono due rappresentanti dei lavoratori.

2.2.2

I rappresentanti dei lavoratori rappresentano tutti i dipendenti che non svolgono funzioni direttive nell'azienda e che non partecipano alla gestione aziendale.

2.3 Rappresentanti dei datori di lavoro

2.3.1

Nel Consiglio di fondazione siedono due rappresentanti dei datori di lavoro.

2.3.2

I rappresentanti dei datori di lavoro rappresentano tutti i dipendenti che esercitano una funzione direttiva e che partecipano alla gestione aziendale nonché coloro che sono legati all'azienda in virtù di una funzione all'interno di un organo.

2.4 Diritto di voto attivo e passivo

2.4.1

I rappresentanti dei lavoratori di tutte le commissioni di previdenza nominano i rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di fondazione con un voto per iscritto.

2.4.2

I datori di lavoro affiliati nominano i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione con un voto per iscritto.

2.4.3

Come rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di fondazione può essere eletto ogni rappresentante dei lavoratori delle commissioni di previdenza. Devono essere assicurati con la Fondazione.

2.4.4

Come rappresentante dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione può essere eletta qualsiasi persona fisica avente il ruolo di datore di lavoro affiliato o legata a quest'ultimo con rapporto di assunzione o in virtù di una funzione all'interno di un organo. I beneficiari di rendite non sono eleggibili.

2.4.5

Nel Consiglio di fondazione può essere eletto un solo rappresentante per ogni istituto di previdenza.

2.4.6

Ogni pool della Fondazione deve essere rappresentato da un dipendente e da un rappresentante del datore di lavoro, se possibile.

2.5 Ufficio elettorale e notaio

2.5.1

La direzione organizza l'elezione del Consiglio di fondazione e nomina un ufficio elettorale composto di almeno tre persone, i cui membri sono tenuti al segreto. Le persone che hanno diritto di voto attivo o passivo come membri del Consiglio di fondazione, non possono far parte dell'ufficio elettorale.

2.5.2

La direzione nomina un notaio indipendente che sorveglia e documenta a titolo notarile l'organizzazione e l'esecuzione dell'elezione nonché il rilevamento dei risultati.

2.6 Procedura elettorale

2.6.1

I lavoratori con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.3 e i datori di lavoro con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.4 hanno il diritto di candidarsi mediante un formulario ufficiale per il successivo periodo di carica entro un anno dalla decorrenza del periodo di carica del Consiglio di fondazione.

2.6.2

L'ufficio elettorale controlla sotto la sorveglianza notarile la validità formale e materiale delle candidature pervenute. La proposta è nulla se

- a) la persona proposta non ha diritto di voto secondo la cifra 2.4,
- b) non è stata presentata entro i termini previsti,
- c) il formulario ufficiale, munito dei documenti richiesti, non è stato compilato interamente,
- d) i dati specificati nel formulario ufficiale non sono leggibili o
- e) manca la firma autografa del candidato.

2.6.3

Prima del termine della carica, il Consiglio di fondazione propone per iscritto dalla cerchia dei lavoratori con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.3 e da quella dei datori di lavoro con diritto di voto passivo secondo la cifra 2.4.4 cinque candidati e fino a dieci supplenti per cerchia in successione definita. Il Consiglio di fondazione considera le candidature secondo la cifra 2.6.1 e tiene conto, nella misura del possibile, di una rappresentanza adeguata delle regioni linguistiche, dei sessi e dei gruppi professionali.

2.6.4

Se in una categoria secondo le cifre 2.2 e 2.3 non pervengono candidature secondo la cifra 2.6.1 oppure le candidature non sono in numero superiore ai seggi da occupare nel Consiglio di fondazione, i candidati proposti dal Consiglio di fondazione secondo la cifra 2.6.2 si intendono eletti tacitamente.

2.6.5

Se in una categoria secondo le cifre 2.2 e 2.3 le candidature sono in numero superiore ai seggi da occupare nel Consiglio di fondazione, l'ufficio elettorale organizza un'elezione con voto scritto e segreto per ciascuna categoria. L'elezione può avvenire anche tramite Internet; la documentazione elettorale viene recapitata elettronicamente.

2.6.6

L'ufficio elettorale trasmette agli aventi diritto di voto secondo la cifra 2.4 la seguente documentazione:

- a) la scheda elettorale ufficiale
- b) l'elenco di candidati
- c) la busta-risposta ufficiale con indirizzo prestampato

Entro il termine citato nella documentazione elettorale (data del timbro postale), gli aventi diritto di voto possono votare, mediante la scheda ufficiale, cinque candidati della loro categoria.

2.6.7

L'ufficio elettorale verifica sotto il controllo notarile la validità formale e materiale delle schede pervenute. Il voto è nullo se:

- a) il diritto di voto attivo (secondo la cifra 2.4) non è dato
- b) il voto è stato dato a persone non eleggibili
- c) la scheda elettorale ufficiale non è pervenuta entro i termini previsti
- d) non sono state utilizzate la scheda elettorale e/o la busta-risposta ufficiale
- e) per la medesima elezione sono state inserite più schede elettorali nella busta di risposta ufficiale
- f) i dati sulla scheda elettorale ufficiale non sono leggibili o poco chiari
- g) la scheda elettorale ufficiale è stata compilata in modo incompleto

- h) la scheda elettorale ufficiale contiene delle osservazioni
- i) manca la firma autografa dell'avente diritto di voto.

2.6.8

Lo spoglio delle schede elettorali pervenute avviene sotto controllo notarile.

- a) Nell'elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro s'intendono eletti i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. I candidati successivi per numero di voti rappresentano, in sequenza, i supplenti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.
- b) Nell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori s'intendono eletti i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. I candidati successivi per numero di voti rappresentano, in sequenza, i supplenti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.
- c) È possibile eleggere una sola persona per ciascun istituto di previdenza. Se vengono elette più persone di un istituto di previdenza, il candidato con il maggior numero di voti ottiene la carica in seno al Consiglio di fondazione. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.

2.6.9

L'ufficio elettorale registra il risultato in un verbale all'attenzione del Consiglio di fondazione in carica e del Consiglio di fondazione neoeletto. Il risultato elettorale è autenticato dal notaio e pubblicato in Internet e può essere richiesto in forma scritta alla Fondazione.

2.7 Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza

2.7.1

Durante il periodo di carica si dimettono dal Consiglio di fondazione:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non sono più assicurati nella Fondazione oppure che non soddisfano più i requisiti secondo la cifra 2.4.3
- b) i rappresentanti dei datori di lavoro che non soddisfano più i requisiti secondo la cifra 2.4.4

2.7.2

Se un membro del Consiglio di fondazione si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito dal primo candidato supplente della propria categoria secondo le cifre 2.6.3 e 2.6.8.

2.7.3

Si tiene un'elezione suppletiva secondo le disposizioni delle cifre da 2.6.3 a 2.6.8 se un membro del Consiglio di fondazione si dimette e la lista dei candidati supplenti è terminata.

3 La nomina della commissione di previdenza

3.1 Composizione della commissione di previdenza

La commissione paritetica di previdenza esistente per ogni istituto di previdenza è composta nel modo seguente:

- a) dai rappresentanti del datore di lavoro e
- b) da un numero pari di rappresentanti dei lavoratori.

3.2 Rappresentanti dei lavoratori

3.2.1

Nella commissione di previdenza siede almeno un rappresentante dei lavoratori. Si applica per analogia la cifra 2.2.2.

3.2.2

Sono eleggibili e hanno diritto di voto tutti i lavoratori assicurati nell'istituto di previdenza il cui rapporto di lavoro non è disdetto. La nomina avviene a maggioranza semplice dei voti emessi (maggioranza relativa). Sono eletti quei candidati che raggruppano la maggioranza dei voti. Sono eletti i candidati che ricevono più voti. A parità di voti l'elezione avverrà per sorteggio.

3.2.3

Il membro della commissione di previdenza si dimette se non soddisfa più i requisiti della nomina. Un'elezione sostitutiva si svolge secondo le disposizioni della cifra 3.2.2.

3.2.4

L'elezione deve essere comunicata alla Fondazione presentando il verbale dell'elezione.

3.3 Rappresentanti del datore di lavoro

3.3.1

Nella commissione di previdenza siede almeno un rappresentante del datore di lavoro. Si applica per analogia la cifra 2.3.2.

3.3.2

Il datore di lavoro nomina il rappresentante o i rappresentanti del datore di lavoro. È eleggibile qualsiasi persona fisica avente il ruolo di datore di lavoro affiliato o legata a quest'ultimo da un rapporto di assunzione o in virtù di una funzione all'interno di un organo.

3.3.3

Il membro della commissione di previdenza si dimette se non soddisfa più i requisiti della nomina. Un'elezione sostitutiva si svolge secondo le disposizioni della cifra 3.3.2.

3.3.4

L'elezione deve essere comunicata alla Fondazione presentando il verbale dell'elezione.

4 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

5 Modifica del regolamento

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione.

Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

La Fondazione informa i datori di lavoro affiliati dei cambiamenti entro un periodo di tempo ragionevole.

6 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

7 Entrata in vigore

Questo Regolamento elettorale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2022.

Basilea, 7 febbraio 2022

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

REGOLAMENTO PER GLI INVESTIMENTI

INDICE

| | | | | | |
|----------|---|----------|------------------|---|----------|
| 1 | Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione | 2 | 4 | Compiti e competenze | 4 |
| 1.1 | Livelli della Fondazione | 2 | 4.1 | Organo supremo | 5 |
| 1.2 | Cassa di previdenza | 2 | 4.2 | Altri organi e terzi | 5 |
| 1.3 | Pool | 2 | 5 | Riserva di fluttuazione | 5 |
| 1.4 | Fondazione | 2 | 5.1 | Scopo | 5 |
| | | | 5.2 | Metodo di calcolo | 6 |
| 2 | Principi | 2 | 6 | Controllo e reporting | 6 |
| 2.1 | Basi legali | 2 | 6.1 | Tenuta del deposito / global custody | 6 |
| 2.2 | Scopo e ambito di applicazione | 2 | 6.2 | Contabilità riguardante i titoli | 6 |
| 2.3 | Principio | 3 | 6.3 | Valutazione degli investimenti | 6 |
| 2.4 | Obiettivi d'investimento | 3 | 6.4 | Reporting | 6 |
| 2.5 | Sicurezza | 3 | 7 | Integrità e lealtà degli amministratori di patrimoni | 6 |
| 2.6 | Capacità di rischio | 3 | | | |
| 2.7 | Diversificazione | 3 | 8 | Disposizioni finali | 6 |
| 2.8 | Liquidità | 3 | 8.1 | Lacune nel regolamento | 6 |
| 2.9 | Strategia d'investimento | 3 | 8.2 | Modifica del regolamento | 6 |
| 2.10 | Selezione delle classi d'investimento | 3 | 8.3 | Lingua determinante | 6 |
| 2.11 | Esercizio dei diritti di voto | 3 | 8.4 | Entrata in vigore | 6 |
| 3 | Direttive d'investimento | 3 | | | |
| 3.1 | Forme d'investimento | 3 | Appendice | | |
| 3.2 | Stile d'investimento | 3 | A1 | Strategia d'investimento, valore target e organizzazione | |
| 3.3 | Categorie d'investimento | 3 | | | |
| 3.4 | Investimenti presso il datore di lavoro | 4 | | | |
| 3.5 | Rischi valutari | 4 | | | |
| 3.6 | Prestito di titoli | 4 | | | |
| 3.7 | Estensione delle possibilità d'investimento | 4 | | | |

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento per gli investimenti:

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione

1.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del rispar-

mio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Principi

2.1 Basi legali

Il presente Regolamento per gli investimenti si fonda sulle seguenti basi legislative e regolamentari:

- la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- la relativa ordinanza sulla LPP (OPP 2)
- le istruzioni della Commissione di alta vigilanza
- l'Atto di fondazione e
- il Regolamento d'organizzazione

2.2 Scopo e ambito di applicazione

Il presente Regolamento per gli investimenti stabilisce, nell'ambito delle prescrizioni di legge, gli obiettivi, i principi, le direttive per l'investimento, l'organizzazione e il procedimento da seguire nell'amministrazione dei fondi contenuti nella parte del patrimonio della Fondazione non coperta da riassicurazione (in seguito investimenti patrimoniali).

Fornisce quindi linee guida vincolanti per tutti gli organi interni e gli uffici esterni coinvolti nell'attività d'investimento – in seguito definiti complessivamente «responsabili degli investimenti».

In linea di principio le disposizioni del presente Regolamento per gli investimenti valgono in egual modo per gli

investimenti patrimoniali di tutti i pool della Fondazione. Le deroghe a questo principio vengono espressamente dichiarate.

2.3 Principio

L'amministrazione del patrimonio agisce esclusivamente nell'interesse dei destinatari della Fondazione. Nell'investire il patrimonio la Fondazione deve garantire che sia raggiunto lo scopo della cassa di previdenza.

2.4 Obiettivi d'investimento

Nell'investire il patrimonio dovrà essere sempre garantita la possibilità di soddisfare gli scopi della previdenza, assicurando e rafforzando l'equilibrio finanziario del pool nel lungo periodo. Tenendo conto della capacità di rischio, si dovrà cercare di ottenere un rendimento conforme in base alle condizioni del mercato. Si dovrà mantenere costantemente un'adeguata ripartizione del rischio. Infine si dovrà sempre provvedere a una sufficiente liquidità.

2.5 Sicurezza

Gli investimenti patrimoniali devono essere selezionati, gestiti e controllati accuratamente. La sicurezza dev'essere valutata, in particolare, tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.

2.6 Capacità di rischio

La capacità di rischio dipende dalla struttura e dall'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati nonché dagli impegni che ne derivano. La capacità di rischio viene valutata periodicamente nell'ambito dell' Asset Liability Management (ALM).

2.7 Diversificazione

Il patrimonio dovrà essere ripartito in diverse tipologie d'investimento, su diversi mercati, in diverse valute, in diversi rami e settori e con diverse scadenze, in modo da poter minimizzare il rischio asistematico e anche il rischio legato alla concentrazione, ovvero in modo da ottenere una diversificazione ottimale del portafoglio. Per evitare il rischio di concentrazione si stabiliscono dei limiti e dei margini di oscillazione.

2.8 Liquidità

Il patrimonio dovrà essere investito in modo che la Fondazione sia in grado di adempiere ai suoi obblighi di erogare puntualmente le prestazioni regolamentari.

2.9 Strategia d'investimento

In linea di massima la strategia per la gestione degli investimenti patrimoniali viene definita separatamente per ogni pool. Nell'ambito della capacità di rischio del pool, la strategia dev'essere mirata a ottenere l'obiettivo di rendimento che risulta dal rendimento programmato nella strategia delle prestazioni (fabbisogno concernente il rischio). Si dovrà anche tener conto della necessità di

ottenere un'adeguata riserva di fluttuazione. La strategia d'investimento viene definita considerando le condizioni quadro imposte dalla legge e sulla base delle caratteristiche di rendimento e dei rischi a medio termine delle diverse categorie d'investimento. La strategia d'investimento dev'essere verificata e, se necessario, modificata periodicamente, o immediatamente in caso di eventi straordinari. La definizione della strategia d'investimento comprende la specificazione delle classi d'investimento, le ponderazioni previste per ogni classe, i benchmark specifici per ogni classe nonché i margini di oscillazione superiori e inferiori. La strategia d'investimento attuale è illustrata nell'Appendice A1.

2.10 Selezione delle classi d'investimento

Nella selezione delle singole classi d'investimento si concentra l'attenzione sul potenziale di rendimento atteso e sul rischio ad esso connesso. Il complesso dei rendimenti si misura in base all'ammontare delle varie rendite da capitale (interessi, dividendi, canoni di locazione, ecc.). Nella scelta delle classi d'investimento si dovrà inoltre provvedere a una liquidità generale sufficiente per garantire l'erogazione puntuale delle prestazioni.

2.11 Esercizio dei diritti di voto

I diritti di voto vengono esercitati per i titoli e per gli argomenti all'ordine del giorno per i quali esercizio del diritto di voto risulta nell'interesse degli assicurati in base a un rapporto costi-benefici, o se è imposto dalle disposizioni di legge. Per le imprese estere e per gli investimenti collettivi, in genere, la Fondazione non prevede l'esercizio del diritto di voto per motivi pratici. L'esito delle votazioni viene pubblicato sul sito internet della Fondazione.

3 Direttive d'investimento

3.1 Forme d'investimento

In linea di principio la Fondazione può investire in tutte le categorie d'investimento, secondo il punto 3.3 del Regolamento per gli investimenti, con investimenti diretti oppure tramite investimenti collettivi.

3.2 Stile d'investimento

Il patrimonio della Fondazione può essere gestito in modo attivo o passivo.

3.3 Categorie d'investimento

L'universo degli investimenti della Fondazione è composto dalle classi d'investimento indicate qui di seguito. Ad ogni classe viene attribuito uno o più benchmark a scopi di riferimento e confronto (cfr. Appendice A1).

3.3.1 Liquidità

Si considerano mezzi liquidi il denaro contante, gli averi sui conti, i depositi vincolati o altri strumenti del mercato

monetario.

3.3.2 Crediti

Gli investimenti in strumenti a valore nominale possono essere effettuati con diverse scadenze e in diverse valute. I crediti complessi ai sensi dell'art. 53. cpv. 3 OPP 2 sono sostanzialmente permessi, ma sono qualificati come investimenti alternativi – a meno che il loro impiego avvenga nell'ambito di indici obbligazionari usuali, ampiamente diversificati e largamente diffusi.

La Fondazione può inoltre investire in crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dalla Fondazione con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein.

Salvo le eccezioni citate all'art. 54 cpv. 2 OPP 2, si può investire al massimo il dieci per cento del patrimonio complessivo presso un singolo debitore.

3.3.3 Azioni

La Fondazione può investire in azioni di imprese che sono quotate in una borsa svizzera o estera.

I rischi legati alle azioni vanno ripartiti su diverse aree e in diversi settori.

Gli investimenti azionari possono ammontare al massimo al cinque per cento del patrimonio complessivo per ogni società.

3.3.4 Immobili

La Fondazione può effettuare investimenti collettivi in società, fondi d'investimento o fondazioni d'investimento immobiliari in Svizzera o all'estero.

Gli investimenti diretti in immobili devono essere approvati espressamente dal Consiglio di fondazione.

Gli investimenti immobiliari possono ammontare al massimo al cinque per cento del patrimonio complessivo per immobile.

3.3.5 Ipoteche e prestiti

La Fondazione può investire in prestiti e ipoteche.

La concessione diretta di prestiti deve essere approvata espressamente dal Consiglio di fondazione.

Prestiti e ipoteche vengono conclusi a condizioni conformi al mercato.

3.3.6 Investimenti alternativi

La Fondazione può effettuare investimenti alternativi come i fondi speculativi (hedge fund), le private equity, i private debt, le insurance-linked securities, materie prime e infrastrutture, nel rispetto delle disposizioni di legge, in particolare dell'art. 53 OPP2 e dell'art. 55 OPP2.

Gli investimenti alternativi possono essere operati solo mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

3.3.7 Strumenti finanziari derivati

L'impiego di strumenti finanziari derivati è permesso nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 56a OPP 2 nonché nella LInFi e nella OInFi. I derivati non devono

avere un effetto leva sul patrimonio complessivo. Si dovrà tener conto dei limiti massimi secondo l'Appendice A1, delle disposizioni delle leggi e delle relative ordinanze. Secondo la LInFi la Fondazione è classificata come «piccola controparte finanziaria».

3.4 Investimenti presso il datore di lavoro

Nell'ambito delle disposizioni di legge riguardanti gli investimenti, la Fondazione può investire in un'impresa affiliata.

Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni in imprese affiliate del pool, tuttavia, non possono superare il 5% del patrimonio complessivo del pool.

Nel quadro della gestione ordinaria degli affari, nel conto annuale risultano i crediti dei contributi a scadenza trimestrale. Secondo le disposizioni di affiliazione i contributi arretrati vengono riscossi dalla Fondazione. Si tratta quindi solo di un investimento temporaneo presso il datore di lavoro. Per ogni pool i contributi arretrati in sospeso non possono superare il cinque per cento del patrimonio complessivo del pool.

In caso di superamento al 31.12, nell'appendice al conto annuale sono riportati un elenco dettagliato dei contributi arretrati in sospeso, suddivisi in base ai gradi di liquidazione e/o di sollecito, nonché una dichiarazione riguardante la capacità di rischio.

3.5 Rischi valutari

Gli investimenti in moneta estera possono essere garantiti interamente o parzialmente nella moneta di fatturazione CHF.

3.6 Prestito di titoli

È vietato il prestito diretto dei titoli contenuti nel deposito della Fondazione. È permesso il prestito di titoli all'interno degli investimenti collettivi. Il prestito dei titoli all'interno degli investimenti collettivi è regolamentato dalle relative disposizioni.

3.7 Estensione delle possibilità d'investimento

È permessa un'estensione delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 OPP 2. Il Consiglio di fondazione deve garantire di poter soddisfare i requisiti riguardanti la responsabilità gestionale (art. 49a OPP 2) e la sicurezza (art. 50 OPP 2) anche in caso di estensione delle possibilità d'investimento. L'osservanza delle condizioni necessarie secondo l'articolo 50 cpv. 1-3 OPP 2 viene comprovata in modo concludente nell'allegato al conto annuale.

Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.

4 Compiti e competenze

L'organizzazione che opera gli investimenti è costituita e gestita secondo il principio della separazione dei poteri.

Si prevengono possibili conflitti d'interesse mediante la costante separazione degli organi esecutivi dagli organi di controllo.

4.1 Organo supremo

Per l'esecuzione dei suoi compiti il Consiglio di fondazione può formare diversi comitati.

L'organo supremo nel campo dell'investimento patrimoniale è così composto:

- il Consiglio di fondazione
- il comitato ALM
- il comitato di gestione

4.1.1 Il Consiglio di fondazione

Nell'ambito della sua responsabilità generale, il Consiglio di fondazione ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità e competenze non delegabili:

- definizione dei principi e degli obiettivi dell'investimento patrimoniale
- approvazione della strategia d'investimento con i relativi margini di oscillazione tattici (cfr. Appendice A1)
- decisione di estendere le possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2
- approvazione del regolamento per gli investimenti
- definizione dell'organizzazione e dei processi d'investimento
- nomina dell'investment controller esterno
- decisione sulla stipula di un contratto di gestione patrimoniale e di un contratto di deposito bancario
- determinazione del valore target della riserva di fluttuazione
- regolamentazione ed esercizio dei diritti di voto azionari (cfr. punto 2.11)
- decisione riguardante gli investimenti diretti in immobili e la concessione diretta di prestiti

4.1.2 Comitato ALM

Il comitato ALM svolge i seguenti compiti:

- controllo e guida della strategia d'investimento
- decisione su come procedere in caso di superamento dei margini di oscillazione (rebalancing)
- proposte di modifica della strategia d'investimento, compresi i margini di oscillazione tattici
- decisione su come implementare la strategia d'investimento
- elaborazione delle basi per nuove categorie d'investimento
- definizione del reporting
- definizione degli indici di riferimento (benchmark) per la valutazione della performance
- redazione del regolamento per gli investimenti
- elaborazione delle basi decisionali, sottoposte all'attenzione del Consiglio di fondazione, per la selezione di operatori esterni per le attività d'investimento, ad esempio gestori patrimoniali e banca depositaria
- sorveglianza sui gestori patrimoniali, sull'attività di investimento e sulla performance degli investimenti
- resoconti periodici al Consiglio di fondazione

4.1.3 Comitato di gestione

Nell'ambito degli investimenti patrimoniali, il comitato di gestione ha i seguenti compiti e le seguenti responsabilità e competenze:

- fornire supporto al Consiglio di fondazione e al comitato ALM nella loro attività
- elaborare le basi decisionali per il Consiglio di fondazione e il comitato ALM
- responsabilità della pianificazione e del controllo della liquidità
- responsabilità della contabilità dei titoli
- elaborare le basi decisionali, sottoposte all'attenzione del Consiglio di fondazione, per la selezione di operatori esterni (ad eccezione del settore delle attività d'investimento)
- fornire informazioni ai destinatari della Fondazione sull'evoluzione degli investimenti patrimoniali
- partecipare alle riunioni del comitato ALM

4.2 Altri organi e terzi

4.2.1 Gestore patrimoniale

Il gestore patrimoniale è responsabile dell'amministrazione del portafoglio dei titoli e degli immobili nell'ambito del contratto di gestione patrimoniale stipulato. L'amministrazione del patrimonio può essere affidata solo a persone e istituzioni che rispondono ai requisiti di cui all'art. 48f e/o 48g OPP 2.

Il gestore patrimoniale invia resoconti al comitato ALM e all'investment controller sull'evoluzione degli investimenti patrimoniali.

4.2.2 Investment controller

L'investment controller supporta il comitato ALM e il Consiglio di fondazione nel controllo della strategia d'investimento, dell'osservanza delle direttive per gli investimenti e della valutazione della performance.

4.2.3 Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione verifica se l'investimento patrimoniale è conforme alle disposizioni legali e regolamentari, se sono stati adottati i provvedimenti per garantire la lealtà dei responsabili dell'amministrazione del patrimonio e se il Consiglio di fondazione ha controllato sufficientemente l'osservanza degli obblighi di lealtà.

5 Riserva di fluttuazione

5.1 Scopo

Per assicurare la capacità di soddisfare costantemente le promesse di prestazione, la Fondazione costituisce, in base all'art. 65b LPP e all'art. 48e OPP 2, una riserva di fluttuazione propria in ciascun pool (cfr. Regolamento per le riserve). La riserva di fluttuazione serve a compensare le oscillazioni di valore degli investimenti finanziari nella parte non coperta da riassicurazione.

5.2 Metodo di calcolo

Il valore target della riserva di fluttuazione a seconda della strategia d'investimento del pool e applicando un approccio economico-finanziario.

Per determinare il valore target della riserva di fluttuazione si utilizzano le caratteristiche di rendimento e di rischio delle singole categorie d'investimento incluse nella strategia, la ponderazione della strategia d'investimento, il rendimento previsto e un orizzonte temporale di un anno. Il livello di sicurezza è stabilito dal Consiglio di fondazione tenendo conto della struttura dell'effettivo di ciascun pool.

6 Controllo e reporting

6.1 Tenuta del deposito / global custody

Il depositario di tutti i titoli deve aver sede in Svizzera. L'organizzazione interna del titolare del mandato o del global custodian deve garantire il rispetto delle norme riguardanti l'integrità e la lealtà (cfr. punto 7).

6.2 Contabilità riguardante i titoli

La contabilità riguardante i titoli deve essere tenuta in modo regolare e secondo i principi Swiss GAAP RPC 26. Questo compito può essere affidato a un terzo indipendente.

6.3 Valutazione degli investimenti

In linea di principio tutti gli attivi devono essere valutati in base ai valori di mercato nel giorno di chiusura del bilancio. Sono determinanti i corsi calcolati dai depositari. Per il resto valgono le disposizioni contenute nelle raccomandazioni Swiss GAAP RPC 26 («true and fair view»). La valutazione degli investimenti diretti in immobili viene effettuata tenendo conto delle prescrizioni di legge e mediante un metodo riconosciuto.

Tutti gli altri investimenti per i quali non è disponibile un valore del corso (valore di mercato) vengono valutati al Net Asset Value (NAV) o al valore nominale, detraendo eventuali rettifiche di valore necessarie (ad es. ipoteche).

6.4 Reporting

Il comitato ALM è responsabile dell'invio periodico di un rendiconto scritto degli investimenti al Consiglio di fondazione.

7 Integrità e lealtà degli amministratori di patrimoni

Tutte le persone e le istituzioni incaricate di gestire il patrimonio della Fondazione devono soddisfare e rispettare le disposizioni riguardanti l'integrità e la lealtà degli amministratori di patrimoni contenute nel Regolamento d'organizzazione.

8 Disposizioni finali

8.1 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo Regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

8.2 Modifica del regolamento

8.2.1

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione.

8.2.2

Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

8.3 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

8.4 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Basilea, 13 dicembre 2022

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

ÉDITION 01.2023

STRATEGIA D'INVESTIMENTO, VALORE TARGET E ORGANIZZAZIONE

APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO PER GLI INVESTIMENTI

1 Strategia d'investimento

Strategia d'investimento del pool 50%
Strategia d'investimento in data 1° aprile 2022

| Classe d'investimento | Benchmark | Min. in % | SAA in % | Max. in % |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Liquidità | Libor CHF 1 mese | 0.0% | 0.0% | 15.0% |
| Obbligazioni CHF | Swiss Bond Index Domestic Segment | 0.0% | 9.0% | 50.0% |
| Prestiti CHF | Swiss Bond Index Domestic Segment | 0.0% | 6.0% | 15.0% |
| Ipoteche CHF | Swiss Bond Index Domestic Segment | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
| Obbligazioni val. estera | Bloomberg Barclays Global Aggregate | 0.0% | 0.0% | 15.0% |
| Totale crediti | | 20.0% | 25.0% | 70.0% |
| Azioni Svizzera | Swiss Performance Index | 10.0% | 25.0% | 30.0% |
| Azioni mondo | MSCI World | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
| Totale azioni | | 20.0% | 45.0% | 50.0% |
| Immobili Svizzera | SXI Real Estate Funds | 10.0% | 20.0% | 25.0% |
| Immobili estero | SXI Real Estate Funds | 0.0% | 10.0% | 15.0% |
| Totale immobili | | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| Totale | | | 100.0% | |

| Allocazione valute | Min. in % | SAA in % | Max. in % |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| CHF | 70.0% | 70.0% | 100.0% |
| Valute estere | 0.0% | 30.0% | 30.0% |

| Limiti OPP 2 | Limite | SAA en % |
|--------------------------|--------|----------|
| Totale azioni | 50.0% | 45.0% |
| Totale immobili | 30.0% | 30.0% |
| Immobili estero | 10.0% | 10.0% |
| Investimenti alternativi | 15.0% | 0.0% |
| Valute estere | 30.0% | 30.0% |

2 Rebalancing

L'osservanza dei margini di oscillazione viene controllata ogni trimestre.
In caso di superamento di un margine si effettua un rebalancing.

3 Il valore target della riserva di fluttuazione

Il valore target della riserva di fluttuazione dei pool 50%

Il calcolo del VII valore target della riserva di fluttuazione si effettua con i seguenti parametri:

- Volatilità della strategia d'investimento: 7.0%
- Livello di sicurezza: 97.5%
- Fattore di volatilità: 2.0
- Orizzonte temporale: 1 anno

La riserva di fluttuazione target ammonta al 14% degli impegni.

4 Resoconto o sull'investimento patrimoniale

L'Investment Reporting da parte del Global Custodian avviene mensilmente.

5 Entrata in vigore

L'appendice 1 del regolamento per gli investimenti è stato modificato con decisione del Consiglio di fondazione del 24 febbraio 2022.

Le modifiche entrano in vigore il 1° aprile 2022

REGOLAMENTO PER GLI ACCANTONAMENTI

INDICE

| | | | | | |
|----------|---|----------|--|-----------|--|
| 1 | Adesione, cassa di previdenza, pool e fondazione | 2 | | 2 | |
| 1.1 | Livelli della Fondazione | 2 | | | |
| 1.2 | Cassa di previdenza | 2 | | 5.5 | Accantonamento per le oscillazioni nell'andamento del rischio negli effettivi dei beneficiari di rendite |
| 1.3 | Pool | 2 | | 4 | |
| 1.4 | Fondazione | 2 | | 5.6 | Accantonamento per i casi di prestazione pendenti e latenti |
| 2 | Quadro generale e principi | 2 | | 4 | |
| 3 | Basi tecniche e tasso d'interesse tecnico | 3 | | 5.7 | Accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico |
| 4 | Capitali di previdenza | 3 | | 4 | |
| 4.1 | Capitali di previdenza degli assicurati attivi | 3 | | 5.8 | Accantonamento per gli aumenti delle rendite |
| 4.2 | Capitali di previdenza dei beneficiari di rendite | 3 | | 4 | |
| 5 | Accantonamenti | 3 | | 5.9 | Accantonamento in caso di modifica della struttura dell'età |
| 5.1 | Accantonamenti tecnici | 3 | | 4 | |
| 5.2 | Accantonamento per le perdite al momento del pensionamento | 3 | | 6 | Riserve di fluttuazione |
| 5.3 | Accantonamento per le oscillazioni nell'andamento del rischio per gli assicurati attivi | 3 | | 4 | |
| 5.4 | Accantonamento per l'aumento della speranza di vita | 4 | | 7 | Fondi liberi |
| | | | | 4 | |
| | | | | 8 | Lacune nel regolamento |
| | | | | 5 | |
| | | | | 9 | Modifica del regolamento |
| | | | | 5 | |
| | | | | 10 | Lingua determinante |
| | | | | 5 | |
| | | | | 11 | Entrata in vigore |
| | | | | 5 | |

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento per gli accantonamenti:

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione

1.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax). presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio

sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'aver di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Quadro generale e principi

2.1.1

I passivi attuariali del bilancio di un pool sono composti da:

- i valori di riscatto dei contratti d'assicurazione
- i capitali di previdenza degli assicurati attivi
- i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite
- gli accantonamenti tecnici
- le riserve di fluttuazione
- i fondi liberi o il disavanzo

2.1.2

I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione comprendono i capitali di copertura degli assicurati attivi e i capitali di copertura dei beneficiari di rendite nella parte integralmente assicurata (riassicurazione parziale nel processo di risparmio), dopo la deduzione del rischio legato al tasso d'interesse, tuttavia almeno gli averi di vecchiaia LPP esistenti.

2.1.3

Nella parte autonoma figurano i capitali di previdenza degli assicurati attivi, i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite, gli accantonamenti tecnici, le riserve di fluttuazione e i fondi liberi.

2.1.4

La formazione e lo scioglimento degli accantonamenti tecnici e delle riserve di fluttuazione avvengono tramite il conto di esercizio.

2.1.5

Tutte le modifiche dei principi applicati devono essere riportate nell'appendice al conto annuale.

2.1.6

Il patrimonio del pool è composto dal patrimonio esistente nella parte autonoma e dai valori di riscatto dei contratti d'assicurazione (riassicurazione parziale nel processo di risparmio).

2.1.7

Il patrimonio esistente nella parte autonoma serve a coprire gli impegni esistenti nella parte autonoma.

2.1.8

Il patrimonio esistente nella parte autonoma serve in primo luogo per coprire i capitali di previdenza e i necessari accantonamenti tecnici. I fondi restanti vengono utilizzati per accumulare le riserve di fluttuazione fino all'importo stabilito come obiettivo. Successivamente si formano i fondi liberi.

3 Basi tecniche e tasso d'interesse tecnico

3.1.1

Su raccomandazione del perito in materia di previdenza professionale, il Consiglio di fondazione stabilisce le basi tecniche e il tasso d'interesse tecnico da utilizzare nella parte autonoma di ogni singolo pool.

3.1.2

La determinazione del tasso d'interesse tecnico si basa sul probabile rendimento netto della strategia d'investimento, che corrisponde alla capacità di rischio di ciascun pool, tenendo conto di un margine di sicurezza adeguato.

3.1.3

L'importo del tasso d'interesse tecnico deve essere fissato con una prospettiva a lungo termine.

4 Capitali di previdenza

4.1 Capitali di previdenza degli assicurati attivi

4.1.1

I capitali di previdenza degli assicurati attivi corrispondono alle prestazioni di libero passaggio nella parte autonoma.

4.1.2

La prestazione di libero passaggio di un assicurato attivo si calcola in entrambe le parti come l'importo massimo derivante dall'aver di vecchiaia regolamentare, dall'aver di vecchiaia LPP e dall'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP. L'intera prestazione di libero passaggio risulta sommando le prestazioni di libero passaggio calcolate nella parte autonoma e nella parte integralmente assicurata.

4.2 Capitali di previdenza dei beneficiari di rendite

4.2.1

I capitali di previdenza dei beneficiari di rendite corrispondono al valore in contanti delle rendite correnti e future nella parte autonoma.

5 Accantonamenti

5.1 Accantonamenti tecnici

5.1.1

L'importo degli accantonamenti tecnici necessari nella parte autonoma viene definito in accordo con il perito in materia di previdenza professionale.

5.1.2

Possono essere costituiti i seguenti accantonamenti tecnici:

- accantonamenti per le perdite al momento del pensionamento
- accantonamenti per le oscillazioni nell'andamento del rischio per gli assicurati attivi
- accantonamento per l'aumento della speranza di vita
- accantonamento per le oscillazioni nell'andamento del rischio nell'effettivo dei beneficiari di rendite
- accantonamento per i casi di prestazione pendenti e latenti
- accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico
- accantonamento per gli aumenti delle rendite
- accantonamento in caso di modifica della struttura dell'età

5.1.3

Se necessario vengono costituiti altri accantonamenti tecnici.

5.2 Accantonamento per le perdite al momento del pensionamento

5.2.1

Le perdite previste al momento del pensionamento, a partire dall'età di 55 anni, vengono accantonate in base alle aliquote di conversione stabilite in ciascun pool e alle aliquote di conversione attuarialmente corrette.

5.3 Accantonamento per le oscillazioni nell'andamento del rischio per gli assicurati attivi

5.3.1

I rischi di decesso e d'invalidità sono soggetti a rapide oscillazioni. Un aumento imprevisto di casi di sinistro può rappresentare un notevole peso finanziario per il relativo pool.

5.3.2

Questo accantonamento viene meno grazie a una congrua riassicurazione dei rischi di decesso e invalidità presso Pax.

5.4 Accantonamento per l'aumento della speranza di vita

5.4.1

Si costituiscono gli accantonamenti necessari per coprire le conseguenze finanziarie di un aumento della speranza di vita. Si intende così assicurare che, in caso di introduzione di nuove basi tecniche, queste siano finanziate interamente e allo stesso momento.

5.4.2

Questo accantonamento viene meno grazie all'utilizzo delle tavole generazionali.

5.5 Accantonamento per le oscillazioni nell'andamento del rischio negli effettivi dei beneficiari di rendite

5.5.1

Quanto più piccolo è l'effettivo dei beneficiari di rendite, tanto maggiore è la probabilità che la speranza di vita effettiva sia diversa da quella prevista statisticamente.

5.5.2

L'accantonamento per le oscillazioni nell'andamento del rischio negli effettivi dei beneficiari di rendite (R) si calcola applicando la seguente formula:

$$R = (0.5/\sqrt{n}) * VKR$$

in cui VKR e n indicano rispettivamente i capitali di previdenza e il numero dei beneficiari di rendite nella parte autonoma. Nel calcolo non sono incluse le rendite per i figli e per gli orfani.

5.6 Accantonamento per i casi di prestazione pendenti e latenti

5.6.1

I casi di prestazione pendenti e latenti possono rappresentare un notevole peso finanziario per il relativo pool.

5.6.2

Grazie a una congrua riassicurazione dei rischi di decesso e invalidità presso Pax viene meno questo accantonamento.

5.7 Accantonamento per la riduzione del tasso d'interesse tecnico

5.7.1

Una riduzione del tasso d'interesse tecnico comporta un aumento dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite e degli accantonamenti tecnici nella parte autonoma.

5.7.2

I costi legati a una riduzione programmata del tasso d'interesse tecnico possono essere finanziati preventivamente mediante la costituzione di un accantonamento.

5.7.3

L'accantonamento si costituisce in base a una decisione del Consiglio di fondazione. L'accantonamento viene sciolto

non appena viene applicato il nuovo tasso d'interesse tecnico.

5.8 Accantonamento per gli aumenti delle rendite

5.8.1

Gli adeguamenti al rincaro delle rendite in corso in base agli impegni previsti dalla legge o dal regolamento oppure gli aumenti delle rendite già decisi nella parte autonoma comportano aumenti dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici nella parte autonoma.

5.9 Accantonamento in caso di modifica della struttura dell'età

5.9.1

Se la struttura dell'età in un pool dovesse peggiorare notevolmente (ad es. in seguito a una liquidazione parziale), si costituiscono accantonamenti per tener conto della riduzione della stabilità e delle maggiori difficoltà nella situazione del finanziamento del pool.

6 Riserve di fluttuazione

6.1.1

Le riserve di fluttuazione servono a compensare le oscillazioni di valore degli investimenti finanziari nella parte non coperta da riassicurazione.

6.1.2

Il valore target della riserva di fluttuazione a seconda della strategia d'investimento del pool e applicando un approccio economico-finanziario.

6.1.3

Per determinare il valore target delle riserve di fluttuazione si utilizzano le caratteristiche di rendimento e di rischio delle singole categorie d'investimento incluse nella strategia, la ponderazione della strategia d'investimento, il rendimento previsto e un orizzonte temporale di un anno. Il livello di garanzia è stabilito dal Consiglio di fondazione tenendo conto della struttura dell'effettivo di ciascun pool.

7 Fondi liberi

7.1.1

I valori patrimoniali del pool che rimangono nella parte autonoma dopo la costituzione delle riserve di fluttuazione target vengono indicati come fondi non vincolati o liberi e possono essere utilizzati come tali nell'ambito delle applicazioni previste dalla legge e dalle disposizioni sullo scopo del loro impiego.

7.1.2

Il Consiglio di fondazione decide sull'impiego dei fondi liberi di un pool.

8 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

9 Modifica del regolamento

Questo Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione, nel rispetto della legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione oppure può essere abrogato e sostituito da una versione più aggiornata.

Il Regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

10 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

11 Entrata in vigore

Questo regolamento per gli accantonamenti entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Basilea, 22 febbraio 2021

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE

INDICE

| | | | | | |
|--|--|----------|-----------|---|-----------|
| Parte I: Generale | | 3 | 7 | Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione | 6 |
| 1 | Adesione, cassa di previdenza, pool e fondazione | 3 | 7.1 | Decisione d'accertamento | 6 |
| 1.1 | Modello di previdenza | 3 | 7.2 | Informazione | 7 |
| 1.2 | Cassa di previdenza | 3 | 7.3 | Esecuzione | 7 |
| 1.3 | Pool | 3 | | | |
| 1.4 | Fondazione | 3 | | | |
| 2 | Scopo e campo d'applicazione | 3 | 8 | Procedura in casi particolari | 7 |
| 2.1 | Liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza, di un pool e della Fondazione | 3 | 8.1 | Insolubilità del datore di lavoro | 7 |
| 2.2 | Livello di cassa di previdenza | 3 | 8.2 | Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo | 7 |
| 2.3 | Livello di pool | 4 | 8.3 | Contributi arretrati e costi | 7 |
| 2.4 | Livello di Fondazione | 4 | | | |
| Parte II: liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza | | 4 | | Parte III: Liquidazione parziale di un pool | 7 |
| 3 | Presupposti | 4 | 9 | Presupposti | 7 |
| 3.1 | Presupposti per una liquidazione parziale | 4 | 10 | Procedura | 8 |
| 3.2 | Presupposto per la liquidazione totale | 5 | 10.1 | Controllo e accertamento dei presupposti | 8 |
| 3.3 | Obbligo di notifica del datore di lavoro | 5 | 11 | Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione e in caso di scioglimento del contratto | 8 |
| 4 | Procedura | 5 | 11.1 | Giorno di riferimento | 8 |
| 4.1 | Controllo e accertamento dei presupposti | 5 | 11.2 | Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammanco, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione | 8 |
| 4.2 | Rinuncia all'esecuzione di una procedura | 5 | 11.3 | Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e suddivisione dell'ammanco | 9 |
| 4.3 | Costi | 5 | | | |
| 5 | Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione dell'azienda | 5 | 12 | Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione | 10 |
| 5.1 | Giorno di riferimento | 5 | 12.1 | Decisione d'accertamento | 10 |
| 5.2 | Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi | 5 | 12.2 | Informazione | 11 |
| 5.3 | Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi | 5 | 12.3 | Esecuzione | 11 |
| 6 | Liquidazione parziale o totale in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione | 6 | | | |
| 6.1 | Giorno di riferimento | 6 | | | |
| 6.2 | Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi | 6 | | | |
| 6.3 | Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi | 6 | | | |
| 6.4 | Liquidazione totale | 6 | | | |

| | |
|---|-----------|
| Parte IV: Liquidazione totale di un pool | 11 |
| 13 Presupposti, procedura e giorno di riferimento | 11 |
| 13.1 Presupposti | 11 |
| 13.2 Procedura | 11 |
| 13.3 Giorno di riferimento | 11 |
| 13.4 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammanco, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione | 11 |
| 13.5 Piano di ripartizione e trasferimento | 11 |
| 14 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione | 11 |
| | |
| Parte V: Cambiamento del pool | 12 |
| 15 Cambiamento del livello di garanzia | 12 |
| | |
| Parte VI: Disposizioni finali e entrata in vigore | 12 |
| 16 Disposizioni finali | 12 |
| 16.1 Partecipazione ai costi | 12 |
| 16.2 Casi non disciplinati | 12 |
| 16.3 Emanazione e modifica del Regolamento | 12 |
| 16.4 Lingua determinante | 12 |
| | |
| 17 Entrata in vigore | 12 |

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento per la liquidazione parziale:

PARTE I: GENERALE

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e fondazione

1.1 Modello di previdenza

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per l'intero processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

A livello di cassa di previdenza non sono previsti né un grado di copertura, né riserve attuariali o di fluttuazione. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di

rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Scopo e campo d'applicazione

2.1 Liquidazione parziale e totale di una cassa di previdenza, di un pool e della Fondazione

Questo Regolamento disciplina i requisiti e la procedura per la liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza (parte II), per la liquidazione parziale e totale dei pool (parte III e parte IV) nonché per la liquidazione parziale e totale della Fondazione (cifra 2.4).

2.2 Livello di cassa di previdenza

I capitali di previdenza sono gestiti a livello di cassa di previdenza. Una cassa di previdenza può avere anche fondi liberi propri e una riserva di contributi del datore di

lavoro. Questo Regolamento disciplina l'assegnazione di questi fondi in caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza.

2.3 Livello di pool

Un pool è il raggruppamento di casse di previdenza che hanno scelto lo stesso livello di garanzia in un unico collettivo di rischio. Per ogni pool viene redatto un conto annuale. Ogni pool ha accantonamenti tecnici, una riserva di fluttuazione, eventuali fondi liberi o un eventuale ammanco (copertura insufficiente). Questo Regolamento disciplina l'assegnazione di questi fondi in caso di liquidazione parziale o totale di un pool.

2.4 Livello di Fondazione

2.4.1 Liquidazione parziale della Fondazione

Ogni pool forma un proprio circolo contabile con un proprio grado di copertura. Un grado di copertura è tenuto solo a livello di pool. A livello di fondazione non viene gestito un patrimonio separato, pertanto non si ha una liquidazione parziale a questo livello.

2.4.2 Liquidazione totale della Fondazione

Nella liquidazione totale della Fondazione l'autorità di vigilanza decide se sono adempiuti i presupposti e la procedura e approva il piano di ripartizione. L'ultimo Consiglio di fondazione provvede alla liquidazione totale della Fondazione e rimane in carica finché questa non è conclusa.

PARTE II: LIQUIDAZIONE PARZIALE E TOTALE DI UNA CASSA DI PREVIDENZA

3 Presupposti

3.1 Presupposti per una liquidazione parziale

3.1.1

I presupposti per una liquidazione parziale della cassa di previdenza sono adempiuti se:

- a. nel periodo determinante secondo la cifra 3.1.5 l'organico del datore di lavoro affiliato subisce una riduzione considerevole determinata da una diminuzione motivata del personale e ciò comporta l'uscita involontaria di una parte considerevole delle persone assicurate attive (in seguito: ridimensionamento);
- b. nel periodo determinante secondo la cifra 3.1.5 l'azienda del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata e questo provvedimento determina l'uscita involontaria di una parte considerevole di persone assicurate attive. Per ristrutturazione di un'azienda si intendono i provvedimenti del datore di lavoro che non mirano in prima linea alla riduzione dei posti di lavoro e al licenziamento di collaboratori, bensì rappresentano provvedimenti organizzativi sulla base dei quali vengono sospesi o raggruppati dei compiti

precedentemente svolti in proprio oppure interi comparti aziendali vengono trasferiti ad un'altra azienda, con conseguente riduzione del personale (in seguito: ristrutturazione);

- c. il contratto d'affiliazione viene sciolto interamente o parzialmente (per le persone assicurate attive e/o i beneficiari di rendite) (in seguito: disdetta del contratto d'affiliazione).

3.1.2

Un effettivo uscente secondo le disposizioni della cifra 3.1.1 lettere a. e b. è ritenuto considerevole se, a dipendenza dal numero di persone assicurate attive prima dell'avvio del ridimensionamento o della ristrutturazione, avviene nella misura seguente:

- fino a 5 persone assicurate attive: almeno 2 uscite involontarie
- da 6 a 10 persone assicurate attive: almeno 3 uscite involontarie
- da 11 a 15 persone assicurate attive: almeno 4 uscite involontarie
- da 16 a 20 persone assicurate attive: almeno 5 uscite involontarie
- da 21 a 25 persone assicurate attive: almeno 6 uscite involontarie
- da 26 persone assicurate attive: almeno il 10% delle persone assicurate attive, però almeno 7 uscite involontarie

3.1.3

L'uscita di una persona assicurata attiva è ritenuta involontaria se il suo rapporto di lavoro viene disdetto dal datore di lavoro. Un'uscita è tuttavia ritenuta involontaria anche se la persona assicurata attiva disdice personalmente il rapporto di lavoro per prevenire una disdetta imminente del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni d'impiego che le vengono offerte. I pensionamenti non sono ritenuti uscite involontarie.

3.1.4

Le uscite volontarie non sono prese in considerazione per le pretese in caso di una liquidazione parziale.

3.1.5

Quale inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione fa stato la data d'uscita della persona assicurata attiva che lascia per prima involontariamente l'azienda e la cassa di previdenza a seguito di una decisione aziendale. Il periodo di tempo determinante per stabilire la cerchia di persone interessate è di 12 mesi dall'inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione. Se il piano del datore di lavoro prevede un periodo inferiore o superiore a 12 mesi, quello sarà il periodo determinate. Il datore di lavoro rende note alla Fondazione le decisioni che riguardano il ridimensionamento e/o la ristrutturazione.

3.2 Presupposto per la liquidazione totale

Il presupposto per la liquidazione totale di una cassa di previdenza è adempiuto se il contratto d'affiliazione viene sciolto e non rimane più alcun beneficiario di rendite nella cassa di previdenza.

3.3 Obbligo di notifica del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato a notificare immediatamente alla Fondazione la riduzione dell'organico (ridimensionamento) o la ristrutturazione della sua azienda che può condurre ad una liquidazione parziale. In particolare si devono indicare i contesti della riduzione, i lavoratori interessati, la cessazione dei loro rapporti di lavoro e il motivo della loro disdetta.

4 Procedura

4.1 Controllo e accertamento dei presupposti

4.1.1

Spetta alla commissione di previdenza accertare mediante delibera se sono adempiuti i presupposti per l'esecuzione di una liquidazione parziale in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione dell'azienda. Nella delibera essa stabilisce anche le modalità dell'esecuzione.

4.1.2

In linea di principio, in caso di risoluzione di un contratto d'affiliazione vi sono i presupposti per attivare una procedura di liquidazione parziale o totale. Ne sono eccettuati i casi indicati alla cifra 4.2.

4.1.3

L'esecuzione della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione, su sua richiesta, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

4.2 Rinuncia all'esecuzione di una procedura

Si rinuncia all'esecuzione di una procedura di liquidazione totale in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione, se la cassa di previdenza al momento dello scioglimento del contratto d'affiliazione non ha né persone assicurate attive, né beneficiari di rendite, né valori patrimoniali (liquidazione di un contratto vuoto).

4.3 Costi

Le spese che insorgono per l'esecuzione della procedura secondo il Regolamento dei costi sono fatturate al datore di lavoro.

5 Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione dell'azienda

5.1 Giorno di riferimento

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale, vale l'ultimo giorno di riferimento ordinario del bilancio prima della data d'inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione dell'azienda secondo la cifra 3.1.5. Rimane riservato l'inizio del ridimensionamento o della ristrutturazione che coincide direttamente con un giorno di riferimento ordinario del bilancio.

5.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi

5.2.1

I fondi liberi corrispondono all'importo indicato sotto questa voce al giorno di riferimento della liquidazione parziale all'interno della cassa di previdenza.

5.2.2

In caso di variazione degli attivi o dei passivi pari almeno al 5% tra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e quello per il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire devono essere adeguati in misura corrispondente.

5.3 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

5.3.1

In caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza, per le persone assicurate attive uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita e alle loro riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma), sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 5.2.

5.3.2

La determinazione del diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza avviene conformemente all'ordine di successione seguente:

- a. L'effettivo delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite della cassa di previdenza viene suddiviso in un effettivo restante (persone assicurate attive e beneficiari di rendite che rimangono nella cassa di previdenza) e in un effettivo uscente (persone assicurate attive che escono dalla cassa di previdenza).
- b. I fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 5.2 vengono assegnati all'effettivo restante e all'effettivo uscente proporzionalmente ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.
- c. Una ripartizione individuale dei fondi liberi alle persone assicurate attive uscenti avviene proporzionalmente agli averi di vecchiaia e alle riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte

autonoma).

5.3.3

In linea di principio, i fondi liberi di spettanza delle persone assicurate attive uscenti vengono loro conferiti individualmente. Se almeno due persone assicurate attive passano assieme a un'altra cassa di previdenza (uscita collettiva), la commissione di previdenza può decidere il trasferimento collettivo dei fondi liberi.

5.3.4

I fondi liberi che spettano alle rimanenti persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite restanti rimangono nella cassa di previdenza, senza alcuna attribuzione individuale.

6 Liquidazione parziale o totale in caso di scioglimento del contratto d'affiliazione

6.1 Giorno di riferimento

Quale giorno di riferimento della liquidazione parziale vale il giorno di riferimento ordinario del bilancio in cui viene sciolto il contratto d'affiliazione. Se un contratto d'affiliazione non viene sciolto in un giorno di riferimento ordinario del bilancio, l'ultimo giorno di riferimento ordinario del bilancio si considera giorno di riferimento per la liquidazione parziale.

6.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi

6.2.1

Con riserva della cifra 6.2.2, i fondi liberi corrispondono all'importo indicato sotto questa voce al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale all'interno della cassa di previdenza.

6.2.2

In caso di variazione degli attivi o dei passivi pari almeno al 5% tra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e quello per il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire devono essere adeguati in misura corrispondente.

6.2.3

Se in seguito allo scioglimento del contratto d'affiliazione è necessario acquistare la copertura per i beneficiari di rendite, i fondi liberi della cassa di previdenza possono essere utilizzati a questo scopo. La commissione di previdenza decide l'utilizzo dei fondi liberi non impiegati per l'acquisto delle rendite.

6.3 Ripartizione e trasferimento dei fondi liberi

6.3.1

In caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza, per le persone assicurate attive e i beneficiari

di rendite uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita e alle loro riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma), sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 6.2.

6.3.2

La determinazione del diritto ai fondi liberi della cassa di previdenza avviene conformemente all'ordine di successione seguente:

- a. L'effettivo delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite della cassa di previdenza viene suddiviso in un effettivo restante (beneficiari di rendite rimanenti) e in un effettivo uscente (persone assicurate attive e beneficiari di rendite uscenti);
- b. I fondi liberi della cassa di previdenza secondo la cifra 6.2 vengono assegnati all'effettivo restante e all'effettivo uscente proporzionalmente ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite;
- c. Una ripartizione individuale dei fondi liberi alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite uscenti avviene proporzionalmente agli averi di vecchiaia e alle riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma).

6.3.3

In linea di principio, i fondi liberi di spettanza delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite uscenti vengono loro conferiti individualmente. Se almeno due persone assicurate attive o beneficiari di rendite passano assieme a un'altra cassa di previdenza (uscita collettiva), la commissione di previdenza può decidere il trasferimento collettivo dei fondi liberi.

6.3.4

I fondi liberi che spettano ai beneficiari di rendite restanti rimangono nella cassa di previdenza, senza alcuna attribuzione individuale.

6.4 Liquidazione totale

Valgono per analogia le disposizioni di cui alle cifre 6.1, 6.2 e 6.3.

7 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione

7.1 Decisione d'accertamento

I fatti essenziali, quali le circostanze della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, l'ammontare dei fondi liberi e il piano di ripartizione vengono stabiliti per iscritto, sotto forma di una decisione d'accertamento della commissione di previdenza riguardante la liquidazione parziale o totale.

7.2 Informazione

7.2.1

Se dal controllo secondo la cifra 4.1 emerge che sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza e se viene svolta una corrispondente procedura, la Fondazione informa tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite (persone interessate) direttamente oppure tramite la commissione di previdenza sulle circostanze accertate e sull'ulteriore modo di procedere.

7.2.2

Non appena è stato allestito il piano di ripartizione ed è stata formulata la decisione d'accertamento riguardante la liquidazione parziale o totale, la Fondazione informa tutte le persone interessate in merito alla decisione riguardante la liquidazione parziale o totale, l'ammontare dei fondi liberi, la procedura e il piano di ripartizione. Le persone interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dalla notifica dell'informazione ed eventualmente di interporre ricorso contro la decisione della commissione di previdenza. Se non è possibile risolvere bonalmente le divergenze esistenti, la Fondazione assegna alle persone interessate un termine di 30 giorni per sottoporre all'autorità di vigilanza, per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione.

7.3 Esecuzione

7.3.1

La liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza può essere eseguita se:

- entro il termine di 30 giorni non è stato interposto alcun ricorso o se i ricorsi hanno potuto essere composti bonalmente e
- sussiste una conferma scritta da parte dell'autorità di vigilanza secondo cui entro il termine di 30 giorni non è stata richiesta una verifica dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione.

7.3.2

Se una o più persone interessate dalla liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza richiedono all'autorità di vigilanza di verificare i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione, la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza può essere eseguita solo se:

- vi è una decisione avente autorità di cosa giudicata dell'autorità di vigilanza oppure;
- a un ricorso presentato contro la decisione non è stato conferito effetto sospensivo dal Tribunale amministrativo federale.

7.3.3

Un diritto soggettivo ai fondi liberi assegnati collettivamente o individualmente insorge dopo che è decorso infruttuosamente il termine di ricorso, a seguito di composizione bonale o decisione su ricorso o reclamo avente autorità di cosa giudicata.

7.3.4

Nell'ambito del rapporto annuale ordinario, l'ufficio di revisione conferma il compimento regolare della liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza. La liquidazione deve essere illustrata a grandi linee nell'appendice al conto annuale.

8 Procedura in casi particolari

8.1 Insolvibilità del datore di lavoro

8.1.1

Se è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura simile nei confronti del datore di lavoro, eventuali fondi liberi iscritti a bilancio vengono utilizzati per acquistare presso Pax la copertura intera dei beneficiari di rendite restanti.

8.1.2

Se entro la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza il datore di lavoro non ha pagato tutti i contributi dovuti e se, dopo la detrazione di un eventuale acquisto da parte dei beneficiari di rendite, rimangono ancora fondi liberi, da questi fondi liberi viene dapprima dedotto, a titolo provvisorio, l'importo del contributo in sospeso. Se il contributo può tuttavia essere apportato successivamente, per intero o parzialmente, mediante un pagamento del datore di lavoro o del fondo di garanzia, i diritti delle persone assicurate interessate vengono ricalcolati considerando il maggior patrimonio disponibile e viene erogato un conguaglio previa computazione dei fondi già trasferiti.

8.2 Riserva dei contributi del datore di lavoro divenuta priva di scopo

Se in una liquidazione parziale o totale sussiste una riserva dei contributi del datore di lavoro e questa non si può più impiegare conformemente al suo scopo, la riserva dei contributi del datore di lavoro viene sciolta e assegnata ai fondi liberi della cassa di previdenza.

8.3 Contributi arretrati e costi

In una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza si possono detrarre da un'eventuale riserva dei contributi del datore di lavoro i costi insorti secondo il Regolamento dei costi applicabile al giorno di riferimento della liquidazione parziale o totale e i contributi arretrati.

PARTE III: LIQUIDAZIONE PARZIALE DI UN POOL

9 Presupposti

I presupposti per una liquidazione parziale del pool sono adempiuti se nello stesso anno civile, a livello di cassa di previdenza, in una o più casse di previdenza si sono

verificati i presupposti per una liquidazione parziale a seguito di ridimensionamento o ristrutturazione secondo le cifre 3.1.1 lett. a. e b. e 3.1.2, per cui complessivamente almeno il 10% delle persone assicurate attive lasciano il pool e quindi complessivamente almeno il 10% degli averi di vecchiaia (parte integralmente assicurata e parte autonoma) escono dal pool.

In caso di scioglimento del contratto d'affiliazione di una o più casse di previdenza nello stesso anno civile sono adempiti i presupposti per una liquidazione parziale del pool se complessivamente per tutti i contratti di affiliazione sciolti almeno il 5% delle persone assicurate attive lasciano il pool e quindi almeno il 5% degli averi di vecchiaia (parte integralmente assicurata e parte autonoma) escono dal pool.

10 Procedura

10.1 Controllo e accertamento dei presupposti

10.1.1

Spetta al Consiglio di fondazione l'accertamento dei presupposti e l'esecuzione di una liquidazione parziale del pool in caso di riduzione dell'organico o di ristrutturazione.

10.1.2

È compito del Consiglio di fondazione accertare l'adempimento dei presupposti ed eseguire una liquidazione parziale del pool in seguito a scioglimento di un contratto d'affiliazione.

10.1.3

L'esecuzione della liquidazione parziale di un pool spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e le commissioni di previdenza sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della Fondazione, su sua richiesta, tutti i dati necessari per l'adempimento del suo compito.

10.1.4

La procedura di liquidazione parziale viene eseguita dapprima a livello di pool e in seguito a livello di cassa di previdenza.

11 Liquidazione parziale in caso di ridimensionamento o di ristrutturazione e in caso di scioglimento del contratto

11.1 Giorno di riferimento

11.1.1

Quale giorno di riferimento per la liquidazione parziale in seguito a ridimensionamento o ristrutturazione a livello di pool vale l'ultimo giorno di riferimento ordinario del bilancio precedente la prima uscita definita secondo la

cifra 3.1.5.

Quale giorno di riferimento per la liquidazione parziale in seguito a scioglimento del contratto vale l'ultimo giorno di riferimento del bilancio che precede la data in cui ha effetto la risoluzione del contratto d'affiliazione, a meno che la data d'effetto non coincida con il giorno di riferimento del bilancio.

11.1.2

Questo giorno di riferimento è determinante per l'accertamento dell'ammontare dei fondi liberi o dell'ammontamento, delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici.

11.2 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammontamento, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione

11.2.1

I fondi liberi o l'ammontamento, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione risultano dal bilancio della liquidazione parziale. Il bilancio della liquidazione parziale è basato sul conto annuale allestito secondo i criteri Swiss GAAP RPC 26 al giorno di riferimento della liquidazione parziale e verificato dall'ufficio di revisione e dal bilancio attuariale redatto dal perito in materia di previdenza professionale. Il bilancio della liquidazione parziale considera tuttavia le variazioni che sono provocate dalla liquidazione parziale stessa.

Per i fondi citati sopra sono determinanti i valori della parte autonoma.

11.2.2

La riserva di fluttuazione e gli accantonamenti tecnici seguono le disposizioni del Regolamento per gli accantonamenti.

11.2.3

Se, in seguito allo scioglimento del contratto d'affiliazione, è necessario acquistare la copertura dei beneficiari di rendite, la somma d'acquisto viene detratta dagli accantonamenti tecnici, dalla riserva di fluttuazione e dai fondi liberi assegnati all'effettivo uscente di una cassa di previdenza. Un eventuale importo rimanente viene trasferito o ripartito in misura corrispondente.

11.2.4

Le spese per la liquidazione parziale che non sono in relazione con la gestione o l'amministrazione (spese per servizi di terzi) vengono detratte dal patrimonio disponibile prima della ripartizione dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione o prima della ripartizione dell'ammontamento.

11.2.5

In caso di variazione degli attivi o dei passivi pari almeno

al 5% tra il giorno di riferimento per la liquidazione parziale e quello per il trasferimento dei fondi, i fondi liberi, le riserve di fluttuazione, gli accantonamenti tecnici da trasferire o l'ammanco da detrarre devono essere adeguati in misura corrispondente.

11.3 Piano di ripartizione e trasferimento dei fondi liberi, degli accantonamenti tecnici, della riserva di fluttuazione e suddivisione dell'ammanco

11.3.1

Se almeno dieci persone assicurate attive o beneficiarie di rendite di una cassa di previdenza passano assieme in un altro istituto di previdenza o passano assieme in un'altra cassa di previdenza, si ha un'uscita collettiva.

Allo scioglimento di un contratto d'affiliazione si ha un'uscita collettiva se tutte le persone assicurate attive o beneficiarie di rendite di una cassa di previdenza passano assieme in un altro istituto di previdenza o passano assieme in un'altra cassa di previdenza.

11.3.2

In caso di liquidazione parziale di un pool, per le persone assicurate attive e i beneficiari di rendite uscenti, oltre al diritto alla loro prestazione d'uscita e alle loro riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma), sussiste un diritto individuale o collettivo a una parte dei fondi liberi secondo la cifra 11.2. Anche un eventuale ammanco secondo la cifra 11.2 viene esportato in misura proporzionale.

In caso di uscita collettiva, oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi, sussiste un diritto collettivo proporzionale alla riserva di fluttuazione secondo la cifra 11.2.2 e – se e nella misura in cui vengono trasferiti i relativi rischi – anche un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnici secondo la cifra 11.2.2.

11.3.3

In linea di massima la ripartizione dei fondi liberi, della riserva di fluttuazione e la suddivisione dell'ammanco avvengono in modo proporzionale e in base ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) dei beneficiari di rendite esistenti nel pool.

Se sono stati accumulati accantonamenti tecnici anche per l'effettivo uscente, in linea generale vengono esportati in misura proporzionale, tuttavia solo nella misura in cui vengono trasferiti anche i rischi attuariali.

11.3.4

Per determinare il diritto ai fondi liberi, agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione e per determinare la suddivisione di un ammanco, al giorno di riferi-

mento della liquidazione parziale l'effettivo delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite del pool viene suddiviso in un effettivo restante (persone assicurate attive e beneficiari di rendite che rimangono nel pool) e un effettivo uscente (persone assicurate attive e beneficiari di rendite che escono dal pool). In caso di scioglimento del contratto, sia i beneficiari di rendite che escono dalla Fondazione sia i beneficiari di rendite che acquistano l'intera copertura vengono attribuiti all'effettivo uscente.

I fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione nonché un eventuale ammanco vengono suddivisi dapprima tra l'effettivo restante e l'effettivo uscente.

11.3.5

Un'eventuale riserva di fluttuazione del pool secondo la cifra 11.2 viene generalmente assegnata all'effettivo uscente e all'effettivo restante in misura proporzionale ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.

Il diritto alla riserva di fluttuazione non sussiste o sussiste in misura ridotta se il collettivo uscente non ha contribuito o ha contribuito solo parzialmente alla formazione di questa riserva. È determinata la variazione percentuale della riserva di fluttuazione rispetto agli impegni nella parte autonoma dal momento dell'entrata al momento dell'uscita collettiva. Se, ad esempio, al momento dell'entrata il valore percentuale della riserva di fluttuazione era del 4% rispetto agli impegni e al momento dell'uscita collettiva ammonta al 10%, nel periodo di tempo in esame è aumentata di 6 punti percentuali. Il collettivo uscente pertanto non ha contribuito interamente alla formazione della riserva di fluttuazione del 10% ed ha quindi un diritto ridotto, pari al 60%, alla riserva di fluttuazione. Se nel periodo di tempo in esame la riserva di fluttuazione è invece rimasta invariata o è diminuita, il collettivo uscente non ha contribuito alla formazione della riserva e quindi non ne ha diritto.

In caso di entrata durante l'anno, per il calcolo della variazione della riserva di fluttuazione è determinante l'ultimo giorno di riferimento del bilancio precedente l'entrata e, in caso di uscita durante l'anno, è determinante il giorno di riferimento della liquidazione parziale.

La riserva di fluttuazione assegnata viene sempre trasferita collettivamente.

11.3.6

In linea di massima gli accantonamenti tecnici del pool secondo la cifra 11.2 vengono attribuiti all'effettivo uscente e all'effettivo restante in base ai rischi che rimangono per l'effettivo restante e ai rischi esportati con l'effettivo uscente.

Se al momento dell'entrata nella Fondazione un collettivo uscente non ha apportato o non ha apportato interamente i fondi necessari per gli accantonamenti tecnici calcolati per esso (parte autonoma), per il collettivo uscente non sussiste un diritto agli accantonamenti tecnici o sussiste in misura ridotta. Il collettivo uscente può avere una composizione personale diversa da quella del collettivo all'entrata. È determinante il rapporto (tasso percentuale) tra gli accantonamenti tecnici apportati e gli accantonamenti tecnici da apportare secondo la Fondazione. Se il collettivo uscente, ad esempio, al momento dell'entrata ha acquistato solo il 40% degli accantonamenti tecnici da apportare, al momento dell'uscita collettiva ha diritto agli accantonamenti tecnici solo in misura ridotta, pari al 40%. Se non è da apportare nessun accantonamento tecnico, si utilizza il 100% come rapporto (tasso percentuale). Gli accantonamenti tecnici assegnati vengono sempre trasferiti collettivamente.

11.3.7

Eventuali fondi liberi del pool secondo la cifra 11.2 vengono assegnati all'effettivo restante e all'effettivo uscente in misura proporzionale ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.

I fondi liberi assegnati alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite uscenti in genere vengono esportati individualmente. In caso di uscita collettiva la Fondazione può decidere il trasferimento collettivo dei fondi liberi assegnati.

Una ripartizione individuale dei fondi liberi assegnati all'effettivo uscente alle singole persone assicurate attive e ai singoli beneficiari di rendite uscenti avviene in misura proporzionale agli averi di vecchiaia e alle riserve matematiche (parte integralmente assicurata e parte autonoma).

11.3.8

Un eventuale ammanco del pool secondo la cifra 11.2 viene assegnato all'effettivo restante e all'effettivo uscente in misura proporzionale ai capitali di previdenza (parte integralmente assicurata e parte autonoma) delle persone assicurate attive e dei beneficiari di rendite.

L'ammanco assegnato viene detratto dagli accantonamenti tecnici assegnati a un collettivo uscente.

Se gli accantonamenti tecnici non sono sufficienti a coprire l'ammanco assegnato, questo viene detratto in misura proporzionale dalle prestazioni d'uscita individuali (parte autonoma) delle persone assicurate attive uscenti e dalle riserve matematiche (parte autonoma) dei beneficiari di rendite uscenti.

L'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP non può essere

intaccato dalla deduzione dell'ammanco.

Se è stata versata la prestazione d'uscita senza deduzione o con una deduzione insufficiente in caso di ammanco, la persona assicurata deve restituire l'importo eccedente il dovuto.

La Fondazione può ridurre provvisoriamente le prestazioni d'uscita se si preannunciano le circostanze di una liquidazione parziale di un pool che si trova evidentemente in una situazione di copertura insufficiente. La riduzione provvisoria vale solo per gli assicurati che saranno prevedibilmente interessati dalla liquidazione parziale e dev'essere definita espressamente come tale. Alla conclusione della procedura di liquidazione parziale la Fondazione redige un conteggio definitivo e versa un'eventuale differenza, compresi gli interessi.

11.3.9

La quota dei fondi liberi o dell'ammanco, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione spettante all'effettivo restante rimane nel pool senza un'assegnazione individuale (non ripartita).

11.3.10

Non sussiste un diritto collettivo agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione se la liquidazione parziale è stata provocata dal gruppo che esce volontariamente dal pool.

11.3.11

In caso di uscita collettiva viene stipulato un contratto di trasferimento con l'istituto di previdenza ricevente.

In un trasferimento collettivo non sussiste il diritto a un'assegnazione individuale dei fondi trasferiti.

Nel contratto di trasferimento devono essere stabiliti, in particolare, il tipo e l'estensione dei rischi esportati e il giorno di riferimento per il trasferimento (scadenza).

12 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione

12.1 Decisione d'accertamento

Se constata che sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale del pool, il Consiglio di fondazione decide l'esecuzione della liquidazione parziale. Nell'ambito delle disposizioni legali e regolamentari stabilisce le circostanze della liquidazione parziale, la data, la cerchia delle persone da considerare, i fondi liberi, gli accantonamenti, la riserva di fluttuazione e il piano di ripartizione o l'ammanco e la sua assegnazione per la liquidazione parziale. Questa decisione è redatta per iscritto.

12.2 Informazione

12.2.1

Se dal controllo secondo la cifra 10.1 emerge che sono adempiuti i presupposti per una liquidazione parziale del pool e se viene svolta una corrispondente procedura, la Fondazione comunica la decisione riguardante la liquidazione parziale a tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite (persone interessate) direttamente oppure tramite la commissione di previdenza, indicando l'ammontare dei fondi liberi o dell'ammancio, le riserve di fluttuazione, gli accantonamenti tecnici e il piano di distribuzione oppure la suddivisione dell'ammancio, il diritto di prendere visione degli atti e la possibilità di opposizione. Oltre a fornire direttamente queste informazioni, il Consiglio di fondazione può pubblicarle sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

12.2.2

Le persone interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti presso la Fondazione entro 30 giorni dalla notifica di queste informazioni ed eventualmente interporre ricorso contro la decisione del Consiglio di fondazione. Se vi sono opposizioni, il Consiglio di fondazione emana una decisione riguardante le opposizioni entro un periodo di tempo adeguato. La decisione, con la motivazione, viene notificata per iscritto agli opposenti.

12.2.3

Se non è possibile risolvere bonalmente le divergenze esistenti, la Fondazione assegna alle persone i cui ricorsi non hanno potuto essere composti bonalmente un termine di 30 giorni per sottoporre all'autorità di vigilanza, per verifica e decisione, i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione.

12.3 Esecuzione

12.3.1

La liquidazione parziale del pool può essere eseguita se entro il termine di 30 giorni non è stato interposto alcun ricorso o se i ricorsi hanno potuto essere composti bonalmente e se sussiste una conferma scritta da parte dell'autorità di vigilanza, secondo cui entro il termine di 30 giorni non è stata richiesta una verifica dei presupposti, della procedura e del piano di ripartizione.

12.3.2

Se una o più persone interessate dalla liquidazione parziale del pool richiedono all'autorità di vigilanza di verificare i presupposti, la procedura e il piano di ripartizione, la liquidazione parziale del pool può essere eseguita solo se:

- vi è una decisione avente autorità di cosa giudicata dell'autorità di vigilanza oppure
- a un ricorso emesso contro la decisione non è stato conferito effetto sospensivo.

12.3.3

Contro la decisione dell'autorità di vigilanza si può

presentare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 74 LPP. Il ricorso ha effetto sospensivo solo se il presidente della sezione competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice istruttore lo decidono d'ufficio o su richiesta del ricorrente. Se non viene conferito un effetto sospensivo, il Tribunale amministrativo federale si limita a pronunciare una decisione in favore o contro il ricorrente.

12.3.4

Un diritto legale ai fondi liberi assegnati collettivamente o individualmente e agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione assegnati collettivamente o individualmente insorge dopo che è decorso infruttuosamente il termine di ricorso, a seguito di composizione bonale o decisione su ricorso o reclamo avente autorità di cosa giudicata.

12.3.5

Nell'ambito del rapporto annuale ordinario, l'ufficio di revisione conferma il compimento regolare della liquidazione parziale del pool. La liquidazione deve essere illustrata a grandi linee nell'appendice al conto annuale.

PARTE IV: LIQUIDAZIONE TOTALE DI UN POOL

13 Presupposti, procedura e giorno di riferimento

13.1 Presupposti

Il presupposto per la liquidazione totale del pool è adempiuto se nel pool non esiste più nessuna cassa di previdenza.

13.2 Procedura

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 10.

13.3 Giorno di riferimento

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 11.1.

13.4 Accertamento dell'ammontare dei fondi liberi, dell'ammancio, degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 11.2.

13.5 Piano di ripartizione e trasferimento

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 11.3.

14 Decisione d'accertamento, informazione ed esecuzione

Valgono per analogia le disposizioni di cui alla cifra 12.

PARTE V: CAMBIAMENTO DEL POOL

15 Cambiamento del livello di garanzia

15.1.1

Un cambiamento del livello di garanzia comporta un'uscita (disdetta del contratto d'affiliazione) dal pool precedente (precedente livello di garanzia) e un'entrata (nuovo contratto d'affiliazione) nel nuovo pool (nuovo livello di garanzia). Un cambiamento del livello di garanzia comporta quindi un cambiamento di pool.

Un cambiamento del livello di garanzia comporta una liquidazione totale della cassa di previdenza. Il precedente contratto d'affiliazione (precedente livello di garanzia) dev'essere disdetto. Si applica il Regolamento per la liquidazione parziale.

15.1.2

Con un cambiamento del livello di garanzia le rendite devono essere esportate. Tutte le persone assicurate attive e tutti i beneficiari di rendite cambiano pool (uscita collettiva).

15.1.3

I fondi complessivi da apportare nel nuovo pool vengono finanziati dapprima con i fondi attribuiti all'affiliazione che cambia livello nell'ambito della liquidazione totale della cassa di previdenza e dell'eventuale liquidazione parziale del pool precedente. Se questi mezzi non sono sufficienti, la differenza rispetto ai fondi complessivi da apportare nel nuovo pool deve essere compensata dal datore di lavoro.

Se il datore di lavoro non è in grado di versare un eventuale importo d'acquisto necessario per il cambiamento del livello di garanzia, la cassa di previdenza rimane al precedente livello di garanzia o nel pool precedente. Non si effettua la liquidazione totale della cassa di previdenza, si mantiene il precedente contratto d'affiliazione.

PARTE VI: DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE

16 Disposizioni finali

16.1 Partecipazione ai costi

Le spese sostenute dalla Fondazione nell'ambito della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza possono essere fatturate al datore di lavoro.

16.2 Casi non disciplinati

I casi non esplicitamente disciplinati dal presente Regolamento saranno trattati dalla Fondazione osservando le norme legali e applicando per analogia queste disposizioni.

16.3 Emanazione e modifica del Regolamento

Questo regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento nel rispetto della legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione e con riserva di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.

16.4 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di questo Regolamento per la liquidazione parziale.

17 Entrata in vigore

Decisione del Consiglio di fondazione:

Questo Regolamento è stato deciso dal Consiglio di fondazione il 31 ottobre 2023.

Approvazione dell'autorità di vigilanza:

Il Regolamento è stato approvato dall'autorità di vigilanza il 16 gennaio 2024.

Entrata in vigore:

Questo Regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2023.

Basilea, 31 ottobre 2023

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance